

INDICE

COMITATO TECNICO REGIONALE
SEZIONE PROVINCIALE
AVELLINO

Esaminato nell'adunanza del
Comitato in data 20 LUG. 1987

Voto n° 2046

IL SEGRETARIO
(Dr. Anna M. Pariente)

Parte Prima

. GENERALITA'

ART. 1 - Contenuto e funzioni

ART. 2. - Oggetto del R.E.

Parte seconda

. PROCEDURE PER SINGOLI TIPI DI INTERVENTI E LORO
DEFINIZIONE.

ART. 3 - Autorizzazioni dell'intervento.

ART. 4 - Opere soggette a comunicazione.

ART. 5 - Opere soggette a autorizzazione.

ART. 6 - Opere soggette a concessione.

ART. 7 - Preprogetto.

ART. 8 - Schema domanda di concessione.

ART. 9 - Documentazione per richiesta concessione.

ART. 10 - Validità e scadenza della concessione.

ART. 11 - Voltura della concessione.

ART. 12 - Annullamento, revoca e decadenza della concessione.

ART. 12b - Iter burocratico della comunicazione.

ART. 13 - Iter burocratico dell'autorizzazione e della concessione.

ART. 14 - Concessioni onerose e gratuite e condizioni per il rilascio di autorizzazioni e concessioni.

ART. 15 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

ART. 16 - Interventi di nuova edilizia.

ART. 17 - Interventi di edilizia sperimentale.

ART. 18 - Interventi di restauro.

ART. 19 - Interventi di risanamento conservativo.

ART. 20 - Interventi di ristrutturazione.

ART. 21 - Interventi di opere minori.

ART. 22 - Interventi di spazi aperti.

ART. 23. - Interventi di demolizione.

ART. 23b - Interventi di ampliamento, lotti di completamento; case unifamiliari e definizioni.

ART. 23c - Concessioni edilizie singole e loro oneri.

COMUNE DI FONTANAROSA (AVELLINO)

Si certifica che il presente elaborato è conforme all'originale fascicolo approvato

con deliberazione C.P. n° 157 del 23-6-1987

Fontanarosa,

IL SEGRETARIO

Dott. ing. ROCCO JASCONE

Via S. Donato 157-26 51100 BOLOGNA

Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

Parte terza

. PIANI DI LOTTIZZAZIONE.

- ART.24 - Contenuto e funzioni.
- ART.25 - Riferimenti legislativi.
- ART.26 - Rapporti con altri strumenti urbanistici.
- ART.27 - Normativa e oneri.
- ART.28 - Iter burocratico e gestione.
- ART.29 - Determinazione urbanizzazioni e standards nei P.L. nelle varie zone omogenee.

Parte quarta

. COMMISSIONE EDILIZIA E CONSULTA SCIENTIFICA.

- ART.30 - Composizione della C.E.
- ART.31 - Consulta scientifica.

Parte quinta

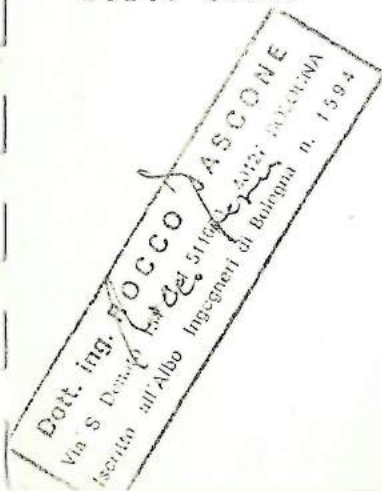
. NORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE.

- ART.32 - Richiesta e consegna dei punti fissi e verifica perimetro di costruzione.
- ART.33 - Disciplina del cantiere di costruzione.
- ART.34 - Scavi.
- ART.35 - Tutela reperti archeologici/storici/artistici.
- ART.36 - Recinzioni provvisorie.
- ART.37 - Strutture provvisorie.
- ART.38 - Obblighi derivanti dalla interruzione lavori e dalla sopraelevazione di edifici.
- ART.39 - Ripristino suolo pubblico e tutela opere pubbliche.
- ART.40 - Apposizione di indicatori e altri apparecchi.
- ART.41 - Numero civico delle costruzioni.
- ART.42 - Marciapiedi.
- ART.43 - Chiusura aree edificabili e cave.

Parte sesta

. LICENZA DI UTILIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA EDIFICI.

- ART.44 - Visite tecniche ordinarie e straordinarie di controllo.
- ART.45 - Licenza di utilizzazione/abitabilità.
- ART.46 - Rilevamento edilizio.
- ART.47 - Autorizzazione alle variazioni di destinazione d'uso.
- ART.48 - Manutenzione e revisione delle costruzioni.



- PARTE SETTIMA . NORME MORFOLOGICHE DELLE COSTRUZIONI
- ART. 49 - CALCOLO VOLUMI.
 - ART. 50 - Altezza e profondità locali.
 - ART. 51 - Altezza e conformazione edifici in soprasuolo e sottosuolo.
 - ART. 52 - Superfici scoperte e recinzioni.
 - ART. 53 - Accessibilità, passi carrai, sosta veicoli in sottosuolo.
- PARTE OTTAVA . COSTRUZIONI SPECIALI, INDUSTRIALI E ASSIMILATE.
- ART. 54 - Costruzioni speciali.
 - ART. 55 - Costruzioni industriali e assimilati.
- PARTE NONA . FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI DALLE PERSONE HANDICAPPATE.
- ART. 56 - Accesso alle costruzioni.
 - ART. 57 - Percorsi pedonali.
- PARTE DECIMA . NORME TECNOLOGICHE.
- ART. 58 - Norme generali.
 - ART. 59 - Terminologia e unità di misura.
 - ART. 60 - Requisiti termici e igrotermici.
 - ART. 61 - Requisiti illuminotecnici.
 - ART. 62 - Requisiti acustici.
 - ART. 62b - Requisiti a difesa inquinamento acustico.
 - ART. 63 - Requisiti a difesa purezza aria.
 - ART. 64 - Requisiti tecnologici.
 - ART. 65 - Requisiti sulla fruibilità.
 - ART. 66 - Requisiti sulla sicurezza.
 - ART. 67 - Requisiti sulla impermeabilità e secchezza.
 - ART. 68 - Requisiti sulla durabilità.
 - ART. 69 - Requisiti sulla difesa dall'inquinamento atmosferico.
 - ART. 70 - Requisiti a difesa dell'inquinamento idrico.
 - ART. 71 - Requisiti a difesa dell'inquinamento del suolo.
 - ART. 72 - Requisiti a difesa dell'inquinamento della fognatura.
- PARTE UNDICESIMA . NORME GENERALI DI ATTUAZIONE.
- ART. 73 - Spazi interni.
 - ART. 74 - Strade private esistenti.
 - ART. 75 - Obblighi dei frontisti.
 - ART. 76 - Distanze dai confini, da strade e fra costruzioni.
 - ART. 77 - Decadenza concessioni non conformi al R.E. .

1

Parte Ia

GENERALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 1, 40138 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 1 - NATURA- VALIDITA'- CONTENUTO- FUNZIONI.

1.1.

- Il presente regolamento edilizio mira alla regolamentazione di ogni settore direttamente connesso all'attività edilizia nell'ambito comunale ed è finalizzato:

ve essere con
orme alle nor-
del T.U. leg
sanitarie
27.7.54 n° 1265.

1.1.1. - ad un più ordinato sviluppo edilizio dello abitato, sia riguardo alla funzionalità che all'igiene ed all'estetica;

1.1.2. - al contenimento degli interessi privati che possono trovarsi in contrasto, mediante la disciplina dei rapporti di vicinato.

C. art.33 e
segg. Sez. VI

bro III

1.2.

- La concessione del R.E. alla disciplina urbanistica si realizza attraverso il P.R.G., in applicazione delle leggi 17.8.1942 n° 1150 Legge Urbanistica Nazionale, e successive sue modifiche e/o integrazioni, delle leggi regionali eventualmente vigenti e nel rispetto delle altre leggi e regolamenti vigenti.

U.N. art.33
765/67 art.17
I. 2.4.1968

1.3.

- Il presente Regolamento Edilizio stabilisce norme per:

1.3.1. - la redazione dei piani urbanistici attuativi di lottizzazione a scopo edilizio.

1.3.2. - l'inserimento di nuove opere nella struttura urbanistico-edilizia prevista dal P.R.G.

1.3.3. - la buona costruzione e conservazione, igienica ed estetica delle opere edilizie esistenti.

1.3.4. - la sistemazione e trasformazione di opere edilizie esistenti.

765/67

Dott. ing. ROCCO MASCONI
Via S. Donato 11 - 40138 BOLOGNA
Iscritto all'A.P. Ingegneri a Bologna n. 1594

- 1.4. - La disciplina e il controllo del rispetto delle norme di cui ai successivi articoli è esercitato dalla A.C., secondo i poteri ad essa conferiti dalla legge, avvalendosi dei propri organi tecnici, amministrativi e consultivi.

Da tale controllo è esclusa l'attività edilizia ed urbanistica delle Amministrazioni Statali, la quale è soggetta alla disciplina prevista dall'art.29 della L.U.N. n) 1150/42 e sue modifiche.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 1341 Tel. 511004 - 511005 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- Il presente regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, risanamento, demolizione e comunque trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione o sistemazione del suolo e sottosuolo con i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso.

Dott. ing. **ROCCO LASONE**
Via S. Donato 105/105A 40137 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

Parte IIa

TIPI DI INTERVENTI E PROCEDURE

Dott. ing. ROCCO JASONE
Via S. Donato 10, tel. 511050 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 3.1. - Tutti gli interventi di cui al precedente art.2 ,
a seconda della loro caratteristica, devono
essere denunciati all' A.C. o muniti di auto-
rizzazione o di concessione edilizia, come speci-
ficato ai successivi art. 4-5-6 .
La concessione è subordinata agli strumenti di
pianificazione esecutiva di iniziativa pubblica e/o
privata, ove previsto dal P.R.G.
- 3.2. - La procedura per l'autorizzazione della lottizzazio-
ne, per l'esame del preprogetto e per il rilascio
della concessione edilizia e dell'autorizzazione,
sono normate dal presente regolamento e dalle vigen-
ti leggi, che stabiliscono anche le opere soggette
a semplice comunicazione.

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 11 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

Art. 4 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE - SOGGETTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE.

L.N. n° 457
del 8/1978

4.1. - Sono soggette a semplice comunicazione tutte le opere di manutenzione ordinaria, ossia qualsiasi opera di piccola entità e di ricorrente esecuzione che non comporti alcun mutamento delle caratteristiche originarie. Appartengono a questa categoria le opere di manutenzione ordinaria, ovvero quelle opere atte a mantenere in buono stato di conservazione gli edifici.

4.2. - Sulla base della normativa che precede possono essere ricondotti al concetto di manutenzione ordinaria i seguenti interventi eseguibili con semplice segnalazione su tutti gli edifici del territorio comunale ad eccezione di quelli soggetti a vincolo monumentale o inseriti in Piani Particolareggiati o di Recupero per i quali si richiede sempre la concessione:

- 4.2.1. - riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni interne
- 4.2.2. - riparazioni intonaci a tinteggiature interne, sostituzione e posa di rivestimenti interni
- 4.2.3. - riparazioni e sostituzioni di infissi e serramenti interni; pareti mobili
- 4.2.4. - riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari
- 4.2.5. - riparazioni e sostituzioni impianti idraulici, igienico-sanitari e relative tuba-

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 40139 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

zioni, di impianti elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di allacciamenti alla rete del gas nonché delle canne fumarie e relative opere murarie senza alterazione di potenzialità e comunque senza superare il limite delle 30.000 calorie che richiede l'autorizzazione dei V.V.F.F.

- 4.2.6. - riparazioni e rifacimenti con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti in precedenza, dei manti, delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili, cavedi, ecc...
- 4.2.7. - riparazioni di recinzioni con uso di materiali uguali ai preesistenti
- 4.2.8. - ricorse del manto di copertura e della piccola orditura del tetto senza tuttavia variare il posizionamento della trave di colmo e dei fili di gronda
- 4.2.9. - riparazioni degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili
- 4.2.10. - riparazione dei terrazzi e dei balconi
- 4.2.11. - stucchi, rippezzi ed ancoraggi di parti pericolanti dalle facciate
- 4.2.12. - ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti con esclusione delle facciate in stabili vincolati o interessati da vincolo ambientale, per

le quali ogni intervento é soggetto a richiesta di concessione

4.2.I3 - ~~sostituzione, con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili~~

4.2.I4 - apertura e chiusura vani porta all'interno della stessa unità immobiliare

4.2.I5 - costruzione di arredi fissi, anche con modesti interventi in muratura

4.2.I6 - mutamento di destinazione d'uso dei locali senza alcuna opera edilizia.

4.3. - L'effettuazione degli interventi di cui sopra riguardanti singole unità immobiliari non é soggetta all'adempimento della comunicazione.

4.4. - L'effettuazione degli interventi di cui al punto 4.2. riguardanti due o più unità immobiliari é soggetta alla:

- a) semplice comunicazione: nel caso di case bifamiliari
- b) semplice comunicazione: nel caso di più unità immobiliari ad eccezione degli interventi di cui ai precedenti punti 4.2.I4 e 4.2.I5
- c) autorizzazione: per più unità immobiliari nel caso di interventi di cui ai precedenti punti 4.2.I4 e 4.2.I5

4.5. - La segnalazione da effettuarsi in duplice copia (una in bollo e una in carta semplice), dovrà essere firmata dal committente e dovrà contenere una relazione analitica delle opere che si intendono effettuare.

La segnalazione relativa alle opere di cui ai punti 4.2.I2-4.2.I3 dovrà essere corredata da due fotografie 18 x 13 (a colori nel caso di cui al punto 4.2.I2) e da planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dello stabile.

La segnalazione di cui ai punti 4.2.I4- 4.2.I5 dovrà essere corredata da tipi in duplice copia e dovrà altresì essere firmata da un tecnico laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale.

4.6. - Resta fermo che l'insieme di più interventi di cui alla sopradetta elencazione, che configurino una riqualificazione dell'immobile, anche in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta alla richiesta della concessione edilizia.

4.7. - E' evidentemente fatta valere la possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, ove le opere risultassero eccedenti qualitativamente o quantitativamente rispetto a quelle ammissibili senza concessione edilizia, secondo le indicazioni sopra formulate.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 134 Tel. 419050-419127 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 5 - OPERE SOGGETTE A SEMPLICE AUTORIZZAZIONE.

- 5.1. - Sono soggette ad autorizzazione le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso degli edifici e modifiche statiche degli stessi.
- 5.2. - In particolare rientrano tra le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico i seguenti interventi:
- 5.2.1. - Costruzione e adeguamento di impianti igienico-sanitari.
- 5.2.2. - Installazione o adeguamento di nuovi impianti tecnologici quali: riscaldamento, ascensori, acqua.
- 5.2.3. - Interventi di consolidamento delle strutture portanti in genere o di tramezzi veri, se pericolanti.
- 5.2.4. - Rifacimento dei divisori interni di una o più unità immobiliari.
- 5.3. - Gli interventi soggetti a semplice autorizzazione non sono comunque ammessi su immobili per

Dott. ing. ROCCO JESCONI
Via S. Donato 134 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

L.n° 1089 del 1/6/39 cose di interesse storico ed artistico - i quali é riservato un vincolo particolare (oppure soggette alla legge n° 1089 del 1/6/39 o sottoposte dallo strumento urbanistico vigente a vincolo di demolizione ,trasformazione o restauro).

- 5.4. - Gli interventi di cui al precedente art. 5.2. non possono comunque modificare la sagoma dell'edificio in alcuna sua parte comprese le falde del tetto,fatto salvo il caso di eliminazione di superfetazioni recenti aventi carattere precario; non possono alterare le aperture sulle facciate dell'edificio esistente.
- 5.5. - I materiali usati per i suddetti interventi dovranno tendere a ripristinare l'aspetto originario dell'edificio nell'ambito delle caratteristiche ambientali tradizionali.
- 5.6. - Per gli interventi di cui ai punti 5.2.1. e 5.2.2. sono consentite limitate modifiche distributive interne che non dovranno comunque comportare alcuna variazione strutturale ed architettonica ad eccezione dei volumi tecnici nel caso di adeguamento;dovranno comunque essere eseguite in funzione di esigenze manifestate dall'utenza e non potranno comportare allontanamento neppure temporaneo della stessa.
- 5.7. - Alla domanda di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamen-

Dott. ing. ROCCO VASCONI
Via S. Donato 134 Tel 511059 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

to dovranno essere allegati i seguenti elaborati:

- 5.7.1. - planimetria generale (scala 1:2000) per la localizzazione degli interventi.
- 5.7.2. - Progetto in scala 1:100 da eseguire con eventuali dettagli in scala maggiore e l'indicazione delle strutture esistenti da mantenere, di quelle da demolire e di quelle di nuova costruzione.
- 5.7.3. - Documentazione fotografiche delle fronti esterne della costruzione in formato 13x18 qualora le operazioni richieste interessino le fronti stesse.
- 5.7.4. - Dichiarazione scritta relativa al fatto che la utenza non verrà neppure temporaneamente allentata nel caso di interventi di cui ai precedenti punti 5.2.1. e 5.2.2. del presente articolo.

5.8. - Gli interventi di cui al precedente punto 5.6. non potranno comunque essere volti al frazionamento di unità immobiliari, poichè per queste ultime è prescritta la richiesta di concessione.

5.9. - Il rilascio delle autorizzazioni non comporta l'obbligatorietà del parere della Commissione Edilizia, ma è comunicato alla stessa dal Sindaco.

5.10. - Sono altresì soggette a semplice autorizzazione le seguenti opere:

- collocazione di insegne, vetrate, serrande, tabelle, bacheche, cartelli e cartelloni, lampade, luci, insegne luminose, oggetti a scopo pubblicitario o altro che vengano esposti o affissi all'esterno di edifici, dei muri di cinta, dei cancelli o delle recinzioni o applicati sopra sostegni, anche se dentro aree private, se visibili da vie o spazi pubblici.
- Apposizione di tende, persiane, ecc., aggettanti sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito.
- Collocazione e costruzione di mostre, vetrine, verande, chioschi per vendita e per la esposizione di pubblicità anche se su suolo privato.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 17 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 6 - **OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE**

- 6.1. - Le norme di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano sia per interventi a carattere pubblico che privato.
- 6.2. - Nell'ambito del territorio comunale non si potrà procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere se non sia stata rilasciata preventiva concessione edilizia.
- 6.2.1. - costruzioni, ricostruzioni, sopraedificazioni, ampliamenti o riduzioni (anche se parziali) di edificio (o di opere di qualsiasi specie e natura) e di loro opere accessorie.
- 6.2.2. - opere rientranti nell'art.9 della legge n°10/77, restauro, opere provvisorie o stagionali (es. paloni per coperture di strutture adibite ad attività commerciali, o industriali, o sportivi.
- art.9 L.10/77
art.48 L.457
- 6.2.3. - **costruzioni o ricostruzioni di mura di cinta, cancelli e recinzioni.**
- 6.2.4. - scavi, rinterri, movimenti di terra, modificazione del suolo, muri di sostegno, impianti sportivi anche se scoperti.
- 6.2.5. - depositi di acqua potabile esterni agli edifici, scarichi, raccolta depositi di materie luride e di rifiuto anche quando essi non comportino modifiche delle superfici esterne.
- 6.2.6. - costruzione e modifica di strade pubbliche e private anche se non aperte al pubblico transito e chiuse da cancello al loro innesto con strade e spazi pubblici, destinate al collegamento di una proprietà con una strada pubblica.
- 6.2.7. - costruzione e modifica di accessi privati sulle fronti stradali di aree aperte al pubblico, di porticati, passaggi coperti e scoperti.

- 6.2.8.- Apertura al pubblico transito di strade private, porticati, passaggi coperti o scoperti.
- 6.2.9.- Collocazione e costruzione di mostre, monumenti, fontane, lapidi ed opere decorative in genere anche se suolo privato.
- 6.2.10. Collocazione, trasformazione e demolizione di monumenti, tombe, edicole funerarie, cippi ecc..
- 6.2.11. Costruzione, modifica e sostituzione dei pavimenti dei portici, dei marciapiedi e degli ingressi carrabili ad uso pubblico e privato.
- 6.2.12. Varianti e progetti già approvati che abbiano richiesto la concessione.
- 6.2.13. Mutamento della destinazione d'uso con relativi adattamenti che richiedono opere murarie anche di scarsa entità.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 511007 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 7 - IL PREPROGETTO.

- 7.1. - Il richiedente della concessione ha facoltà di richiedere l'esame preventivo di cui al successivo articolo 13 presentando un preprogetto.
- 7.2. - Il preprogetto, oltre a contenere tutti gli elementi necessari per la verifica del successivo art. 13.1., deve contenere indicazioni circa:
- 7.2.1. - il tipo di intervento e la sua qualità in relazione all'ambiente.
- 7.2.2. - il planivolumetrico delle costruzioni previste ed il loro inquadramento ambientale.
- 7.2.3. - la destinazione d'uso e le caratteristiche tipologiche degli interventi.
- 7.2.4. - le soluzioni proposte per le opere di urbanizzazione e la sistemazione del terreno scoperto.
- 7.2.5. - gli schemi di accesso e di allacciamento alle reti tecnologiche e di viabilità.
- 7.2.6. - proposte per un'eventuale convenzione che regoli i rapporti con l'A.C. .
- 7.3. - Se la richiesta riguarda insediamenti produttivi, dovrà essere accompagnata da dettagliata relazione illustrante l'attività produttiva che si intende esercitare, nonché la documentazione richiesta dalle vigenti leggi per gli scarichi delle acque e la tutela dell'ambiente esterno.
- TIT. IV
art. 12
L. 519
- 7.4. - Il preprogetto è sottoposto al parere del Sindaco, previo esame della Commissione Edilizia. Il parere del Sindaco non è comunque vincolante rispetto alla concessione.

ART. 8 - SCHEMA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA.

- 8.1. - La domanda di concessione edilizia deve essere redatta su moduli predisposti dall'A.C. e deve essere completata in ogni sua parte.
Tale domanda e gli allegati tecnici (in formato UNI A4) devono essere firmati sia dal richiedente che dal proprietario dell'immobile, (qualora si tratti di persone diverse), dal progettista e dal direttore dei lavori.
- 8.2. - Il progettista e il direttore dei lavori dovranno essere muniti della necessaria abilitazione ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.
- 8.3. - Nella domanda è obbligatorio precisare i rapporti di vicinanza, i vincoli di carattere storico artistico, paesistico od ambientali ed eventuali vincoli imposti dallo strumento urbanistico vigente.
- 8.4. - Nel caso i vincoli a carattere storico, artistico ambientali siano in fase di approvazione (secondo le norme delle leggi 1089/39 e 1497/39) non sarà possibile rilasciare la concessione senza il nulla-osta della Sovrintendenza ai Monumenti e/o del servizio Beni Ambientali della Regione Campania.
- 8.5. - Prima dell'inizio dei lavori devono essere indicati il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori, il collaudatore e ovr richiesto il geologo, che devono sottoscrivere la concessione ed i suoi allegati, qualora non abbiano già firmato il progetto.
L'esecutore indica contestualmente il tecnico responsabile del cantiere.
- 8.6. - All'atto della sottoscrizione, le persone di cui sopra, devono indicare la loro residenza.

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 111 40139 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

- 8.7. - I firmatari sono responsabili, a norma di legge, di ogni eventuale inosservanza delle disposizioni del regolamento e delle modalità esecutive fissate nella concessione.
- 8.8. - Eventuali sostituzioni del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore degli stessi devono essere immediatamente denunciate e i subentranti debbono attenersi alle norme di cui sopra.

APT. 9 - DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA.

9.I. - La richiesta di concessione edilizia deve essere corredata dei seguenti allegati in duplice copia:

- 9.I.1. - stralcio di P.R.G. , con l'indicazione della area di intervento e con riportate le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o in salvaguardia riferite alle zone interessate, nonché le eventuali prescrizioni degli strumenti attuativi vigenti o in salvaguardia.
- 9.I.2. - Planimetria in scala 1:500 o 1:200 della zona interessata, comprendente lo stato di fatto (strade con relative larghezze, fabbricati esistenti ed in progetto con relative altezze) , l'orientamento, l'estratto catastale nonché lo stato di diritto rispetto a servitù attive e/o passive.
- 9.I.3. - Planimetria in scala non inferiore a 1:500 della zona interessata con estensione a una fascia di 100 metri oltre la stessa e corredata del calcolo dei volumi edilizi ammessi, esistenti e di progetto, nonché del rapporto di copertura.
- 9.I.4. - Piante quotate (scala 1:100) dei vari piani anche non abitabili, compresi quelli della copertura, con indicazioni delle destinazioni d'uso dei singoli locali.

9.I.4.I. - In particolare sulla pianta del piano terreno dovranno essere indicati:

- a) l'ubicazione e la dimensione degli ingressi veicolari, le rampe carrabili con l'indicazione della pendenza e le relative distanze dal filo stradale.
- b) l'eventuale sistemazione degli spazi aperti e loro destinazione d'uso con relative recinzioni.

9.I.5. - Prospetti dell'edificio (scala 1:100) con relativa descrizione dei materiali usati. Nei prospetti dovranno essere indicate le altezze della linea di gronda al piano stradale e i colori dei materiali usati.

9.I.6.- Almeno due sezioni quotate (scala 1:100) che interessino anche gli eventuali spazi aperti (cortili, spiazzi, posteggi, ecc;) e i piani interrati con relative altezze.

9.I.7. - Nelle sezioni e nei prospetti dovranno essere indicati i camini, gli abbaini, gli accessi alla copertura.

9.I.c. - Tavola (scala 1:100) inerenti le reti tecnologiche quali: fognatura domestica, scarico di acque meteoriche, in relazione alle reti tecnologiche pubbliche; eventuali fosse biologiche.

legge 313/74
Art. 9, dislocazio-
e della cameretta
di ispezione.

9.1.9. - Eventuali dettagli architettonici in scala 1:20, con rappresentazione grafica delle eventuali insegne, vetrine, luci, pensiline, ecc. (in scala adeguata).

9.1.10. - Relazione e documentazione relative alle caratteristiche tecnologiche della costruzione e relativi materiali di impiego.

9.1.11. - Calcolo dei parcheggi privati in rapporto alla L. 765/67 art. 16, per edilizia residenziale.

Il calcolo dei parcheggi e del verde pubblico, degli standard primari in genere come da D.M. n° 1444 con l'ubicazione di quelli riferiti e la quantizzazione di quelli monetizzati.

- 9.2. - Il progetto dovrà rispettare le norme di sicurezza prescritte dalla normativa del V.V.F.F., le norme igienico-sanitarie, antinquinamento e per il contenimento dei consumi energetici in riferimento alle leggi vigenti ed essere rispettoso delle norme antisismiche.
- 9.3. - Gli elaborati dovranno essere chiaramente leggibili e recare le indicazioni necessarie a dimostrare che il progetto assicuri il rispetto delle prescrizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
- 9.4. - Gli elaborati di cui ai precedenti commi del presente articolo 9 dovranno essere integrati dagli elementi sottoindicati al fine di consentire la verifica delle prescrizioni del presente regolamento (con riferimento ai requisiti di cui allo art. 52.2. e seguenti) delle leggi Statali e Locali.

- a) rapporti di illuminazione e aerazione
- b) il tipo e le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento secondo quanto previsto dalle norme recate dalla Legge 13 Luglio 1956 n° 615, dal D.P.R. 22 Dicembre 1970 n° 1391, dalla Legge n° 319 e dalla Legge n° 373
- c) il sistema di raccolta delle immondizie domestiche e degli altri rifiuti solidi
- d) la documentazione relativa al contenimento dell'eventuale rumorosità entro i limiti stabiliti dall'art. 66
- e) in caso di laboratori (o comunque di ambienti dove si intenda svolgere attività lavorativa) depositi di materiali, al progetto deve essere allegata dettagliata documentazione sul tipo di attività da svolgere o sul materiale da depositare, precisando le materie prime da impiegare, procedimenti di lavorazione con relative eventuali emissioni, scarti e reflui. si dovrà inoltre indicare il numero di addetti previsto.

9.5. - E facoltà del richiedente di presentare le indicazioni di cui al precedente punto 9.4. dopo l'esame dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia ma prima del rilascio della concessione.

ART. 10 - VALIDITA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - SCALINERA.

- 10.1. - Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
- L.U. II50,
art. 31,
10° comma. Le opere autorizzate con concessione edilizia devono essere iniziate entro un anno dalla notifica dell'avvenuto rilascio della concessione stessa.
- 10.11. - Le opere che pur essendo iniziate nei tempi prescritti dalla legge siano sospese per un periodo superiore ai 6 mesi, potranno essere riprese esclusivamente previo ottenimento di nuova concessione.
- 10.3. - Anche le CCPP devono rispettare i termini temporali stabiliti nella concessione, salvo i disposti della Legge 10/1977 art. 4.
- 10.4. - La concessione è strettamente personale e quindi valida per il solo richiedente al quale è intestata.
La sua validità è di 12 mesi dalla data di emissione della stessa.
- 10.5. - Tutte le opere devono essere ultimate entro tre anni dalla data del rilascio della concessione.
Per ultimate si intende un'opera finita in ogni sua parte, abitabile e/o abitabile.
Proroghe a questo termine sono rilasciabili solo ai sensi della legge e cioè quando:
- a) i lavori non siano stati ultimati per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano intervenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione
- b) i lavori non siano stati ultimati esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive
- c) si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

ART. II - VOLTURA DELLA CONCESSIONE

II.1 La voltura della concessione é ammissibile se non comporta l'utilizzazione frazionata della stessa. Per i termini di validità valgono le stesse norme di cui al precedente art. IO .

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 134 Tel 511030 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Abo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 12 - ANNULLAMENTO - REVOCA - DECADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA .

I2.1. - L'annullamento della concessione può avvenire nei seguenti casi :

I2.1.1. - quando i dati esposti nella domanda e/o il progetto, di cui agli articoli precedenti, non risultino rispettati nella realtà.

I2.1.2. - quando il progetto approvato risulta non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed al presente R.E. , anche se entrati in vigore in periodo successivo al rilascio della concessione, ad eccezione del caso in cui dette opere siano già ed effettivamente incominciate.

In nessun caso l'annullamento della concessione può essere oggetto di sanatoria, salvo il rilascio di una nuova concessione previa ripresentazione del progetto.

I2.2. - La decadenza e la revoca della concessione edilizia, hanno luogo nel caso in cui si attui la inosservanza del precedente art.10 . La decadenza della concessione potrà essere oggetto di sanatoria o per quanto previsto alle lettere a)- b)- c) del precedente art. 10 punto 5, o mediante una nuova domanda di concessione.

La revoca, invece, potrà essere risanata mediante l'osservanza di quei disposti dell'art. 10 la cui mancata ottemperanza aveva portato alla revoca stessa.

Dott. ing. ROCCO JASONE
Via S. Donato 154 al 2° 40127 Bologna
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

12.3. - Il committente Titolare di concessione, il Direttore dei lavori, lo Assuntore dei lavpri, sono responsabili di ogni inosservanza tanto delle norme generali di Legge e Regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione a costruire.

12.4. - Il Sindaco accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 8 della L. 47/85, con ordinanza ingiunge la demolizione a spese del responsabile dello abuso.

art. 7
L. 47/85

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

12.5. - Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo e comunque non oltre i centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco.

art. 12
L. 47/85

Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Nel caso le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito ai sensi della Legge 27 Luglio 1978 n° 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'U.T.E., per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 124 Tel. 511050 40137 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 12 bis - ITER BUCROCRATICO DELLA COMUNICAZIONE

I2.I. bis - la comunicazione con la documentazione di cui all'art. 4 punto 5, é presentata direttamente all' Ufficio Tecnico Comunale che rilascerà un visto di conformità.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 12 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Abo Ingegneri di Bologna n. 1594

18

ART. 13 - ITER BUCROCRATICO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA
CONCESSIONE EDILIZIA - ESAME PREVENTIVO

I3.1 - Esame preventivo: tutti gli interventi di cui agli art. 5 e 6 devono essere sottoposti ad un esame preventivo svolto dall'U.T. Comunale al fine di verificare:

I3.1.1. - la loro conformità rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, se in regime di salvaguardia.

I3.1.2. - il tipo di atto amministrativo necessario per l'intervento proposto (autorizzazioni, segnalazioni, concessioni) .

I3.1.3. - L'idoneità dell'urbanizzazione primaria e secondaria esistente e/o prevista nella zona in rapporto all'intervento proposto.

I3.1.4. - L'idoneità tecnica e tecnologica in conformità alla vigente legislazione.

I3.2. - La commissione Edilizia esamina tutte le domande per le opere soggette a concessione, solo dopo l'esame preventivo dell' U.T. che deve risultare da rapporto scritto.

I3.3. - L'autorizzazione per le opere di cui al precedente art.5 è rilasciata dal Sindaco, dopo il visto dell' Ufficio Tecnico Comunale ed eventualmente sentita la Commissione Edilizia, entro 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

.457/78 art.48

Il silenzio é inteso come approvazione della richiesta. In questo caso il richiedente comunica per lettera raccomandata al Sindaco l'inizio dei lavori.

- I3.4. - Per le opere soggette a concessione la stessa, per le opere di cui al precedente art. 6, viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto entro 60 giorni dalla domanda e dopo aver sottoposto il progetto all'esame della Commissione Edilizia.
- I3.5. - L'eventuale diniego della domanda di concessione verrà comunicato e motivato entro il termine di cui al punto precedente.
- I3.6. - Nel caso in cui divengano necessari documenti complementari a quelli presentati e ulteriori chiarimenti della domanda stessa, il termine stabilito al punto I3.4. decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti richiesti.
- I3.7. - L'obbligo di comunicare l'inizio dei lavori e la fine é assolto mediante comunicazione scritta consegnata a mano all'Ufficio Tecnico Comunale. La comunicazione di inizio lavori andrà corredata con la documentazione tecnica formata da:
- a) visto dei V.V.F.F.
 - b) denuncia delle strutture in C.A. e dei sistemi antisismici adottati.

ART. 14 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI O
DELLE CONCESSIONI - CONCESSIONI ONEROSE E GRATUITE.

I4.1. - L'autorizzazione e la concessione possono essere rilasciate solo se conformi:

I4.1.1. - agli strumenti urbanistici generali vigenti

I4.1.2. - agli strumenti urbanistici attuativi, ove previsti.

I4.1.3. - ove necessario al programma pluriennale di attuazione generale comunale (P.P.A.), o proprio di un certo intervento (P.P.A. di un PEEF, PIP, ecc..) .

I4.2. - Il rilascio della concessione é sottoposto al pagamento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/1977 .

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo relativo al costo di costruzione sono definiti dal Comune con apposita delibera.

I4.3. - Il rilascio della concessione non é sottoposta al pagamento degli oneri nei casi in cui all'art. 9 della Legge 10/1977 e cioè:

a) nelle zone agricole le concessioni per opere non destinate alla residenza, che siano necessarie e strumentali rispetto alla conduzione del fondo e collegate in tutto o in parte alla diretta trasformazione dei prodotti che ne derivano.

- b) nelle zone agricole le concessioni per le opere destinate alla residenza che siano destinate esclusivamente ad abitazioni degli addetti necessari alla conduzione del fondo, nonché ad abitazione dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia purché tale imprenditore sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 della Legge 9.5.1975 n° 153.

L'accertamento di tali requisiti avviene mediante l'esibizione da parte del richiedente la concessione di un attestato rilasciato dalla Commissione Provinciale per la tenuta dell'albo comprovante l'iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli.

- c) nelle zone residenziali e miste le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- d) nelle zone residenziali, industriali e miste le concessioni per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non inferiore al 20 per cento, di edifici a tipologia mono o bifamiliare.
- e) nelle zone residenziali, industriali e miste le concessioni per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei

voluri tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari alle esigenze delle abitazioni.

f) nelle zone residenziali, industriali e miste per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici.

g) nelle zone residenziali, industriali e miste per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate in immobili di proprietà dello Stato, da soggetti aventi titolo, l'onere della concessione è limitato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Per gli interventi da attuarsi nei piani di edilizia economica popolare ex Legge 167/62 l'onere della concessione può essere limitato ai soli oneri di urbanizzazione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Nelle zone residenziali e miste per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che non comportino aumento della superficie di calpestio utile e mutamento della destinazione d'uso, l'onere della concessione può essere limitato al concorso negli oneri di urbanizzazione, previa delibera del Consiglio Comunale a condizione

Dott. ing. ROCCO JASONE
Via S. Donato 124
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

che il concessionario si impegni mediante convenzione od un atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune.

- I4.4. + La concessione e gli elaborati tecnici allegati alla concessione sono visti dall'Ufficiale Sanitario prima che la concessione stessa passi alla firma del Sindaco.
- I4.5. - La concessione deve avere il visto dell'Ufficiale Sanitario ; deve contenere gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere e può contenere l'obbligo di attenersi a determinate modifiche o modalità esecutive del progetto presentato inserite dalla Commissione Edilizia.
- rt.220 T.U.
Leggi Sanitarie
D. 27/7/34
n° 1265
- Inoltre può contenere l'obbligo di completamento delle opere entro un periodo prefissato anche inferiore a quello fissato ai punti precedenti.
- I4.6. - Sia la concessione edilizia che la copia vidimata del progetto, restituite dall'A.C. , dovranno essere tenute nel cantiere appaltato ed esibite agli agenti preposti al controllo dei lavori.

ART. 15 - OSSERVAZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI DIRITTI
DI TERZI .-

15.I. - La concessione per l'esecuzione di opere edilizie costituisce la semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.

Questa non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi a dette leggi sotto la sua responsabilità, restando contestualmente salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Dott. ing. *Rocco Jascione*
Via S. Donato 15 - Tel 511050 - 49 27 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 16 - INTERVENTI DI NUOVA EDILIZIA .

16.1. - Sono da considerarsi interventi di nuova edilizia le nuove edificazioni pubbliche e private, le strutture tecnologiche ed industriali, le opere di urbanizzazione ed ogni manufatto, in sottosuolo e soprasuolo anche non comportante manomissione del suolo stesso, involucri mobili insistenti sul terreno anche se privi di ornaggi fissi, costruzioni leggere anche prefabbricate, tendoni e vetture, arcostati, imbarcazioni e simili non utilizzati come mezzi di trasporto, palloni pressostatici e la ricostruzione ottenuta mediante svuotamento.

16.2. - Alla domanda di concessione edilizia per detti interventi devono essere allegati:

16.2.1. - tutti gli elaborati di cui al precedente art. 9 dal paragrafo 9.1.I. al paragrafo 9.1.II., rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 9.2., 9.3., e 9.4.

16.2.2. - documentazione fotografica relativa alla area o all'immobile oggetto dell'intervento ove ciò sia richiesto dall'A.C. .

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 1 - Tel. 511059 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 17 - INTERVENTI DI EDILIZIA SPERIMENTALE -

- I7.1. - Si definisce edilizia sperimentale quella che introduce nuovi criteri progettuali ed esecutivi riguardanti norme statiche e strutturali, le norme speciali e le norme tecniche.
- I7.2. - Norme statiche e strutturali: si intendono quelle tecnologie o quei materiali che grazie alle nuove capacità intrinseche o alle diverse modalità d'uso possono garantire criteri di sicurezza ed igienicità almeno pari a quelli offerti dai criteri tradizionali dell'edilizia. Il soddisfacimento della sicurezza e della igienicità dovranno essere opportunamente comprovate da documenti e relazioni ufficiali dichiaranti la possibilità in tal senso di strutture e materiali che soddisfino comunque le vigenti previsioni di legge al riguardo.
- I7.3. - Norme sociali: si intendono quelle che possono portare ad un mutamento radicale della distribuzione tipologica degli alloggi o di costruzioni non residenziali, sempre garantendo identici criteri di sicurezza, igienicità e agibilità dei medesimi.
- I7.4. - Norme tecniche: si intendono quelle che mediante diverse soluzioni comportino un diverso sfruttamento dello spazio, in volume o in area, l'adozione di diversi coefficienti illuminotecnici, acustici, igienici, purchè accompagnate da opportuna relazione comprovante un effettivo studio del problema di un nuovo tipo di abitazione.

- I7.5. - Gli edifici sperimentali destinati ad essere occupati da persone, che non siano temporaneamente gli sperimentatori, sono soggetti a concessione edilizia nonché alle previsioni del P.R.G. vigente e delle ulteriori prescrizioni cautelativa che la A.C. riterrà opportune?
- I7.6. - Per gli interventi di edilizia sperimentale il parere della Commissione Edilizia sarà integrato da quello di tecnici professionisti (Architetti Avvocati) che determinerà il grado di idoneità dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze locali ed alle prescrizioni di legge.
- I7.7. - Nei casi in cui al precedente comma I7.5. devono essere corrisposti i relativi oneri di urbanizzazione.
- I7.8. - La discussione dei progetti di edilizia sperimentale da parte della Commissione Edilizia dovrà avvenire obbligatoriamente alla presenza del progettista.
- I7.9. - Tutte le spese riguardanti la richiesta di prove di laboratorio o simili e la consulenza per la Commissione Edilizia sono a totale carico dei richiedenti.
- I7.10. - Per la concessione di opere di edilizia sperimentale può essere richiesto il progetto, come stabilito dall'art. 7.
- I7.11. - Alla domanda di concessione edilizia per detti

interventi devono essere allegati:

I7.II.1. - Tutti gli elaborati di cui al precedente art. 9 dal paragrafo 9.I.I. al 9.I.II., rispondenti alle caratteristiche previste ai paragrafi 9.2., 9.3. e 9.4. .

I7.II.2. - Gli elaborati prescritti ai precedenti art. I7.2. e I7.4. .

I7.II.3. - Documentazione fotografica relativa alla area oggetto dell'intervento ove ciò sia richiesto dall'A.C. .

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 134 Tel 511050 - 41121 BOLOGNA
Iscritto all'A.O. Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. I - INTERVENTI DI RESTAURO.

- I8.1. - Sono da considerarsi interventi di restauro quelli tendenti alla conservazione strutturale e formale ed anche alla valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi dell'opera interessata, nonché al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di eventuali superfetazioni non conformi al carattere storico della costruzione è comunque nel caso di superfetazioni posteriori al 1940.
- I8.2. - Sono compatibili con il restauro gli interventi atti al soddisfacimento di esigenze igienico/sanitarie e di abitabilità ma sempre salvaguardando sia internamente che esternamente l'aspetto tipologico e strutturale dell'edificio. In particolare per gli interventi di restauro sono prescritti:
- a) il massimo rispetto staticamente possibile delle orditure strutturali verticali ed orizzontali;
 - b) il rispetto di ogni elemento architettonicamente rilevante come:
 - facciate, navicellazioni, ambienti particolari;
 - c) la conservazione di elementi architettonici e decorativi, come:
 - fontane, scenari, fontali, cattedre, lapidi, ecc. ;
 - d) la conservazione integrale delle aree destinate a giardini e spazi verdi con il mantenimento delle piantumazioni di alto fusto esistenti e delle navicellazioni tradizionali;

o) l'eliminazione delle superintestazioni e trasformazioni estranee alla logica dell'edificio.

- I8.3. - Il restauro non comporta per sua natura, aumento di superfici utili di calpestio, escluso il caso in cui esso sia ottenuto con la demolizione di tramezzii aggiuriti; può altrimenti ammettere il cambiamento di destinazione d'uso qualora esso sia compatibile con gli strumenti e la normativa urbanistica vigente oltre che con il carattere storico-architettonico dell'opera. In particolare il restauro non ammette:
- a) le alterazioni delle coperture e dei profili;
 - b) l'aumento dei volumi, salvo che per esigenze connesse ai volumi tecnici;
 - c) l'occupazione delle partiture di facciate;
 - d) l'occupazioni di superficie (anche se con costruzioni smontabili) degli spazi liberi dei cortili e dei giardini;
 - e) l'asfaltatura o bitumatura di pavimentazioni attualmente in pietra, acciottolato od altro materiale caratteristico e/o filtrante.
- I8.4. - Nel caso in cui all'art. I8.3. lettere a,b,c,d,e, cade il beneficio di concessione gratuita introdotto dall'art. 9 della Legge 10/77 .
- I8.5. - Alla domanda di concessione per gli interventi di restauro devono essere allegati i seguenti elaborati:

Dott. ing. ROCCO VASCONE
Via S. Donato 55 - Tel. 5110500 - 49127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1384

- 18.5.1. - Tutti quelli di cui all'art. 9 del paragrafo 9.I.I. al 9.I.II. con la sostituzione degli elaborati in scala 1/100 con elaborati in scala 1:50. Gli elaborati previsti dall'art. 9.I.9. sono obbligatori.
- 18.5.2. - Rilievo storico-critico dello stato di fatto con l'indicazione precisa (scala 1:50) delle eventuali superfetazioni relative a tutti i piani dell'edificio, anche a quelli non abitabili, alla copertura, ai volumi tecnici, nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, decorazioni, ecc.) .
- 18.5.3. - Allegati grafici con relativa documentazione storica delle parti artisticamente significative, siano queste interne od esterne (scala 1:20).
- 18.5.4. - Documentazione fotografica dettagliata.
- 18.5.5. - lettura filologica della costruzione.
- 18.5.6. - Computo metrico estimativo dei lavori previsti.
- 18.5.7. - E' in facoltà della C.E. richiedere altri elaborati integrativi, quali:
- a) relazione con le indicazioni delle operazioni che si intendono fare a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione e destinazione d'uso dei vari piani
 - b) sezione schematica trasversale alle sedi stradali e profilo altimetrico longitudinale del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti nella scala 1:200 completamente quotati

- c) rilievo del verde (con indicazioni delle assenze e relative dimensioni) e di ogni altro elemento esterno qualificante (muri, esedre, fontane, dislivelli, pavimentazioni)
- d) dati stereometrici relativi allo stato di fatto e di progetto
- e) eventuale documentazione storica e stereografica con planimetrie, stampe, rilievi antichi per gli immobili oggetto d'intervento
- f) eventuale rilievo stratigrafico storico-cronologico delle varie strutture dal sotteraneo al sottotetto (alla copertura) con l'indicazione dei materiali costruttivi delle varie strutture, del tipo ed epoca della loro lavorazione e del tipo di terreno.

ART. 19 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.

19.1. - Si intendono quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

19.2. - Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, l'apertura di nuove finestre in facciata, ^{*}l'aumento della volumetria all'interno della scatola muraria dell'edificio ma senza aumentare il numero dei piani e l'aumento della superficie di calpestio derivante da una ridistribuzione interna.

** in allineamento di quelle esistenti, compatibilmente con le norme della legge 64/74 e D.M. 24.1.86 e per gli interessi dei terzi,*

19.3. - Per gli interventi di cui al precedente punto 19.2. valgono le norme di cui all'art. 9 della Legge n° 10/77 lettera b.

19.4. - Alla domanda di concessione edilizia per interventi riguardanti l'intero edificio o sue parti devono essere allegati i seguenti elaborati:

19.4.1. - tutti quelli di cui al precedente art. 9 del paragrafo 9.1.1. al 9.1.11. con la

Per la trascrizione in rosso approvata con delibera cons. loc. N° 3 del 22.1.1988

SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico De Cristoforo)



IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannetta)

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 134 10135 00123 Roma
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

indicazione, nei grafici di progetto (piano, sezioni, prospetti), di tutte le caratteristiche dimensionali e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di isolamento dell'edificio. (D.P.R. 23/5/77 n° 1052) .

I9.4.2. - Documentazione derivante da accertamenti di laboratorio che attesti che i componenti da impiegare nella costruzione che contengono materiali isolanti, ovvero i materiali isolanti da impiegare ⁱⁿ vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in relazione al loro inserimento nelle strutture ed al tipo e destinazione dell'edificio.

I9.4.3. - Documentazione fotografica a colori ove richiesto dalla A.C.

I9.4.4. - Documentazione che attesti il miglior rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia di sicurezza statica qualora le operazioni richieste tocchino parti strutturali degli edifici.

I9.5. - Quando il risanamento riguarda un singolo alloggio è sufficiente la seguente documentazione:

I9.5.1. - Planimetria scala 1:200 dell'edificio interessato e delle zone contermini.

I9.5.2. - Pianta in scala 1:100 dello stato di fatto e della trasformazione proposta.

I9.5.3. - Prospetti e sezioni scala 1:100 dello stato di fatto e delle trasformazioni proposte.

I9.5.4. - Descrizione delle opere che si intendono eseguire e loro conformità al presente regolamento.

I9.5.5. - Documentazione fotografica a colori delle parti esterne inerenti le unità di intervento.

I9.6. - Per gli interventi di cui ai precedenti punti I9.4. e I9.5. valgono le disposizioni di cui all'art. 9 paragrafi 9.2. ,9.3. , 9.4. .

ART. 20 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.

20.1. - Comprendono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

.457 art. 31. Non sono da considerarsi come interventi di ristrutturazione gli interventi di ricostruzione ottenuti mediante lo svuotamento e di cui allo art. 16 paragrafo I .

20.2. - La ristrutturazione degli edifici comprende le seguenti opere:

20.2.1. - Miglioramento dei servizi tecnologici.

20.2.2. - Modifiche del taglio degli alloggi o delle unità immobiliari.

20.2.3. - Variazione della destinazione d'uso dell'edificio o di parte di esso, sempre se consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

20.2.4. - Adeguamenti in funzione di mutamenti nei processi tecnologici produttivi.

20.3. - Alla domanda di concessione per interventi riguardanti l'interno edificio o sue parti devono essere allegati i seguenti elaborati:

Dott. ing. ROCCO JASCIONE
Via S. Denaro 134 Tel. 581000 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

20.3.1. - Tutti quelli di cui all'art. 9 dal paragrafo 9.1.I. al 9.1.II. integrati da quelli previsti dall'art. 19.4.1., 19.4.2., 19.4.3. .

20.3.2. - La documentazione comprovante il rispetto delle leggi inerenti la sicurezza statica degli edifici, quando l'intervento di cui si richiede la concessione riguarda parti strutturali dell'edificio.

20.4. - Quando la ristrutturazione riguarda un singolo alloggio è prevista la documentazione di cui al precedente art. 19.5. .

20.5. - Per gli interventi di cui ai precedenti punti 20.3. e 20.4. valgono le disposizioni di cui all'art. 9 paragrafi 9.2., 9.3. , 9.4. .

ART. 21 - INTERVENTI PER OPERE MINORI.

21.1. - Sono considerate opere minori:

21.1.1. - distintivi urbani, cioè quegli oggetti che per il significato figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione dell'ambiente urbano.

21.1.2. - Segnaletica: si intendono i quadri iconici, ovvero oggetti riconoscibili attraverso lettere dell'alfabeto o figure convenzionali.

21.1.3. - Decorazione e pitture murali in superficie e in rilievo, tendoni.

21.1.4. - Illuminazione dirette o indirette di edifici.

21.1.5. - Cartellonistica, sia murale che a struttura autoportante.

21.1.6. - Insegne commerciali, mezzi pubblicitari e targhe professionali.

21.1.7. - Chioschi e piccoli padiglioni, capelle funerarie.

21.2. - Alla domanda di autorizzazione relativa agli interventi per opere minori dovranno essere allegati elaborati che indichino:

21.2.1. - L'esatta ubicazione, la dimensione, le caratteristiche figurative e funzionali, in relazione alle conseguenze che l'intervento potrebbe avere in rapporto all'ambiente, alla viabilità urbana, al traf-

48
fico sia pubblico che privato.

2I.2.2. - Descrizione dei materiali usati.

- 2I.3. - Per gli interventi pubblici riguardanti la segnaletica stradale, valgono le prescrizioni di cui all'art. 2I.2. . Inoltre la segnaletica deve essere contenuta entro spazi per essa destinati in sede di progettazione e non deve alterare la struttura architettonica delle costruzioni.
- 2I.4. - Non sono ammesse scritte a vernice dipinte sui muri, mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari (asportabili) su pareti cieche.
- 2I.5. - Per le opere di cui al paragrafo 2I.I.6. sarà necessario allegare il visto dell'organo competente (ordine professionale, camera di commercio, ecc.) che autorizzi l'attività o comunque documenti comprovanti l'abilitazione all'esercizio dell'attività stessa.
- 2I.6. - Per le opere di cui al paragrafo 2I.I.3. e 2I.I.7. è prevista la seguente documentazione:
- 2I.6.1. - Planimetria scala 1:200 con la posizione dell'opera.
- 2I.6.2. - Pianta, prospetto, sezione in scala 1:50 - 1:20 - 1:10 sufficienti per identificare figurativamente l'opera.

ART 22 - INTERVENTI PER SPAZI APERTI.

22.I. - Alla domanda di autorizzazione relativa agli interventi su spazi aperti si devono allegare i seguenti elaborati:

22.I.1. - Planimetria in scala 1:500 che permettano la visualizzazione e la collocazione degli stessi nel contesto urbano, considerando anche le eventuali adiacenze sistemate a verde.

22.I.2. - Planimetrie e sezioni in scala 1:200 relative al progetto comprese le costruzioni, l'alberatura con l'indicazione delle essenze che saranno utilizzate.

22.I.3. - Progetti esecutivi delle eventuali parti costruite.

22.I.4. - Relazione tecnico-botanica (eventualmente ove richiesta) .

ART. 23 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE.

- 23.1. - Alla domanda di concessione per interventi di demolizione si devono allegare i seguenti elaborati:
- 23.1.1. - Planimetrie con relative quote, scala 1:500 .
- 23.1.2. - Quadro d'insieme della zona circostante composto da:
- a) planimetria della zona in scala 1:2000
 - b) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente
 - c) eventuale piano particolareggiato esecutivo
- 23.1.3. - Pianta e sezioni del fabbricato in scala 1:100 con l'indicazione in giallo delle parti da demolire
- 23.1.4. - Documentazione fotografica.
- 23.1.5. - rilievo e descrizione della zona adiacente la costruzione.
- 23.1.6. - Relazione sottoscritta dal direttore dei lavori sulle modalità di esecuzione della opera di demolizione.
- 23.2. - Qualora riguardino la stessa area o gli stessi immobili, la concessione di demolizione e di nuova costruzione sono associabili in unica domanda.

UNIFAMILIARI: DEFINIZIONI

23.1.bis

- Ingresso che per nuova costruzione si intende un edificio funzionalmente ed architettonicamente indipendente da edifici circostanti già esistenti e da essi da norma distaccato secondo i disposti delle vigenti N.T.A., conseguentemente per ampliamento di edificio esistente deve intendersi, nel rispetto delle N.T.A. e del presente R.E., una espansione in orizzontale e/o verticale che, non superando il volume già edificato, abbia lo scopo di migliorare la funzionalità dell'esistente, mantenendo con esso vincoli di continuità architettonica, tipologica e di destinazione d'uso; mentre per sopralzo di edificio esistente si intende una particolare specie di ampliamento, caratterizzata da una espansione che, sviluppandosi in verticale, interessa, per una altezza corrispondente ad un solo piano regolamentare, tutto o in parte l'edificio esistente.

23.2.bis

- Si definisce lotto di completamento un semplice appezzamento di terreno di dimensioni modeste sul quale venga edificato un solo edificio, che si trovi in una zona almeno parzialmente dotata di urbanizzazione primaria e già dotata di sufficienti opere di urbanizzazione secondaria.

23.3.bis

- Si definisce edificio unifamiliare ogni costruzione corrispondente alle sottocitate tipologie:
a) case unifamiliari isolate o binate a 1 o 2 piani fuori terra
b) ville unifamiliari isolate con non più di 2 piani fuori terra.

ART. 23 tris - CONCESSIONI EDILIZIE SINGOLE E INERENTI ONERI.

23.I. tris - Tutte le edificazioni su lotti di completamento, così come definiti nel precedente art. 23 bis, e tutti gli interventi descritti negli art. precedenti per i quali sia richiesta la concessione, sono, ai sensi dell'art. 31 della Legge Urbanistica 8/42 n° 1150, soggetti al rilascio di concessione edilizia singola per la quale valgono le prescrizioni dettate dai precedenti art. da 6 a 14. Qualora la edificazione presupponga l'esecuzione di opere di completamento all'urbanizzazione primaria e non sia prevista l'attuazione della stessa da parte del comune nell'anno successivo al rilascio della concessione edilizia, la stessa concessione per edifici singoli anche non residenziali; non compresi in piani particolareggiati o in piani di lottizzazione così come definiti ai successivi art., sarà rilasciata previa stipulazione da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 31 della Legge Urbanistica n° 1150, di un impegno di attuare le opere stesse contemporaneamente alla costruzione oggetto di concessione. Qualora l'A.C. lo ritenga opportuno, queste opere potranno essere monetizzate. Anche in questo caso il richiedente la concessione dovrà contribuire al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria mediante il pagamento della quota parte relativa a queste voci nella misura prevista dall'Amministrazione Comunale a seconda delle singole categorie edilizie.

23.2. tris
9/64 n° 847

- Il tipo e l'entità delle opere di urbanizzazione primaria indispensabili così come indicate nell'art.4 della legge 29.9.1964 n. 847 sono:

23.2.1. tris - strade:

sistemazione delle strade esistenti e realizzazione delle strade occorrenti al collegamento della rete viaria esistente e comunque per una lunghezza non inferiore al fronte del lotto ed in conformità allo strumento urbanistico vigente.

La larghezza delle strade di norma non potrà essere inferiore ai m. 8,00. Ampiezze minori sono consentite per sensi unici e per strade senza uscita.

23.2.2. tris - parcheggi:

in aggiunta a quelli di uso privato di cui all'art. 18 della legge 6.8.1957 N.865 pari a 5 mq/80 mc. dovranno essere realizzati o monetizzati parcheggi di uso pubblico in misura non inferiore a mq.2,5 per ogni 80 mc. residenziali di costruzione fuori terra, situati nella vicinanza della sede stradale e facilmente

Dott. ing. ROCCO JASCONI

Via S. Donato 154 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA

Inscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n° 1594

irrinunciabili da questa (qualora
reperiti in luogo). Per gli edi-
fici a carattere commerciale e
direzionale a 100 mq. di superfi-
cie lorda di pavimento devono
corrispondere 30 mq. di spazio,
escluse le sedi viarie, di cui la
metà destinata a parcheggio per
uso pubblico (art. 5 punto 2 D.M.
2.4. 1968 n° 1444).

Il Comune valuterà caso per caso
la possibilità di concedere che
gli spazi per parcheggi ad uso
pubblico possano essere eventual-
mente ricavati anche nelle fasce
inedificabili di rispetto stradale
previsto dallo strumento urbanis-
tico vigente, e che a discrezione
dell'A.C. possano essere monetiz-
zati parzialmente o totalmente;

23.2.3. tris- fognature:

realizzazione di una tubazione di
dimensioni tali da consentire lo
scarico delle acque, derivanti dal
fabbricato, nei collettori comunali;

23.2.4. tris- rete idrica:

allacciamento alla rete degli ac-
quedotti;

23.2.5. tris- rete distribuzione gas:

Dott. ing. ROCCO VASCONI
Via S. Donato 154 Tel. 511050 - 511051 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

allacciamento rete gas;

23.2.6. tris - rete distribuzione energia elettrica:
allacciamento alla rete di distribuzione;

23.2.7. tris - pubblica illuminazione:
realizzazione su tutta la strada per
una lunghezza non inferiore al fronte
di proprietà;

23.2.8. tris - verde attrezzato:
per verde attrezzato si intende quello
esistente o di progetto con piantumazioni
e prato, vialetti pedonali, aiuole, che
insiste su lotti edificabili o, nelle
immediate vicinanze di questi, in zona
omogenea F I standards primari.

Tali spazi dovranno essere di forma reg-
olare, raggruppiabili fra loro ed effet-
tivamente utilizzabili dagli abitanti
locali e, ove possibile da tutti i resi-
denti nel comune.

Comunque anche tutto lo spazio libero
dell'intero lotto non occupato dalle
costruzioni, detratti i parcheggi es-
terni alla costruzione, i passaggi carrai
e le zone riservate alle attività ricrea-
tive, dovrà essere destinato a verde pri-
vato ed opportunamente piantumato.

23.3. tris - La realizzazione delle opere di urbanizzazione pri-
maria mancanti, dovrà essere effettuata di norma
dal proprietario costruttore contemporaneamente al
sorgere della costruzione, con caratteristiche tecniche

analoghe a quelle delle corrispondenti opere realizzate dal Comune o secondo le prescrizioni che lo stesso Comune detterà in merito.

- 23.4. tris - Per quanto riguarda ciascuna voce di cui al presente art. 23 tris paragrafo I.8., il Comune potrà sostituirsi in tutto o in parte al privato nella realizzazione di un'opera completa di più vasto interesse; richiederà in questo caso al privato stesso l'anticipo della somma di sua pertinenza. La relativa previsione di spesa sarà inserita nel bilancio di previsione del Comune per l'anno successivo. Resteranno comunque invariati gli obblighi del proprietario per la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione.
- 23.5. tris - La gestione e la manutenzione delle opere realizzate come al presente art. 23 tris paragrafo 2 saranno a completo carico del Comune nel caso che le stesse siano di uso pubblico, in caso contrario saranno invece a carico dei singoli privati.
- 23.6. tris - Per le aree oggetto di concessione edilizia singola ed inserite nel Programma triennale di Attuazione la domanda di concessione andrà presentata almeno 6 mesi prima della data di scadenza dello stesso. La validità del presente comma è limitato al caso in cui il Comune sia dotato o si doti di un P.F.A.

Parte IIIa

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 571050-40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 21 - FUNZIONI E CONTENUTO.

Si definisce Piano di Lottizzazione (di seguito indicato brevemente come P.L.) un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata ~~di qualsiasi dimensione~~ promosso in conformità ed in attuazione del vigente P.R.G. che preveda la realizzazione di una pluralità di edifici su una zona ampia e la cui realizzazione comporti la necessità attuale o futura per il comune (o per i privati) di costruire o/o potenziare opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di pubblici servizi.

*Per le fusioni in rosso approvate con
delibera consiliare N. 3 del 22.1.1988*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico De Cristofaro)



IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannetta)



Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 541050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 25 - REFERIMENTI DEBELLEVI.

- 25.1. - I Piani di Lottizzazione così come definiti al precedente articolo 24 sono regolati dai paragrafi che seguono.
- 25.2. - In presenza di uno strumento urbanistico attuativo generale, la lottizzazione di terreno o l'apertura di nuove strade, potrà essere autorizzata dal Comune, dopo l'intervenuta approvazione dello stesso a norma di legge e dopo aver ottenuto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti, dove del caso. Ciò naturalmente se la lottizzazione o parte di essa sia inserita nel P.P.A. come da art. 13 della legge 28.1.1977 n. 10. Tale autorizzazione potrà essere accordata quando la lottizzazione e la formazione di strade private, a giudizio insindacabile del Comune:
- a) prevedano una rete viaria razionalmente inseribile nelle maglie stradali del programma stesso;
 - b) rispettino le prescrizioni stabilite da qualunque strumento urbanistico in vigore;
 - c) contemplino gli allineamenti e le altezze massime degli erigendi edifici rispondenti a criteri estetici ed urbanistici adeguati all'ambiente ed alle caratteristiche del quartiere;
 - d) siano comunque osservate le prescrizioni dettate dall'art. 28 della legge urbanistica

17/8/1942 n° II 50 e successive modifiche, nonché le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, dello strumento urbanistico generale vigente.

- 25.3. - In particolare, per i terreni in cui sia espressamente prevista dallo strumento urbanistico in vigore la lottizzazione e per quelli che non siano già collegati con strade previste dallo strumento urbanistico e già attuate o in corso di attuazione dal Comune con i relativi servizi, nessuna costruzione potrà essere effettuata se non previa ed espressa approvazione, da parte del Comune, del piano di lottizzazione stesso, secondo le norme dettate dal presente Regolamento Edilizio.

ART. 25 - RAFFORTI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI.

- 25.1. - La Legge n° 10/77 comprime di fatto il ruolo dei P.L. in quanto il P.R.G. e i P.d.F. ora non costituiscono più lo schema di riferimento di una programmazione sostanzialmente privata dello sviluppo del territorio, che aveva nei P.L. il suo principale strumento, ma divengono il quadro di riferimento di una programmazione di detto sviluppo.
- 25.2. - I P.L. potranno essere attuativi nel caso in cui le aree ad essi interessate rientrino nei programmi poliennali di attuazione se previsti dal Comune.
- 25.3. - L'esistenza di un eventuale P.P.A. non comporta la possibilità di non osservare l'applicazione dell'art.28 della L.U.N. n° 1150/42 e successive modifiche, né di superare l'obbligo di un preventivo P.L. ove eventualmente prescritto dalla strumento urbanistico quadro (P.R.G. - P.d.F.) .
- 25.4. - La domanda di concessione relativa a piani di lottizzazione o ai suoi comparti, dovrà essere presentata almeno 12 mesi prima dello scadere del P.P.A. qualora il comune ne sia munito.

Dott. ing. **ROCCO MASCO**
Via S. Donato 14 Tel. 511050 40127 BORDOLIA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n° 594

ART. 27- - NORMATIVA ED OPERI PER I F.L.

27.1. - Il F.L. dovrà essere convenzionata con il Comune prima della edificazione, mediante atto pubblico, da stipulare con il lottizzante, che dovrà contenere quanto previsto al successivo art. 28.

27.2. - Elaborati aggiuntivi:

27.2.1. - il lottizzante^e altresì obbligato alla presentazione di copie autentiche di eventuali atti relativi a convenzioni, servitù o vincoli gravanti sulla proprietà ed operanti agli effetti edificatori, o di eventuali titoli e diritti reali su fondo altrui dei quali è prevista la utilizzazione.

27.2.2. - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la motivata necessità ai fini della completa valutazione del progetto, di richiedere una più ampia documentazione.

27.2.3. - Quando sono da prevedere opere straordinarie per la esecuzione di parti interraste o seminteraste, dovranno essere eventualmente presentate piante e sezioni fondamentali in scala 1:100 delle fondazioni del fabbricato corredate da relazione tecnica e idrogeologica e dalla dimostrazione del rispetto dei disposti delle legislazioni vigenti in materia di sicurezza statica.

27.2.4. - Quando trattasi di interventi di cui all'art. 28 dovranno essere presentati tutti gli elaborati ritenuti idonei, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare il vic-

no rispetto delle norme richiamate nello
art. stesso.

27.2.5. - Nel caso di industrie, laboratori, artigianali,
depositi, ecc., fatte salve le speciali pres-
crizioni ed autorizzazioni previste nelle leg-
gi o regolamenti, dovrà essere allegata deta-
tagliata relazione indicante l'attività che
si intende esercitare e una relazione sullo
sviluppo industriale/artigianale previsto.
Gli elaborati dovranno altresì comprendere
una descrizione esatta dell'ambiente circos-
tante e interessato dall'insediamento.
Dovrà, infine, essere allegata la documen-
tazione richiesta dalle norme vigenti in ma-
teria di scarichi delle acque di rifiuto e di
inquinamento atmosferico.

L. 10/5/73
n° 319

27.2.5. - Nessuna concessione edilizia per insedia-
menti o ampliamenti industriali potrà essere
concessa in difetto di indicazione ed impeg-
no circa il consumo dell'acqua globale e giorna-
liero.

Compatibilmente col tipo di industria o di
servizio, l'Autorità Comunale potrà imporre
la massima percentuale di acqua da avviarsi
agli scarichi ed impegnare l'impresa al ri-
ciclo del restante quantitativo.

27.2.7. - Vale altresì quant'altro stabilito dal suc-
cessivo art. 28.

ART. 28 - PER EROGRANDO - FEDERAZIONE.

28.I. - La domanda di autorizzazione per i P.L. deve essere corredata dai seguenti documenti:

28.I.1. - Estratto di P.F.A., se il comune ne è dotato, di cui alla Legge 28/1/77 n° 10 e successive norme di attuazione, per la parte eventualmente interessata dal P.L..

28.I.2. - Relazione circa i caratteri e l'entità dello intervento.

28.I.3. - Schema di convenzione che, fermi restando i contenuti, indicati ai punti 3 e 4 dell'art. 28, 5° comma, della Legge 17/8/42 n° 1150, modificate dall'art. 8 della Legge 5/3/57 n° 765 deve prevedere:

I) la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nell'art. 4 della Legge 29/9/64 n° 847, nonché la cessione gratuita dell'area necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie nella misura richiesta dal D.M. n° 1444 del 2/4/68, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nel comune prevedano misure più elevate; qualora la acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che

all'atto della stipula i lottizzanti
corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

- 2) ~~La~~ realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici, le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per l'urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della legge dovrà essere corrisposta la differenza: al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, in alternativa alla realizzazione diretta dell'opera, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerente alla lottizzazione nonché alla entità e alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale inerente agli stessi.
- 3) I termini non superiori ai 10 anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo.
- 4) Congrua garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla con-

67
venzione.

5) L'assunzione di specifica impegnativa volumetrica.

6) Quant'altro convenuto con l'A.C.

28.I.4.- Stralcio del piano urbanistico generale vigente e delle relative N.T.A., con la individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del piano vigente.

28.I.5.- Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel P.L.

28.I.6.- Planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1:500 della zona interessata dal P.L. con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, delle presenze naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica o di altri eventuali vincoli.

28.I.7.- Relazione geologica particolareggiata delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

28.I.8.- Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al Comune, con indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere, nonché con l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione,

della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda prevista di pavimento per ciascuna costruzione od impianto destinati ad usi diversi nell'ambito della volumetria e superficie complessiva di piano.

28.1.9.- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativa alle strade ed agli impianti tecnologici.

28.2. - Oltre alla documentazione richiesta al comma precedente, nel caso di:

- a) piani attuativi e piani di recupero relativi a insediamenti di qualsiasi dimensione, allorché interessino anche parzialmente aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 6 della legge 29/6/39 n° 1497;
- b) piani attuativi relativi a parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2 lettera a) del D.M. Lavori Pubblici 2/8/56 n° 1441, ad esclusione dei piani di recupero;
- c) piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro di parchi o riserve naturali già delimitati per legge nazionale o regionale,

dove prevedersi la seguente documentazione integrativa:

28.2.1. - progetti di piani relativi ad aree libere:

- planimetria dello stato di fatto aggiornata e dotata delle curve di

livello, almeno in scala 1:2000 del territorio circostante, per una estensione che consenta di verificare la congruità dell'intervento col contesto;

- raffigurazione fotografica a colori che documenti panoramicamente da più punti di vista sia le caratteristiche naturali e ambientali della area che i rapporti paesaggistici che intercorrono tra l'area ed il territorio circostante;
- progetto urbanistico/architettonico relativo a tutte le opere sia pubbliche che private previste nell'area e comprendente i singoli edifici con la indicazione delle linee di gronda, delle coperture e relative pendenze, le strade, la pubblica illuminazione, la sistemazione, piantumazione, pavimentazione degli spazi scoperti, gli accessi, i parcheggi e relative rampe, con l'indicazione delle caratteristiche architettoniche, strutturali, tipologiche e di destinazione d'uso. Tale progetto dovrà essere corredato da planimetria, profili e prospetti di insieme e deve comunque essere redatto in scala adeguata, almeno ad 1:200.

28.2.2. - Progetti di piani relativi a parti di territorio comprendenti edifici esistenti:

- documentazione di cui al precedente punto 28.2.1. che, per quanto riguarda la documentazione fotografica, deve essere tale da consentire una valutazione di insieme delle caratteristiche architettoniche;

- planimetria con dotazione e destinazione d'uso degli edifici insistenti sulla area oggetto dell'intervento e di quelli in relazione visiva con la stessa, corredata, ove necessario, da una descrizio-

70
na interattiva concernente le caratteristiche storiche, architettoniche e di uso originario dei singoli edifici.

28.3. - Oltre a quello previsto dal punto 28.1.6. il progetto planivolumetrico deve contenere:

- 28.3.1. - l'esatta indicazione delle aree destinate all'urbanizzazione primaria suddivise in strade e piazze, parcheggi, verde attrezzato al servizio delle abitazioni;
- 28.3.2. - l'esatta ubicazione delle aree destinate all'urbanizzazione secondaria, quali quelle per asili nido, scuole, mercati di quartiere, impianti sportivi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, verde attrezzato di quartiere;
- 28.3.3. - la rete delle infrastrutture primarie e dei servizi tecnologici, con indicati gli allacciamenti agli impianti esistenti o previsti;
- 28.3.4. - la dimensione e l'altezza degli edifici previsti e la loro destinazione d'uso per piano;
- 28.3.5. - eventuali utilizzazioni in sottosuolo, con la localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;
- 28.3.6. - sezioni e prospetti;

28.4. - Copia della documentazione tecnica di cui al precedente punto 28.3.10. dovrà, a cura dello interessato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione o autorizzazione, alla Provincia o al Consorzio o agli Enti funzionalmente equiparati



competenti per il controllo degli scarichi. Le formalità previste dai precedenti commi dovranno essere osservate anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di insediamenti produttivi già esistenti. Alla responsabilità del proprietario o del superficiario si sostituisce quella del locatario o di qualunque altro avente causa a titolo particolare nella disponibilità dell'area, che abbia assunto in proprio, con identiche formalità, gli obblighi previsti dal precedente comma 28.3.II, dandone comunicazione agli Enti competenti per il controllo. Sono soggetti alle disposizioni del presente e del precedente punto anche gli insediamenti abitativi che scaricano in corsi d'acqua superficiali sul suolo o nel sottosuolo.

28.5. - Possono essere autorizzate, in sede di rilascio della concessione, variazioni delle previsioni, sempre che dette variazioni non comportino cambiamenti riguardo:

a) alla destinazione d'uso o all'altezza massima degli edifici e non alterino il rapporto di copertura del suolo e di occupazione del sottosuolo o la volumetria complessiva ovvero non modifichino il rapporto fra aree destinate alla edificazione ed aree destinate ad uso pubblico. Ogni altra variante dovrà essere inquadrata in un nuovo assetto planivolumetrico generale che tenga conto di quanto già realizzato.

28.5.

In sostituzione della planimetria dello stato di fatto di cui al precedente punto 28.I.6. può essere presentato un rilievo topografico o aerofotogrammetrico quotato dell'area con l'indicazione

72
del piano di spiccato delle costruzioni pre-
viste.

Dott. Ing. ROCCO MASCONI
Via S. Donato 134 Tel. 011050 49127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

73

ART. 29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI
E DEI LORO STANDARDS NELLE LOTTIZZAZIONI IN ZONA
RESIDENZIALE, PRODUTTIVE ECC...

29.1. - Per gli interventi di edilizia abitativa, in caso di cessione di queste aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poichè queste aree sono da porsi in relazione al numero di abitanti insediabili, il numero di detti abitanti sarà ottenuto dividendo la cubatura residenziale complessiva da realizzarsi su ogni singola lottizzazione per il coefficiente 80.

29.1.1. - Salvo quanto già dettagliatamente specificato dal presente regolamento in merito alle opere di urbanizzazione primaria, il concessionario dovrà eseguire o pagare al Comune in via anticipata la quota relativa alle opere di urbanizzazione primaria precisate all'art. 4 della Legge 29.9.1964 n° 847 I° comma e cederà gratuitamente al Comune entro i termini prestabiliti, le aree per i parcheggi ad uso pubblico, nella misura di 2,5 mq ogni 80 mc

e per il verde attrezzato ad uso pubblico, nella misura minima di 9 mq ogni 80 mc. Detti parametri valgono nel caso che la destinazione d'uso degli immobili oggetto dell'intervento sia totalmente residenziale, mentre nel caso l'intervento preveda destinazioni d'uso parziale di tipo commerciale o direzionale può essere elevato a 100 mc come da D.M. n° 1444 del 1968.

7
It. Ing. **BOCCALASCONI**
S. Donato 134 Tel 511053 - 43127 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

29.2. - Nel caso di edilizia alberghiera, indipendentemente dalla categoria, ogni immobile dovrà prevedere uno

standard di parcheggio di mc 10 ogni 100 mc di costruzione. Nel caso in cui il concessionario esegua direttamente le opere di cui al precedente paragrafo 1 ed al paragrafo 2, dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni comunali, presentando i relativi progetti esecutivi ed osservando

le prescrizioni che il Comune riterrà di dettare in merito. I termini per l'esecuzione di dette opere verranno precisate nella convenzione, tenendo presente l'esigenza che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sia contemporanea al sorgere delle singole costruzioni. I restanti 7,5 mc/abitante, ovvero ogni 80 mc, potranno essere monetizzati ove l'A.C. lo ritenga necessario e praticabile in relazione alle esigenze ed alla caratteristiche delle aree d'intervento. E' fatta salva la possibilità di monetizzazione completa solo ove il P.R.G. reperisca aree a standard primari anche per tutto il fabbisogno insorgente stimato.

- 29.3. - Per quanto riguarda lottizzazioni di zone industriali, artigianali e P.I.P., salvo quanto più dettagliatamente specificato dal presente regolamento edilizio in merito alle opere di urbanizzazione primaria, il concessionario dovrà eseguire o pagare al comune in via anticipata tutte le opere di urbanizzazione primaria come di seguito indicate e cedere gratuitamente al Comune stesso, entro termini stabiliti, le relative aree. Per la parte residenziale eventualmente contenuta negli insediamenti previsti dal presente paragrafo 3 si farà riferimento ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

servizi secondari per le attività produttive a livello zonale, la monetizzazione completa integrata da una previsione interna ai confini di proprietà di parcheggi e verde privato in misura non inferiore al 10% della superficie fondiaria.

29.4. -- Gli oneri di urbanizzazione possono essere soggetti a revisione annuale in conseguenza di deliberazioni del Consiglio Regionale o dello stesso Consiglio comunale.

29.5. ~~A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono richiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico-estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della provincia di Avellino e della offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi. Unitamente a tale invito il Sindaco, anche ai fini dello scomputo di cui al precedente comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta; il termine previsto dall'art. 10 della legge 6.8.1967 n° 765 per il rilascio della concessione stessa riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.~~

Le opere di urbanizzazione ed i relativi oneri debbono essere rispettate e compiute come previste dal titolo III - Capo III della L.R. 14/82 integrata e modificata dalla L.R. 6/85.

Per la preservazione del rosso apposto con debbono cancellarsi

N: 3 del 22.1.1982

IL SEGRETARIO COMUNALE CARO
(Dr. Domenico De Cristoforo)



IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannella)

Dott. ing. ROCCO TASCONE
Via S. Donato 1540 tel. 541050-541277-BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il Sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

L'autorizzazione non può essere concessa per l'esecuzione delle opere che il consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione, se esistente, o in sede di approvazione dei relativi progetti, se il Comune non è dotato di P.P.A., abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del Comune.

Ove coloro che richiedono le concessioni si impegnino a concorrere direttamente con il Comune o con consorsi alla realizzazione di impianti centralizzati di depurazione, sulla base di progetti ritenuti idonei, dalla quota di contributo dovuta per lo smaltimento dei rifiuti, sarà dedotta la quota accollata a questo titolo ai concessionari. Restano in ogni caso a carico dei concessionari le spese relative alle opere specificamente imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi in rapporto ad attività industriali od artigianali.

- 29.6. - Il rilascio della concessione prevista dalla legge 28.1.1977 n° 10 è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da sottoscrivere a cura e spese degli interessati, per la cessione al Comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle norme vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione

Per la fusione in corso approvata con delibera comunale N. 3 del 22.1.1982

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico De Cristoforo)



IL SINDACO F.R.
(Giuseppe Nannetti)

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 104 Tel. 511053 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 4594

70

delle opere di urbanizzazione primaria pertinente all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione od impianto oggetto della concessione.

- 29.7. - Il pagamento del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo relativo al costo di costruzione è di norma effettuato in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'emanazione del provvedimento di concessione edilizia.
- E' in facoltà del richiedente chiedere la rateazione alle seguenti condizioni:
- il 50 % del valore della quota del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione è versato all'atto del rilascio della concessione edilizia;
 - il restante 50 % è corrisposto in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzia fidejussoria con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) il debito residuo è frazionato in tre rate, la cui scadenza è stabilita di volta in volta dalla Giunta Municipale, tenuto conto che l'ultima rata deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia;
 - b) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l'interesse legale;
 - c) alla scadenza di ogni rata qualora la Regione o il Comune abbiano provveduto ad un aggiornamento delle tabelle relative agli oneri di urbanizzazione e ne abbia deliberato l'aumento del costo base ivi determinato, la quota di rateo dovrà essere ~~è~~ maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto; aumento per la destinazione corrispondente;

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel 511037 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Abo. Ingegneri di Bologna n. 4594

- d) in caso di ritardo del pagamento dei singoli ratei alla scadenza fissata, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15. 1° comma della Legge 28.1.1977 n° 10 ;
- e) la garanzia fidejussoria su autorizzazione della Giunta Municipale potrà essere parzialmente ridotta e rimborsata in proporzione al pagamento delle rate di contributo e totalmente svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo stesso.

29.8.

+ Ai fini dell'esatta individuazione degli interventi edilizi, che, oltre alle nuove costruzioni, demolizioni ricostruzioni, possono essere assogettate al pagamento degli oneri di urbanizzazione e conseguentemente al rilascio della concessione edilizia, valgono le definizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento. La misura del contributo è determinata sulla base dei volumi o delle superfici indicate nella domanda e per i quali poi effettivamente venga rilasciata la concessione edilizia stessa.

Nel caso in cui l'opera per la quale viene rilasciata la concessione preveda diverse destinazioni d'uso dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote per le singole parti secondo la loro destinazione.

La modificazione delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, mentre nessun rimborso è previsto per mutamenti di destinazione in usi aventi una incidenza minore di quella pagata nella determinazione degli oneri di urbanizzazione.

80

L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio della concessione. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge non sono comprese le atriffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

Per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, restano fermi gli oneri posti a carico dei privati dalla legge 20.4.1941 n°366, dalla legge 13.7.1956 n° 615, dalla legge 10.5.1976 n°319 e relative norme di attuazione.

Il concessionario è comunque tenuto a provvedere alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche risultino alterate dall'intervento; E' in facoltà del richiedente versare la somma corrispondente al contributo per gli oneri di urbanizzazione in una unica soluzione all'atto del ritiro della concessione edilizia, oppure richiedere che non oltre il 50 % del relativo contributo venga corrisposto in corso di opera, giusto quanto precedentemente disposto.

29.9. - Ai fini del computo dei volumi e delle superfici relative all'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si stabilisce quanto segue:

29.9.1. - gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto di concessione, calcolata secondo la disposizione urbanistiche vigenti nel Comune e derivanti dal presente Regolamento Edilizio.

- 29.9.2. - per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali od artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone;
- 29.9.3. - per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali od artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con l'esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi, gassosi al servizio dell'attività produttiva;
- 29.9.4. - il contributo degli oneri di urbanizzazione per i locali non residenziali quali cantine, centrali termiche, autorimesse, volumi tecnici ed altri locali a stretto servizio della residenza, ricoverati al di sotto del piano di campagna, o nel sottotetto, è regolato dai disposti dell'art. 53.
- 29.9.5. - per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi risultanti dai listini della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della provincia di Avellino, gli oneri di urbanizzazione dovuti, sono riferiti:
- a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere oggetto di concessione per il costo unitario stabilito annualmente con il D.M. previsto:

dell'art. 6 della legge 28.1.1977 n° 10, quando si tratta di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;

- b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore della anzidetta superficie virtuale quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

Nei casi in cui al comma precedente il concessionario può tuttavia chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessata dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma precedente.

- 29.10.
- Per quanto concerne i valori unitari degli oneri di urbanizzazione relativi alle diverse categorie edilizie nonché le disposizioni integrative per la loro completa e concreta applicazione, rimane in vigore quanto stabilito con le deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti;
 - "Determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie",
 - Il "Contributo per le concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione",
 - "Approvazione dello schema dell'atto d'obbligo unilaterale per interventi edilizi di cui all'art.9 lettera b) della legge 28.1.1977 n°10",
 - "Approvazione degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi delle attività artigianali e industriali",
 - "Approvazione degli oneri di urbanizzazione per il P.E.E.P.",
 - "Approvazione per il P.I.P.",
 - "La definizione dei criteri per il rilascio della concessione edilizia in presenza di ampliamento e

completamento di edifici ed unità produttive esistenti, art.9 e 13 della legge 28.1.1977 n°10".

- 29.11. - Ai sensi dell'art. 9 della legge 28.1.1977 n°10 in tutte le aree agricole previste come tali dallo strumento urbanistico generale vigente, la concessione edilizia potrà essere rilasciata esclusivamente:
- a) all'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo degli Imprenditori agricoli, coltivatori diretti, salariati agricoli, eventuali mezzadri e rispettive famiglie per tutti gli interventi previsti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9 della legge 28.1.1977 n°10;
 - b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione.

La concessione è tuttavia subordinata a:

- a) presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazioni della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata da un successivo strumento urbanistico generale o da varianti del vigente piano,
- b) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola,
- c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione al Sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per il territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di

85

pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;

29.12.6. - nelle zone residenziali, industriali e agricole per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

- 29.13. - Per le opere realizzate in immobili di proprietà dello stato, da soggetti aventi titolo, l'onere della concessione è limitato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
- 29.14. - Per gli interventi da attuarsi nei P.E.E.P. ex legge 167/62, l'onere della concessione è limitato ai soli oneri di urbanizzazione, così come da eventuale deliberazione del Consiglio Comunale.
- 29.15. - Nelle zone residenziali per tutti gli interventi derivanti da operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio o mutamento della destinazione d'uso, l'onere della concessione è limitato al concorso degli oneri di urbanizzazione, così come da eventuale deliberazione del Consiglio Comunale ma a condizione che il concessionario si impegni mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune.

Parte IVa

COMMISSIONE EDILIZIA E CONSULTA SCIENTIFICA

Dott. ing. ROCCO MASONE
Via S. Donato 154 Tel 511050 - 49127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

87

ART. 30 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

30.1.

- La C.E. è formata di norma da:

- il Sindaco, che ne assume la presidenza, o da un assessore da lui delegato a presiederla;
- l'assessore all'urbanistica;
- 7 membri elettivi, costituiti da cittadini residenti nel comune, preferibilmente architetti o ingegneri civili o geometri o comunque di riconosciuta competenza in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ecologica.

Partecipano obbligatoriamente alla C.E. ma senza diritto di voto:

- il capo dell'ufficio tecnico comunale e il funzionario incaricato della verbalizzazione.

Partecipa altresì alle riunioni della C.E. l'ufficiale Sanitario, che esprime il proprio voto solo in relazione agli aspetti igienico-sanitari.

All'esame delle pratiche inerenti ad edifici del Centro Storico partecipa con voto consultivo il progettista del P.R.G.

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto.

La votazione per la nomina dei membri elettivi si svolgerà con il sistema del "voto limitato", in modo tale da garantire la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

Il Segretario Capo
(Dr. Domenico De Cristofaro)

I membri effettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti e decadono alla nomina dei sostituti.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo; esso deve essere sostituito seguendo l'ordine di preferenze avuto in tale votazione.

30.2. - La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti e le questioni di interesse architettonico ed urbanistico delle opere progettate, nonché la loro rispondenza al presente regolamento, agli strumenti urbanistici, alle disposizioni di legge ed altri eventuali regolamenti.

30.3. - Compiuta l'istruttoria da parte degli uffici competenti, la Commissione Edilizia dà parere:

- 30.3.1. a) sui progetti di una nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione, di ricostruzione, di cambiamento di destinazione d'uso;
- b) sul ripristino o restauro anche delle facciate di edifici esistenti;
- c) sui progetti di demolizione;
- d) sul decoro e l'ubicazione degli impianti che riguardano l'arredo urbano e dei servizi pubblici;
- e) sui progetti di sistemazione che riguardano le aree a verde e di modifica del suolo;
- f) in genere su tutto ciò che interessa l'igiene degli edifici ed il decoro anche riguardo a tutto ciò che ha valore artistico/ambientale ed archeologico.

30.3.2.- Sulla interpretazione, sulla esecuzione e sulla eventuale modifica del presente regolamento; inoltre sull'interpretazione di massima di altre norme riguardanti l'edilizia e sull'applicazione del presente regolamento e di dette norme ai casi concreti.

- 30.4. - La Commissione Edilizia potrà adottare un suo regolamento interno in cui disciplinare i propri lavori al fine della migliore funzionalità.
- 30.5. - Quando la Commissione Edilizia ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, dovrà indicarne i motivi.
- 30.6. - Quando la Commissione edilizia ritenga di poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, sul progetto stesso sarà apposto il timbro della Commissione e la firma del presidente della C.E., del capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario.
- 30.7. - Il Consiglio Comunale, in qualunque momento e per qualsiasi motivata ragione, ha facoltà di deliberare una composizione della Commissione Edilizia diversa da quella prevista al precedente punto 30.1.

ART. 31 - CONSULTA SCIENTIFICA

- 31.1. - Potrà essere costituita presso l'A.C. come organo permanente una Consulta Scientifica presieduta dal Sindaco o da un assessore da Lui delegato che sarà composta da tre membri nominati dal C.C. , esperti in architettura, in ingegneria, tecnologia edilizia, igiene e ergonomia, ecologia, storia ed archeologia e da un consulente in materie giuridiche.
- 31.2. - La Consulta Scientifica ha compiti consultivi e promozionali in ordine alle modalità di applicazione, all'aggiornamento ed alla modifica delle norme del presente regolamento. Cura inoltre la compilazione di documenti che illustrano specificamente le modalità di applicazione del regolamento stesso. L'utilizzazione e la diffusione di eventuali documenti è di competenza dell'A.C. .
- 31.3. - La Consulta Scientifica esplica le sue attività anche tramite istituti di ricerca o esperti, richiesti dall'A.C.
- 31.4. - Il Segretario Generale, o un suo delegato, il Capo Ufficio Tecnico Comunale, o un suo delegato, e lo Ufficiale Sanitario, o un suo delegato, partecipano di diritto ai lavori della Consulta Scientifica.
- 31.5. - La Consulta Scientifica è assistita da funzionari comunali cui sono demandati compiti di segreteria e di documentazione.

Parte Va

CONCESSIONE EDILIZIA

NORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 51000 - 41127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 32 - RICHIEDITA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI: VERIFICA DEL PERIMETRO DELLE COSTRUZIONI.

- 32.1. - Prima dell'inizio delle opere il proprietario chiede all'A.C., la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici. Nell'esecuzione dell'opera deve attenersi scrupolosamente a detti punti di linea e di livello che gli vengono comunicati e consegnati dall'A.C. di norma non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda relativa.
- Le operazioni per l'assegnazione dei punti fissi vengono eseguite da personale dell'A.C. o da personale messo a disposizione dal proprietario o dall'assuntore dei lavori in accordo con l'A.C. Le operazioni vengono raccolte in un verbale da sottoscrivere dalle parti interessate.
- Tutte le spese sono a carico del richiedente che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta.
- Per ogni genere di costruzione in confine con spazi pubblici, appena l'opera abbia raggiunto il livello stradale, il proprietario prima di continuare i lavori deve darne avviso all'A.C. per gli opportuni controlli.
- 32.2. - Prima dell'inizio degli scavi di nuove costruzioni che non confinino con gli spazi pubblici o da eseguire in base all'eventuale strumento esecutivo del comune, l'A.C. verifica le rispondenze sul terreno, rispetto ai progetti, delle costruzioni stesse, il cui perimetro deve essere indicato mediante opportune segnalazioni e picchettature.
- Tale verifica deve essere effettuata dall'A.C. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio lavori.

ART. 33 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE.

- 33.1. - I cantieri di costruzione sono assimilati agli edifici industriali ai fini dell'applicazione dello art. 39 (costruzioni speciali industriali) per quanto riguarda la dotazione minima di servizi.
- 33.2. - Nel cantiere di costruzione deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile, avente una superficie non inferiore ad un metro quadrato, nella quale devono essere indicati gli estremi della concessione, il nome dell'impresa costruttrice, quello del titolare della concessione, il nome del responsabile del cantiere e quello del direttore dei lavori.
Sia la tabella che le scritte sono esenti da tasse e diritti comunali.
- 33.3. - I relativi impianti di acqua potabile e di fognature devono, almeno ove possibile, essere allacciati alle reti comunali.
In caso contrario il primo impianto dovrà essere alimentato con acqua potabile preventivamente riconosciuta come tale dall'Ufficio Sanitario ed il secondo dovrà essere realizzato tramite bottino mobile, secondo le vigenti prescrizioni.
- 33.4. - Per l'uso dei locali nei quali sono sistemati i servizi anche se hanno caratteristiche di provvisorietà, è necessario il benestare dell'Ufficiale Sanitario che né rilevi la rispondenza ai requisiti igienico sanitario prescritti.
Con lo stesso criterio vanno valutati anche i locali per la permanenza delle persone.
- 33.5. - L'assuntore dei lavori ha l'obbligo di:
- 33.5.1. - osservare tutte le cautele per assicurare

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

l'incolumità delle persone e delle cose
e per attenuare eventuali molestie a terzi;

33.5.2. - essere presente in cantiere quando siano stabilmente impiegati più di 10 addetti ai lavori, o di assicurarvi la presenza di persona idonea quale suo rappresentante in modo da garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

33.6. - Allorchè il Sindaco accerti l'inosservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e a quanto stabilito dal presente regolamento, dovrà intervenire presso gli organi preposti oppure direttamente per imporre l'osservanza delle predette norme.

33.7. - Nessuno può, senza speciale concessione, valersi dell'uso dell'acqua corrente dei canali pubblici né divergerne o impedire il corso.

33.8. - Nei cantieri di costruzione dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali che effettueranno la sorveglianza, tutti i documenti, muniti di visto originale di approvazione, o di copie dei medesimi con dichiarazione di conformità agli originali apposta dagli stessi uffici comunali.

95

ART. 34 - SCAVI.

34.1. - La stabilità dello scavo deve essere assicurata in modo da:

34.1.1 - resistere alla spinta del terreno circostante;

34.1.2. - non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti presistenti;

34.1.3. - consentire, salvo specifica concessione, la continuità di qualsiasi traffico negli spazi pubblici ed in particolare stradali.

ART. 35. - CAUTELE PER LA TUTELA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI-
STORICI ED ARTISTICI.

- 35.1. - I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico $\rightarrow$ storico - artistico devono essere immediatamente posti a disposizione delle autorità competenti dandone immediata comunicazione al Sindaco. I lavori devono essere nel frattempo sospesi per lasciare intatti i reperti, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

97

ART. 36 - RECINZIONE PROVVISORIA.

- 36.1. - Quando sono in esecuzione interventi previsti dal presente regolamento in frigio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il titolare della concessione, previa denuncia all'A.C. deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con recinzione provvisoria o comunque adottare i diversi accorgimenti tecnici, secondo le prescrizioni dei competenti uffici comunali.

La denuncia deve essere corredata dal benestare degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei.

Devono comunque essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, assicurando sempre la possibilità di transito ed evitando la formazione di ristagni d'acqua.

Le recinzioni provvisorie devono avere le seguenti caratteristiche: l'altezza deve essere almeno di due metri; le porte devono essere chiuse dopo l'orario di lavoro; gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere, vanno dipinte con vernice bianca riflettente per tutta la loro altezza e munite di un segnale luminoso a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole.

- 36.2. - Se le recinzioni provvisorie occupano temporaneamente un'area pubblica, il titolare della concessione deve preventivamente richiedere all'A.C. la relativa concessione.

Se detta recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, devono essere adottate misure tali da lasciare pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Quando risulti necessario prolungare i termini dell'occupazione stabilito dalla concessione, sarà necessario, almeno 15 giorni prima di detta scadenza, esguire domanda di una nuova concessione, indicando la ulteriore durata di occupazione ed ottenere nuova concessione.

36.3.

- L'A.C. ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospicienti su spazi pubblici per il servizio delle pubbliche affissioni gratuitamente. Inoltre l'A.C. ha facoltà di applicare sulle suddette recinzioni appositi quadri di sostegno in caso non sia possibile applicare le affissioni direttamente.

ART. 37 - STRUTTURE PROVVISORIALI.

- 37.1. - Sono strutture provvisorie tutte quelle utili al cantiere di costruzione: ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti, ecc...
Esse devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, per garantire l'incolumità delle persone e delle cose, conformandosi inoltre alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie e graticci e provviste di opportune difese di trattenuta nonché di tramogge per lo scarico dei materiali.
- 37.2. - Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in uso se non muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente, secondo le norme speciali stabilite dalle autorità competenti.
Ogni altro macchinario impiegato nei cantieri deve rispondere alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

100

ART. 38 - OBELIGHI CONSEGUENTI ALL'INTERRUZIONE DEI LAVORI
ED ALLA SOPRAELEVAZIONE DEGLI EDIFICI.

- 38.1. - In caso di interruzione dell'esecuzione dei lavori di costruzione devono essere seguite le opere necessarie per la sicurezza dell'igiene pubblica e del decoro.
In difetto, il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente, ai sensi di legge.
- 38.2. - Nel caso di sopraelevazione di edifici deve essere assicurata una solida copertura al fine di impedire infiltrazioni o pericoli alla parte inferiore che rimanga abitata o comunque occupata.

ART. 39 - TUTELA DELLE OPERE ATTINENTI A SERVIZI PUBBLICI
E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO.

- 39.1. - Per l'esecuzione di opere per le quali occorra manomettere il sottosuolo o costruire ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale per evitare eventuali danni a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare in seguito cautela perchè ciò non avvenga e dare contemporaneamente avviso agli uffici od imprese che eserciscono quei servizi affinché prendano gli opportuni provvedimenti.
- 39.2. - Le opere di ripristino relative alle aree pubbliche interessate dalla recinzione, devono essere eseguite dal titolare della concessione edilizia in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
- Dette opere vengono consegnate all'A.C. in contraddittorio con redazione di verbale.
- La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita a cura dell'A.C. a spese del titolare della concessione edilizia. Dette spese debbono essere rimborsate all'A.C. entro 15 giorni dall'invito di pagamento.
- Per il mancato pagamento di dette spese si procederà in via di riscossione forzata.
- Agli obblighi dettati dal presente articolo risponde anche il proprietario dell'opera edilizia autorizzata.

ART. 40 - APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI.

40.1. - L'apposizione è riservata all'A.C.; essa ha la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, sul fronte delle costruzioni prospicienti spazi pubblici:

40.1.1. - targhe con indicazione delle vie, piazze, dei corsi e di altri spazi simili;

40.1.2. - cartelli per segnalazione stradale;

40.1.3. - cartelli e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciati, di idranti, ecc. ;

40.1.4. - ganci, mensole, condutture per la pubblica illuminazione e per servizi di trasporto pubblico;

40.1.5. - cartelli indicatori di pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di farmacie;

40.1.6. - cartelli segnalatori dei servizi di P.F.T.T. telefoni e monopolio;

40.1.7. - orologi elettrici;

40.1.8. - sostegni per fili conduttori elettrici;

40.1.9. - avvisatori elettrici stradali con i loro accessori ed ogni elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;

40.1.10. - targhe ed apparecchi relativi ai pubblici servizi.

40.2. - Gli indicatori sopra citati, non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

40.3.

- I ganci, le mensole o qualsiasi altro apparecchio non devono recare molestia all'utente dello stabile e devono essere collegate con particolare attenzione se posti su edifici di interesse storico, monumentale, ambientale.

40.4.

- Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato sulla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori soprasitati, deve darne avviso al Sindaco o alla Amministrazione Comunale, i quali prescriveranno nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

ART. 41 - NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI.

- 41.1. - L'A.C. assegna ad ogni fabbricato il numero civico (o u numeri civici) da apporsi a spese del proprietario.
L'eventuale variazione del numero civico, previa notifica all'interessato, sarà attuata a spese dello stesso.
Il numero civico va collocato sul portone di ingresso, a destra ad una altezza variabile da 2 a 3 metri.
- 41.2. - In caso di demolizione di fabbricato, o di soppressioni di porte di accesso numerate, di sostituzione con numeri luminosi, o di cambiamento di numerazione, il proprietario deve restituire, entro 15 giorni, gli indicatori prima assegnati.
- 41.3. - E' ammessa l'approvazione di indicatori di numero civico luminoso (nelle ore notturne) limitatamente alla sua indicazione numerica.
L'impianto elettrico relativo e le sue condutture devono essere applicate in modo non visibili dalla strada ove tecnicamente possibile.
Il tutto a apese del proprietario.

401

ART. 42 - SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI.

- 42.1. - Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali, l'A.C., provvede a sistemare i marciapiedi. Le spese per la sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà sono a carico dei proprietari stessi. Nel caso che il pagamento non venga effettuato l'A.C. provvederà per mezzo di riscossione forzata.
- 42.2. - Nel caso in cui un solo accesso serve non solo ai proprietari frontistanti, ma anche i proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la quota assegnata per il marciapiede è a carico sia dei proprietari frontistanti che di quelli interni.
- 42.3. - Fanno eccezione a quanto previsto dal precedente punto 42.1. i marciapiedi facenti parte di strade e vie cedute all'A.C. a titolo gratuito a scomputo oneri di urbanizzazione primaria per esecuzione delle stesse eseguite da privati.

ART. 43 - CHIUSURA DI AREE EDIFICABILI E CAVE.

- 43.1. - E' facoltà del Sindaco prescrivere che le aree inedificate, in fregio a spazi pubblici, siano chiuse con muri di cinta, cancellate, recinzioni, di altezza non inferiore a m. 2,50.
E' possibile sostituire dette recinzioni, sempre in facoltà del Sindaco, con verde a cespuglio o altra vegetazione; nel qual caso non valgono i limiti di altezza sopracitati.
- 43.2. - Le cave di sabbia e simili sono da racchiudere con recinto per l'intero loro perimetro.

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

107

Parte Via

LICENZA DI UTILIZZAZIONE

REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 134 - Tel. 5110507 - 53427 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 44 - CONTROLLO: VISITE TECNICHE ORDINARIE E STRAORDI-
NARIE.

44.1.

- Il titolare della concessione ha l'obbligo di segnalare l'inizio dei lavori e successivamente richiedere ai competenti uffici comunali le seguenti visite ordinarie, oltre a dare l'avviso di cui all'art. 32. (punti fissi):

44.1.1. - una prima visita quando sia ultimata la costruzione delle strutture portanti.

44.1.2. - una seconda visita da effettuarsi a costruzione ultimata, per una verifica generale in funzione del rilascio della licenza di utilizzazione/abitabilità.

Nel caso in cui, in seguito ad una domanda di visita, si riscontri che i lavori non hanno raggiunto l'avanzamento prescritto per la visita stessa, l'interessato è ugualmente obbligato a sostenere le spese relative e i diritti comunali sono ugualmente imposti per cui l'interessato è tenuto a ripresentare domanda.

44.2.

- L'A.C. ha facoltà di controllare, con visite straordinarie; la rispondenza dei lavori al progetto approvato, senza peraltro nulla pretendere circa le spese relative e i diritti comunali.

44.3.

- L'A.C. ha la facoltà di controllare, durante le visite, di cui ai precedenti punti 44.1. e 44.2. la conformità, in corso d'opera, dell'edificato agli elaborati grafici allegati quali parti integranti alla concessione edilizia e sue eventuali varianti.

ART. 45 - LICENZA DI UTILIZZAZIONE/ABITABILITA'

- 45.1. - Nessun fabbricato sia nuovo che restaurato o sottoposto comunque a risanamento conservativo, potrà essere occupato o rioccupato integralmente o parzialmente, se non previa licenza del Sindaco.
- 45.2. - Il rilascio di licenza di utilizzazione è subordinato alla dichiarazione, da parte del direttore dei lavori, di conformità delle opere eseguite agli elaborati di progetto e alle eventuali successive varianti, come da concessione edilizia.
- 45.3. - La licenza di utilizzazione viene emessa entro 90 giorni della dichiarazione, di cui al punto precedente 45.2. dopo che sia stata accertata, attraverso apposita ispezione sanitaria, nei modi previsti dalle vigenti leggi ed eventuale collaudo da parte della A.C. circa le prestazioni tecnologiche della costruzione, la conformità delle opere alle norme regolamentari in vigore e l'insistenza di cause di insalubrità e/o di pericolosità statica.
- 45.4. - Prima di rilasciare la licenza di utilizzazione si verifica la rispondenza alle disposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi.
- 45.5. - Il direttore dei lavori deve esibire il certificato di collaudo per le opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso e/o per strutture metalliche e/o in legno.
Saranno inoltre presentati collaudi previsti da leggi e regolamenti. (L.R. N° 9/1983).
- 45.6. - La licenza di utilizzazione specifica la destinazione d'uso di ogni locale, vano e accessorio in modo coincidente con l'autorizzazione/concessione edilizia e le eventuali sue varianti.

45.7.

- La licenza di utilizzazione non sostituisce le approvazioni o autorizzazioni delle autorità competenti previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazioni.

45.8.

- L'erogazione dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc..) potrà avvenire soltanto dopo il rilascio della licenza di utilizzazione.

ART. 46 - RILEVAMENTO EDILIZIO.

46.1.

- Tutti i fabbricati situati nel territorio comunale possono essere soggetti a rilevamento edilizio da parte dell'A.C. a fini urbanistici:
L'A.C. raccoglie in apposite schede i dati riguardanti;

- a) destinazione d'uso
- b) tipologia edilizia
- c) dotazione di impianti e servizi
- d) stato di manutenzione
- e) qualsiasi altro dato necessario

Tale rilevamento riguarda sia i fabbricati nel loro complesso, sia le singole unità immobiliari, sia i singoli locali, vani ed accessori facenti parte dei citati edifici.

46.2.

- La scheda di rilevamento può venir redatta con il proprietario dell'immobile in occasione della richiesta di utilizzazione.

Il proprietario dovrà inoltre comunicare alla A.C. le eventuali variazioni degli elementi, di cui al punto 46.1. (a, b, c, d, e,) anche se non richiedono concessione edilizia.

La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni dall'intervenuta modificazione.

La scheda di rilevamento dovrà comunque essere presentata entro sei (6) mesi dall'avvenuta e comunicata fine lavori.

L'A.C. ha facoltà di accertamento sostitutivo anche in fase di studio in preparazione al P.R.G.

ART. 47 - AUTORIZZAZIONE ALLE VARIAZIONI DI DESTINAZIONE.

- 47.1. - Ogni variazione di tipologia edilizia o di destinazione d'uso è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'A.C. tramite concessione edilizia e comporta il pagamento della stessa e quello dell'eventuale differenza degli oneri di urbanizzazione.
- 47.2. - La licenza di utilizzazione verrà revocata nel caso in cui siano eseguite le variazioni senza preventiva autorizzazione o concessione.
- 47.3. - La revoca della licenza di utilizzazione di cui all'art. 47.2., riguarderà esclusivamente la parte dell'immobile interessata alla variazione, sempre che quest'ultima non superi il 20 % dello intero immobile.
In tal caso la revoca sarà estesa all'intero immobile solo quando questo risulti unica proprietà indivisa.

ART. 48 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRU-
ZIONI.

- 48.1. - I proprietari sono obbligati a mantenere gli stabili nelle condizioni di abitabilità e decoro sancite dalle leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene.
Mancando tali condizioni, l'A.C. fissa un termine entro il quale si devonò effettuare i lavori di riparazione, rifacimento o completamento necessari.
Nel caso detti lavori non siano eseguiti e lo stabile minacci rovina o pericolo per gli utenti, il Sindaco interviene nei modi di legge, anche in via contigibile e urgente.
Il Sindaco, può, a sua facoltà, far eseguire ispezioni dal personale tecnico e sanitario in ogni momento.

Parte VIIa

NORME MORFOLOGICHE DELLE COSTRUZIONI.

Dott. Ing. ROCCO JASCONE

Via S. Dorotea 154 Tel. 511058 - 49407 BOLOGNA

Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 49.

- CALCOLO DEI VOLUMI

49.1.

- Il calcolo dei volumi ai fini della determinazione della densità edilizia, deve considerare la consistenza volumetrica reale delle costruzioni.

Sono esclusi dal calcolo della densità edilizia:

- i volumi tecnici quali silos, vani ascensori, ecc..
- i portici aperti, le terrazze, i balconi,
- le autorimesse private nei limiti di quanto fissato al successivo punto 57,
- le cabine, i solai, i sottotetti ed i piani interrati non abitabili e comunque inferiori ai limiti sotto fissati.

I portici d'uso pubblico non sono chiudibili ed il richiedente la concessione che preveda tali portici dovrà, in tal caso, firmare una impegnativa. Quando i portici siano di uso privato la loro chiusura è soggetta al controllo della residua capacità volumetrica dell'area sulle quale sorgono.

Le autorimesse private interrate, le cantine ed i locali interrati in genere rispondenti alle caratteristiche di quanto prescritto al successivo art. 50, rientrano nel calcolo della densità fondiaria e le volumetrie urbanistiche loro inerenti sono convenzionalmente calcolate come precedentemente descritto. Gli stessi ambienti non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, per non essere conteggiati nel calcolo volumetrico dovranno avere una altezza massima fissata in ml 2,40.

Tutti gli ambienti sopra citati aventi un'altezza compresa fra ml 2,40 e 2,70 saranno esentati dal calcolo volumetrico per una quota parte non superiore

al 40 % della superficie lorda di pavimento mentre per la quota parte eccedente il 40 % della superficie di pavimento dell'alloggio cui fanno riferimento, saranno invece calcolati moltiplicando convenzionalmente la loro superficie per ml. 3 e saranno soggetti al pagamento degli oneri per la volumetria virtuale derivante dal conteggio sopraespresso.

I locali in sottotetto e i solai non saranno conteggiati nel computo volumetrico quando la loro superficie illuminante sia minore o uguale a $1/30$ della loro superficie di pavimento.

Quando tale rapporto aeroilluminante sia invece rispettato, i suddetti locali saranno computati nel calcolo volumetrico quando oltre l'imposta di ml. 2,00 l'altezza media sia maggiore o uguale a ml. 2,70.

Sempre che il rapporto aeroilluminante sopra espresso venga rispettato, le superfici dei locali in sottotetto non saranno invece calcolati nel computo volumetrico quando il progetto garantisca, indipendentemente dalla sagoma di copertura, che l'altezza interna di tutti i vani non superi i ml. 2,40.

42.2.

- Nei confronti dello stato naturale del terreno o dello stato finale, se modificato ove ciò sia autorizzato dal P.R.G. si considerano:
 - fuori terra i locali la cui scatola perimetrale, calcolata tra pavimento e intradosso della soletta di copertura, sia fuori terra per almeno il 75% della superficie, con almeno $1/4$ del perimetro fuori terra,
 - seminterrati i locali il cui rapporto sia pari al 35%
 - interrati tutti gli altri locali.

43.3.

- Le destinazioni d'uso ammissibili per i locali fuori terra, seminterrati o interrati, sono specificate dalle N.T.A. del P.R.G.

ART. 50 - ALTEZZA E PROFONDITA' DEI LOCALI.

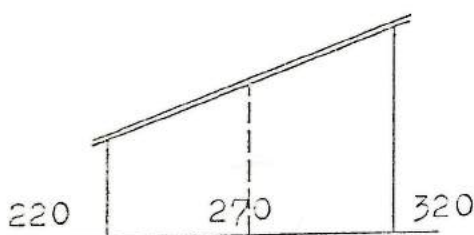
50.1. - L'altezza media di ogni locale non deve essere inferiore a ml. 2,70; la distanza fra pavimento e soffitto non deve essere comunque inferiore a ml. 2,20.

Per altezza media si intende:

- a) nel caso di soffitto ad unica pendenza continua la distanza fra soffitto e pavimento calcolata a metà della profondità del locale coperto. Si calcola sommando la h.massima alla h.minima e dividendo per due.

Sezione

$$h.\text{media} = \frac{h.\text{max} + h.\text{min.}}{2}$$

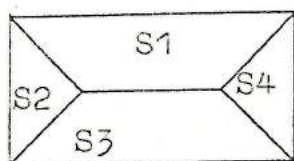


- b) nel caso di soffitto a più falde o a falda con pendenza disuguale la h.media è la media ponderale e si calcola sommando tutti i prodotti fra le varie h. medie (calcolate come alla lettera a) e le rispettive superfici coperte e dividendo per la superficie coperta totale.

Pianta

h.media

$$\text{ponderale} = \frac{S_1 h_1 + S_2 h_2 + S_3 h_3 + S_4 h_4}{S}$$



dove S 1 2 3 4 sono le superfici coperte con falde diverse o a pendenza diversa; S è la superficie coperta totale e h. 1 2 3 4 sono le rispettive h. medie calcolate come al punto a).

Altezze minori sono consentite per vani che non comportino permanenza continua di persone e cioè:

50.1.1. - per servizi igienici e spogliatoi h. minima 2,40 metri,

50.1.2. - per corridoi disimpegni con superfici non superiori a mq 4 ripostigli depositi cantine autorimesse private h.minima M. 2,20.

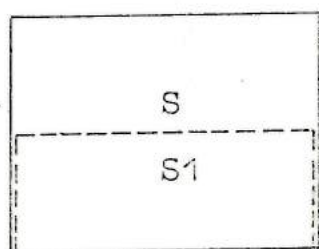
50.2. - Per locali mansardati l'h.minima della superficie abitabile può essere di m.2,00 mentre l'h. media deve essere di m. 2,70.

50.3. - I locali abitabili a piano terreno in edifici pluriripiano dovranno essere sollevati dal suolo di almeno m. 0,50 o essere sopra vespaio o piano interrato; i locali abitabili a piano terreno in alloggi con accesso diretto dall'esterno devono avere la quota di pavimento a m. 0,15 rispetto al piano di campagna.

50.4. - Per i locali a destinazione d'uso non residenziale come magazzini e laboratori posti al piano terreno l'h. minima dal pavimento alla soletta dovrà essere di m. 3,00.

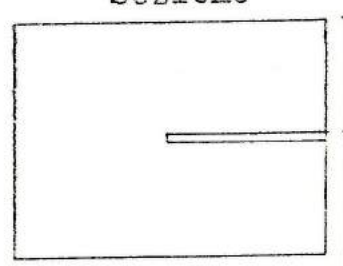
50.5. - La superficie dei soppalchi non deve superare $1/2$ del locale da soppalcare; l'h. fra pavimento e soffitto non deve comunque essere inferiore a m. 2,20 sopra e sotto il soppalco.

Pianta



$$S1 = 1/2S$$

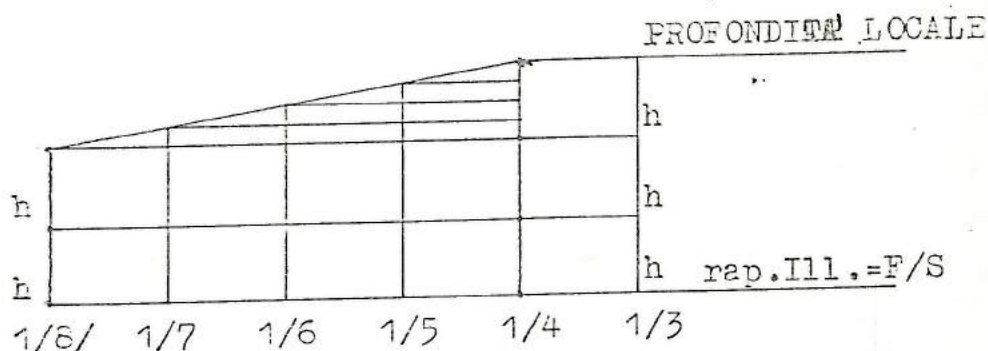
Sezione



Dove S è la superficie del locale soppalcato e S1 è la superficie del soppalco.

50.6.

- I locali f.t. non devono avere una profondità maggiore del doppio dell'altezza se hanno un rapporto illuminante inferiore a $1/8$, se il rapporto illuminante aumenta la profondità potrà essere maggiore proporzionalmente fino ad un massimo di 3 volte l'h. per un rapporto illuminante uguale a $1/4$.



dove F è la superficie finestrata e S la superficie della stanza.

50.7.

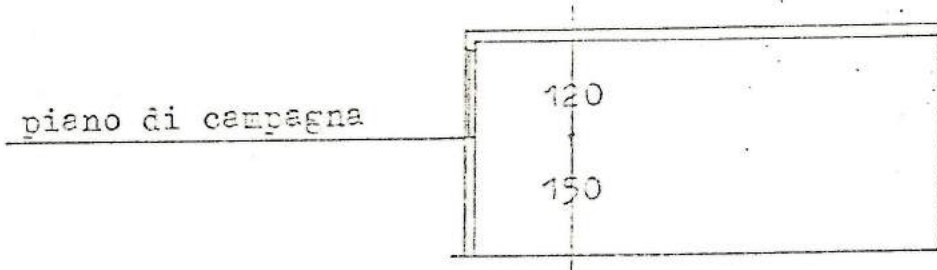
- Locali seminterrati.

50.7.1. - I locali seminterrati possono essere destinati ad uso comportante la permanenza di persone nei seguenti casi:

- cucina e servizi facenti parte di abitazioni ubicate altrimenti e/o su piani diversi,
- pubblici esercizi magazzini di vendita; uffici mense laboratori autorimesse fatte salve le particolari norme vigenti per i singoli casi.

50.7.2. - Detti locali seminterrati per essere utilizzati devono avere i seguenti requisiti minimi:

- altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi i disimpegni in genere i bagni i gabinetti e i ripostigli,
- sporgenza fuori terra minima m. 1,20,
- dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, in modo che le condizioni ambientali risultino assimilabili a quelle dei locali abitabili normali;



- 50.7.3. - Detti requisiti sono da considerare assicurati se i locali presentano le seguenti caratteristiche:
- vespaio di m. 0,50
 - pavimento unito ed impermeabile
 - muri protetti efficacemente contro la umidità dei terreni.
 - L'angolo di cielo libero a m. 6 dalla superficie interna del muro esterno (distanza calcolata perpendicolarmente alla parete stessa) deve essere pari a $17,5^\circ$ e l'angolo di apertura (orizzontale verticale) sul piano di lavoro (a m. 0,75) nel punto più distante del locale deve essere pari a $7,5^\circ$ (vedi figura 1 riportata al termine del cap. 50).
- La finestratura deve aprirsi a non meno di m. 0,20 dal piano di spiccato del suolo circostante (vedi figura 1).
- Scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

50.8. - Locali interrati: per i locali completamente interrati (per es. magazzini e "caveau" di banche) che comportano una permanenza di persone, l' h. minima sarà di m.3. In tal caso dovranno comunque essere rispettati i requisiti di cui al successivo art. 61.5. nonché le norme della legge n° 166/75.

50.8. bis - Tutti gli ambienti accessibili posti in sottotetto, interrati o seminterrati che non godano delle caratteristiche fissate dai precedenti punti del presente art., dovranno avere un'altezza massima non superiore a ml. 2,40 e, nei limiti fissati dal precedente art. 49, non saranno computati nel calcolo della densità fondiaria.

50.9. - Cavedi e cortili.

50.9.1. - per i cavedi e i cortili si applicano le disposizioni relative all'ammissibilità ed alle caratteristiche stabilite dalle specifiche norme competenti:
- angolo di cielo libero;
- circolazione naturale dell'aria;
- la privacy.

50.10. - Cortili.

50.10.1.- La superficie dei cortili non deve essere inferiore a 1/4 della superficie totale delle pareti che la recingono misurate dal pavimento del piano terreno alle cornici di coronamento dei muri perimetrali.

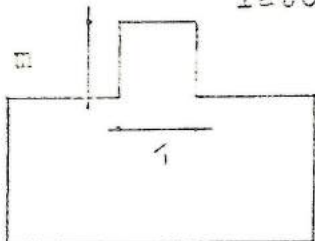
50.10.2.- L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili non deve essere superiore a una volta e mezza la distanza media (o la distanza media ponderale) tra le pareti opposte (modalità di calcolo uguali a quelle già espresse al punto 50.1.).

50.10.3.- La distanza minima condotta dalla mezzeria di ciascuna finestra di ambiente di abitazione al

122.

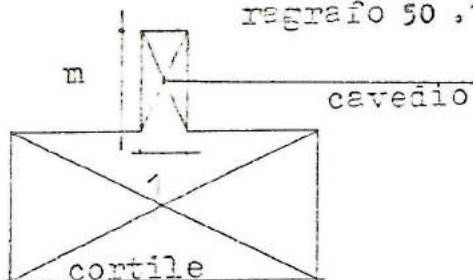
muro opposto deve essere di almeno m.6.

50.10.4.- Le rimanenze dei perimetri dei cortili, se più profonde di m. 3, sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassa la metà del lato aperto sul cortile.



$l \leq 1/2 l$ con $m > 3$ m.
sempre ammesse con $m \leq 3$

Negli altri casi di profondità maggiore di $1/2$ del lato aperto sul cortile le rientranze sono equiparate ai cavedi e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme di cui al successivo paragrafo 50.18.



per $m > 3$ e $l > 1/2 l = \text{cavedio}$

50.11. - Si può prescindere dal compito anzi detto e quindi ammettere senz'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato sulla pubblica via quando esistano i seguenti requisiti:

- che la larghezza del lato aperto non sia inferiore a metà della larghezza della strada verso la quale prospetta qualora questa non superi m. 20; oppure che la larghezza del lato aperto non sia inferiore a m. 10 quando la strada sia di larghezza superiore a m. 20;
- che l'altezza delle pareti prospettanti detti cortili non superi le altezze che competono alle fronti stradali comprendenti lati aperti dei cortili stessi.

Circa la forma del cortile decide inappellabilmente l'A.C. sentito il parere della C.E. .

- 123
- 50.12. - L'area dei cortili può essere tanto di proprietà esclusiva dell'edificante come di due o più proprietà finite.
- In quest'ultimo caso i cortili confinanti possono essere considerati come un unico cortile purchè ciò risulti da analogia convenzione di reciproca servitù perpetua per atto da stipularsi tra i rispettivi confinanti e da trascriversi a cura e spese degli stessi.
- Alla stipula di detta convenzione dovrà intervenire anche il Comune al quale spetterà copia legale dello stesso atto con la prova dell'avvenuta trascrizione.
- 50.13. - Per i cortili di forma oblunga, con lunghezza media tre volte la larghezza media, o a forma irregolare, il Sindaco, può stabilire quelle prescrizioni speciali che valgono a soddisfare in equa misura le esigenze di igiene, sentita la C.E.
- 50.14. - L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sottogronda.
- 50.15. - Nei cortili esistenti sono sempre ammesse le opere soggette a manutenzione ordinaria, straordinaria e quanto altro ammesso attraverso l'autorizzazione.
- Sono sempre ammessi garages interrati e cantine.
- Per cortili irregolari esistenti (cioè di dimensioni non regolamentari) ogni operazione che richieda connessione è ammessa.
- 50.16. - Sulle aree destinate a cortili esistenti di superficie regolamentare anche se risultante da atto di comunione dei cortili è ammessa la costruzione di autorimesse che occupino un'area non superiore a $\frac{1}{5}$ di quella del cortile.
- 50.17. - Il suolo dei cortili di nuova previsione deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque

184
e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni d'acqua.

E' vietata a qualsiasi titolo sul terreno dei cortili la concimazione (con materiale fecale), il deposito stabile di immondizie, di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.

50.18.

- Cavedi.

50.18.1. - Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa la costruzione o creazione di cortili interni, detti pozzi luce, o cavedi, o chiostre, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti, bagni, corridoi di disimpegno. In rapporto alle loro altezze questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m. 8: lato minimo m. 2,50
superficie minima mq. 6
- altezza fino a m. 12: lato minimo m. 3,00
superficie minima mq. 9.
- altezza fino a m. 18: lato minimo m. 3,50
superficie minima mq. 12.

La superficie minima si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio (con esclusione del seminterrato o interrato).

50.18.2. - I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato con altri spazi aperti regolamentari e mezzo corridoi o

125

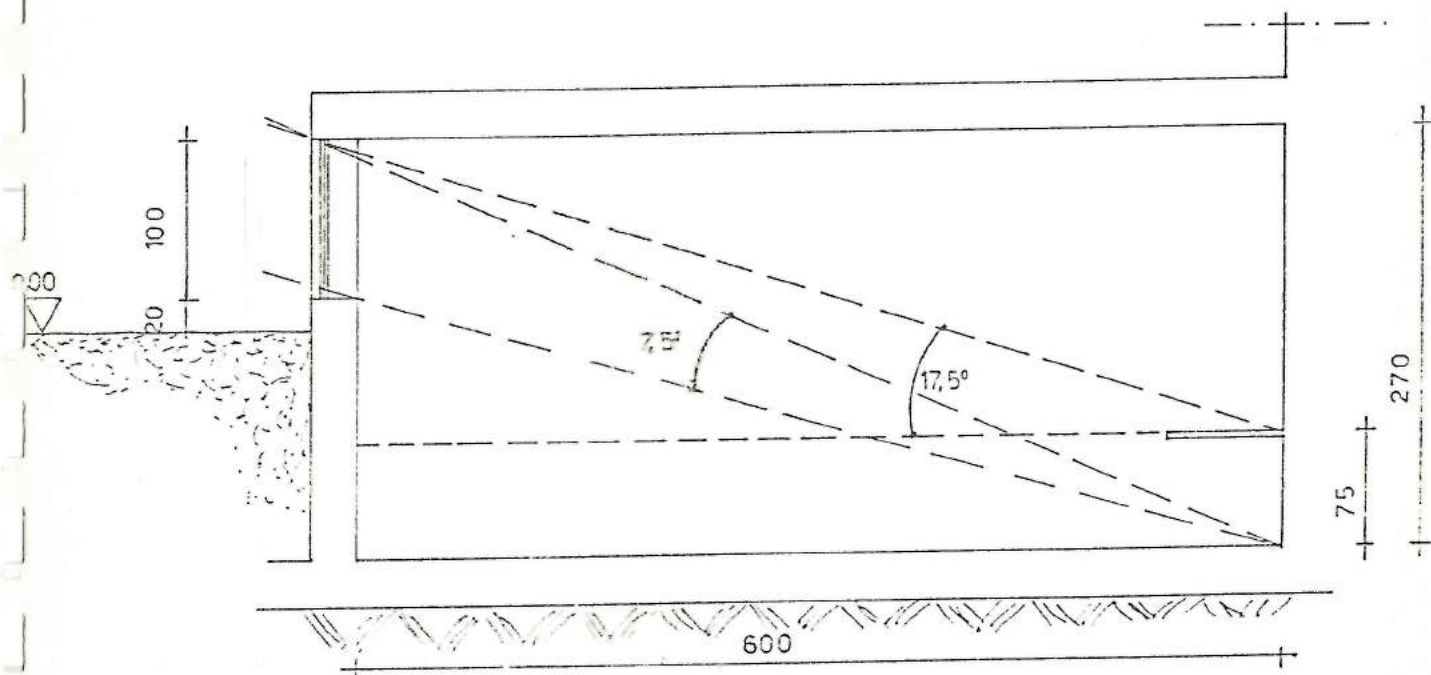
passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, con sezione minima di allineamento pari a $1/5$ dell'area del cavedio e mai inferiore a mq. 2.

Possano essere ammesse anche altre eventuali soluzioni rispondenti allo scopo.

50.18.3. - Tali cavedi o pozzi luce devono avere pareti tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua. E' vietato in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto delle case.

50.18.4. - E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale vengano peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti, con particolare riguardo a quelli in confine di proprietà.

LOCALI SEMINTERRATI
SEZIONE scala 1:50



AE. 51 - ALTEZZA E CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI IN SOPRA-
SUOLO E IN SOTTOSUOLO.

- 51.1. - L'altezza massima delle costruzioni è limitato:
- dalle prescrizioni di legge
- dalle prescrizioni di P.R.G. o dagli strumenti attuativi di questo
- dalla superficie antistante (e da quelle eventualmente lasciata scoperta su lotto oggetto dell'intervento se le fronti stesse siano arretrate), nel caso di fronti prospettanti spazi pubblici, detta superficie non deve essere inferiore ai $\frac{4}{5}$ della superficie sviluppata dalle fronti stesse.
- 51.2. - Ai fini delle altezze ammesse dal P.R.G. l'altezza reale si misura al piano di campagna nel punto a quota inferiore lungo il perimetro fino all'introdosso dell'ultima soletta della costruzione, sopra il piano abitabile più alto. Nel caso l'ultimo piano sia a mansarda si calcola la media delle altezze.
- 51.3. - Quando gli strumenti di pianificazione attuativa richiedano la costruzione in serie aperta, occorre verificare che nessun punto del poligono (ottenuto ribaltando perpendicolarmente le fronti di una costruzione sul piano di spiccato o congiungendo i vertici superiori delle proiezioni delle singole fronti) ricada sul sedime degli edifici circostanti.
- 51.4+ - La precedente norma non si applica nel caso in cui gli strumenti urbanistici richiedano la costruzione in serie semi-aperta o chiusa. In tal caso il rapporto tra la superficie dello spazio scoperto (cortile) e quella delle fronti che vi prospettano non deve essere inferiore ad $\frac{1}{4}$.
- 51.5. - Nelle nuove costruzioni non sono ammessi aggetti sul suolo pubblico, ad eccezione di parziali elementi

architettonici, della gronda, di eventuali tende solari, purchè contenuti entro ml. 0,60.
Gli eventuali aggetti richiedono l'arretramento della costruzione sempre se previsto dalle norme tecniche del P.R.G.

- 51.6. - I parapetti, anche se pieni, ed altra soluzione architettonica del coronamento degli edifici, non sono da computarsi ai fini del calcolo sopraindicato purchè non superino di M. 1,80 l'altezza massima consentita ed il fabbricato non sia prospiciente a spazi pubblici di larghezza inferiore ai ml. 12. In tal caso la eccedenza non deve superare i M. 0,80.
I volumi tecnici non sono sottoposti a limitazioni quando siano rigorosamente giustificati da ragioni tecniche salvo parere della C.E.
Le coperture a falda non possono avere pendenza superiore ai 45°.
- 51.7. - Gli edifici non devono invadere il suolo pubblico neppure con la fondazione e inoltre non devono essere progettati e costruiti in modo da trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.
- 51.8. - Le distanze e i distacchi fra le costruzioni su spazi pubblici e privati devono essere verificati anche in presenza di pareti non finestrate a meno di costruzioni a confine.
- C. art. 873
istanza delle
struzioni)
- 51.9. - Il rapporto di copertura si calcola dividendo la superficie occupata dalla costruzione al piano di spicco o la sua proiezione, se maggiore, per la misura della superficie fondiaria.
Nel caso di edifici planivolumetricamente articolati si può assumere convenzionalmente, come superficie occupata dalla costruzione, la media delle superfici coperte dai singoli piani purchè la maggiore di esse non superi del 25% la massima superficie consentita.

- 51.10. - Il rapporto di occupazione del sottosuolo si calcola dividendo la superficie occupata dalla costruzione al di sotto del piano di spiccato, aumentata della eventuale proiezione maggiore della superficie della costruzione in soprasuolo, per la misura della superficie fondiaria.
- 51.11. - Il rapporto di copertura per le nuove costruzioni è dettato dagli indici stabiliti dal P.R.G. riferiti alla destinazione d'uso delle aree o degli edifici.
- 51.12. - Nelle ricostruzioni in serie chiusa, interessanti lotti di superficie inferiore a 5000 mq?, la cui volumetria sia stabilita in rapporto percentuale con la volumetria preesistente, sono ammissibili superfici coperte superiori a quelle stabilite dalle norme tecniche, purchè il rapporto fra la superficie dello spazio occupato conformato a cortile e quella delle fronti che vi prospettano, non sia inferiore al quarto.
- 51.13. - In sede di pianificazione esecutiva è consentito superare i rapporti di copertura sopra stabiliti in uno o più lotti, a condizione che i rapporti stessi siano verificati complessivamente sull'intero comprensorio interessato all'intervento proposto.
- 51.14. - Costruzioni su terreni a gradoni.
Quando la conformazione di un terreno naturale o artificiale (ove consentito dalle norme del P.R.G.) sia a gradoni, le costruzioni localizzate sul terreno a quota più alta, devono mantenere una distanza minima dal confine pari alla misura del dislivello.
La norma di cui sopra decade nel caso di convenzione stipulata tra i proprietari dei singoli lotti o nel caso di strumenti urbanistici di dettaglio.

ART. 52 - SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE E RECINZIONI.

- 52.1. - La superficie scoperta, non occupata da costruzioni nel sottosuolo edificabile, e quella non pavimentata, deve essere tenuta allo stato naturale e sistemata a verde ponendovi, almeno per il 50% dell'area, alberi ad alto fusto.
- 52.2. - Le piste per automezzi di servizio devono essere eseguite con pavimentazione filtrante.
- 52.3. - Negli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva, devono essere previsti percorsi pedonali eventualmente anche in gropa e se possibile percorsi ciclabili, che attraversino i singoli isolati o li collegano mutuamente. Tali percorsi devono essere dotati di pavimentazione filtrante e corrano su terreni naturali e debbono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 57 .
- 52.4. - L'altezza e il tipo delle recinzioni sono definiti per ogni zona dalle N.T.A. del P.R.G. .

ART. 53 - ACCESSIBILITA' PASSI CARRAI, SOSTA DEI VEICOLI
NEL SOTTOSUOLO,

- 53.1. - Gli spazi sotterranei destinati alla sosta dei veicoli, devono essere raggiungibili con rampe con forma e pendenza idonee. Esse devono avere un tratto pianeggiante di almeno ml. 4,50 di lunghezza, prima di raggiungere il suolo pubblico almeno ove ciò sia tecnicamente possibile.
Esse devono essere costruite in materiale antisdruc-ciolevole ed avere una cordonata laterale per il traffico pedonale e dei mezzi non meccanici.
- 53.2. - Viene concessa, a spese dell'edificante e a cura dell' A.C., la formazione di un passo carraio nella cordonatura del marciapiede per favorire l'accesso ai veicoli alle seguenti condizioni:
- 53.2.1. - larghezza non inferiore a 3,00 m. e non superiore a 6,50 m. ,
- 53.2.2. - distanza non inferiore a m. 10 misurata dallo spigolo dell'incrocio viario,
- 53.2.3. - distanza non inferiore a m. 6,00 da un altro passo carraio e a m. 0,80 dal confine della area interessata dall'edificio.
Nei casi di insediamenti non residenziali, qualora la visibilità sia interna che esterna lo consenta, potrà essere concesso più di un passo carraio.
- 53.3. - A giudizio della C.E. le norme di cui ai precedenti commi possono essere parzialmente derogate nel caso di edifici esistenti, a fronte di documentata impossibilità di rispettarle totalmente. Inoltre le norme di cui ai precedenti commi possono essere oggetto di modifiche in sede di piani esecutivi.

53.4.

- Nelle nuove costruzioni non sono consentiti posti macchina, autorimesse private e vani di deposito con accessi multipli dalla sede stradale.

53.5.

- Nelle nuove costruzioni parcheggi ed autorimesse ad uso privato non possono essere previsti in misura maggiore del 20% delle prescrizioni in vigore (5 mq/100 mc) se non in piani esecutivi.
La copertura dei medesimi, quando siano ubicati in sottosuolo, deve essere sistemata a verde, compatibilmente con le esigenze di aerazione.
Viene ammesso l'interramento di sili meccanici; gli eventuali vani per i mezzi di sollevamento ubicati a qualsiasi livello. Essi sono da considerarsi a tutti gli effetti volumi tecnici.

53.6.

- Nelle nuove costruzioni le autorimesse possono essere costruite:
 - nella proiezione dell'edificio,
 - esterne alla proiezione dell'edificio solo se completamente interrati o fuori terra fino a m. 0,80 e con i vincoli di cui al precedente paragrafo 57.5.; nel rispetto della occupazione del sottosuolo come da norme tecniche di P.R.G.

53.7.

- Nelle costruzioni esistenti le autorimesse sono ammesse alla condizione che la quantità nuova o in integrazione non superi i disposti dell'art. 18 della L. 765/67 (5 mq/100 mc).

- 53.7.1. - Nel caso di autorimesse fuori terra la dimensione massima consentita è pari a 6 m. di profondità, per 3 m. di larghezza e 2,50 di altezza.

- 53.7.2. - La costruzione deve rispettare la distanza da strade, confini e costruzioni esistenti, a meno di convenzioni con i vicini.
- 53.7.3. - E' possibile la costruzione su confine ed esclusione dei terreni a terrazzi, di box interrati o fuori terra, purchè, se interrati, non abbiano dimensioni superiori a ml 5,50 x 3,50 e, se fuori terra, altezza in colmo superiore a ml 2,50.
- 53.7.4. - In caso di box interrati, la copertura deve essere ricoperta di terra come da art. 53.5.

Parte VIIIa

COSTRUZIONI SPECIALI - INDUSTRIALI ED ASSIMILATE

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 51450 40137 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

130

ART. 54 - COSTRUZIONI SPECIALI

- 54.1. - Si considerano costruzioni speciali quelle destinate a:
scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti di cura ecc...
Nel caso in cui siano costruite da privati, esse devono comunque uniformarsi alle norme previste per analoghe costruzioni da parte di Enti Pubblici, oltre a quelle del presente regolamento, in quanto compatibili. Tutte le costruzioni soggette a speciale normativa dovranno comunque rispondere alle relative prescrizioni.
- 54.2. - I progetti relativi agli ospedali e istituti di cura, sia presentati da Enti Pubblici che da Enti Privati, dovranno ottenere l'approvazione delle autorità competenti a norma delle vigenti leggi.

ART. 55 - COSTRUZIONI INDUSTRIALI ED ASSIMILATE.

- 55.1. - Tutte le costruzioni destinate ad attività produttive o terziarie che comportino tipologie industriali, devono essere dotate, salvo che prescrizioni di legge dispongano di standards maggiori, al minimo di:
- 55.1.1. - n° 1 lavandino ogni 10 persone occupate per turno.
- 55.1.2. - n° vaso igienico e una doccia ogni 10 persone occupate per turno.
- 55.2. - Gli, ambienti destinati a mensa devono essere adattabili in caso non esistano locali specifici, anche per l'espletamento di attività collettive (riunioni).

Parte IXa

NORMATIVA SULLA FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI DA PARTE
DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

Dott. ing. **ROCCO JASCONE**
Via S. Donato 154 Tel. 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 56 - ACCESSO ALLE COSTRUZIONI.

- 56.1. - L'accesso ai disimpegni verticali, scale e ascensori sia interni che esterni alle costruzioni, quando gli stessi non siano a quota piano terra, deve essere assicurato con rampe abbinate a scale, di pendenza non superiore all'8% e di lunghezza massima, quando superino la pendenza del 5%, di m. 9. La larghezza di dette rampe non deve essere inferiore a m. 1,20; la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucchiolevoli. Esse vanno opportunamente protette.
- 56.2. - Le scale delle costruzioni devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati e formate da gradini non a spigolo vivo con altezza non superiore a 0,16 metri.
- 56.3. - Almeno uno degli ascensori presenti nell'edificio che garantisca il servizio a tutte le unità immobiliari deve avere le seguenti caratteristiche:
- 56.3.1. - Cabina ascensore dimensioni interna minima m. 0,90 x 1,50 (con apertura sul lato più corto).
- 56.3.2. - Porte e battenti o a scorrimento laterale aventi larghezza minima di 0,60 m.
- 56.3.3. - Meccanismo di autolivellamento.
- 56.3.4. - Inizio della corsa a partire dalla parte più bassa delle costruzioni.
- 56.4. - I pianerottoli di distribuzione delle scale o anche dei singoli ascensori devono avere una profondità minima di m. 1,30.

- 56.5. - Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente art. solo le nuove costruzioni unifamiliari e binate e tutti gli interventi (restauro, ecc..) su costruzioni esistenti in cui l'applicazione delle norme di cui al presente articolo 56 risulti impossibile.

- 56.6. - L'A.C. ha, su tutto quanto disposto al presente art. 56, possibilità di deroghe totale o parziale su tutti gli edifici ad eccezione di quelli comprendenti più di 10 alloggi, e di quelli eseguiti in dipendenza da P.E.E.P.

- 56.7. - Sono vincolati comunque al rispetto dei disposti del presente art. 56 tutti gli edifici pubblici (municipio, scuole, ospedali, ecc..).

14
ART. 57 - PERCORSI PEDONALI.

- 57.1. - I percorsi pedonali, fermo restando le prescrizioni sulle pendenze di cui all'art. 56.1., e compatibilmente con la larghezza dei percorsi stessi, devono essere conformati in modo da consentire il transito dei mezzi per invalidi.

Parte I a

NORME TECNOLOGICHE

ART. 58 - NORME GENERALI.

- 58.1. - Gli edifici destinati all'attività es alla residenza delle persone devono essere nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri e sicuri staticamente.
Inoltre non devono causare localmente o altrove lo inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.
- 58.2. - Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici devono possedere:
- i requisiti igrotermici
 - i " illuminotecnici
 - i " acustici
 - i " relativi alla purezza dell'aria
 - i " relativi ai servizi tecnologici
 - i " " alla fruibilità
 - i " " alla sicurezza
 - i " " alla impermeabilità e
secchezza
 - i requisiti relativi alla durabilità
 - i " ecologici.
- 58.3. - Per ognuno dei suddetti requisiti si stabiliscono norme alle quali devono essere conformate tutti gli edifici e norme particolari alle quali devono essere conformi gli edifici a seconda delle loro destinazione d'uso. Sarà comunque compito dell'A.C. stabilire per ogni intervento di nuova edificazione o di trasformazione degli edifici, i requisiti ai quali esso deve rispondere.
- 58.4. - Le norme tecnologiche sono vincolanti per edifici di nuova costruzione e per gli edifici sperimentali, di cui all'art. 17 ed inoltre per interventi su edifici esistenti o su parti di essi.
- 58.5. + Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti.

ART. 59 - TECNOLOGIA E LE UNITA' DI MISURA.

59.1. - Si danno di seguito i termini ricorrenti, i simboli, le unità di misura e le definizioni attinenti le norme tecnologiche del presente regolamento;

59.1.1. - TERMINE: LOCALE

DEFINIZIONE: Spazio di volume determinato, separato tramite pareti dallo ambiente esterno o da locali contigui.

59.1.2. - TERMINE: PARETE

DEFINIZIONE: Separazione di un locale dallo ambiente esterno o da un altro locale contiguo, avente un preciso spessore.

59.1.3. - TERMINE: TEMPERATURA RISULTANTE SECCA (TRS)

DEFINIZIONE: E' definita dalla seguente formula:

$$TRS = \frac{T_i + i_m}{2}$$

dove T_i = temperatura aria int.

i_m = temperatura media ponderata di tutte le superfici int. delle pareti.

59.1.4. - TERMINE: LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

SIMBOLO: L

UNITA' DI MISURA: dB

DEFINIZIONE: è definito dalla seguente formula:

$$L = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$$

dove P è il valore efficace nella pressione sonora (in dine/cm^2) nel punto considerato.

P_0 = è il valore efficace della
pressione sonora di riferi-
mento pari a $2 \cdot 10^{-4}$ dine:cm².

59.1.5. - TERMINE: LIVELLO SONORO

SIMBOLO: L_A

DEFINIZIONE: Livello di pressione so-
nora, in un punto determina-
to, ponderato in funzione
della frequenza secondo la
curva definita dalle IEO
e CEI.

59.1.6. - TERMINE: ISOLAMENTO ACUSTICO TRA 2 LO-
CALI A UNA DATA FREQUENZA.

SIMBOLO: D

UNITA' DI MISURA: dB

DEFINIZIONE: Differenza fra il livello
di pressione sonora L_1 nel
locale in cui vi è la sor-
gente sonora e il livello
di pressione sonora L_2 nel
locale disturbato avente in
comune la parete in prova;
è definito dalla formula:

$$D = L_1 - L_2$$

59.1.7. - TERMINE: ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZ-
ZATO AD UNA DETERMINATA FREQUEN-
ZA.

SIMBOLO: D_n

UNITA' DI MISURA: dB

DEFINIZIONE: è definito dalla formula:

$$D_n = D + \log_{10} \frac{A_0}{A}$$

dove: A_0 = è l'assorbimento di
riferimento stabili-
in 10 m².

773

A = è l'assorbimento del locale disturbato.

59.1.8. - TERMINE: POTERE FONOISOLANTE DI UN TRAMEZZO AD UNA DETERMINATE FREQUENZA.

SIMBOLO: R

UNITA' DI MISURA: dB

DEFINIZIONE: è definito dalla formula:

$$R = D - 10 \log_{10} \frac{A}{S}$$

dove S = è la superficie del tramezzo in m².

59.1.9. - TERMINE: INDICE DI VALUTAZIONE

SIMBOLO: K

UNITA' DI MISURA: dB

DEFINIZIONE/ Ordinata in dB della curva $\Delta 50$ per l'isolamento acustico in corrispondenza dell'ascisse di 500 Hz.

Tale curva permette di valutare l'isolamento acustico di due locali e il potere fonoisolante di un tramezzo con un unico indice di qualità che è appunto il valore di dB della predetta ordinata dedotto da misure dei medesimi effettuate, rispettivamente in opera e in laboratorio, per bande di ottava di frequenze nominali; 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.

59.1.10. - TERMINE: COEFFICIENTE DI RICAMBIO.

SIMBOLO: m

UNITA' DI MISURA: $\frac{m^3}{m^2 \cdot n}$

DEFINIZIONE: Rapporto tra il volume d'aria

introdotta ogni ora in un locale e il volume del locale medesimo.

59.1.11. - TERMINE: COEFFICIENTE VOLUMICO DI DISPERSIONE DI UN LOCALE O DI UN INSIEME DI LOCALI.

SIMBOLO: K

UNITA' DI MISURA: $\frac{\text{Kcal}}{\text{m}^3 \text{ n } ^\circ \text{C}}$

DEFINIZIONE: Fabbisogno di calore di uno o più locali, in regime stazionario, riferito al volume netto unitario o alla differenza unitaria di temperatura fra interno ed esterno.

ART. 60. - REQUISITI TERMICI ED IGROTERMICI.

60.1. - Le caratteristiche di prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali, nonché le caratteristiche dell'isolamento termico degli edifici da costruire o da ristrutturare, nei quali sia prevista la installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti, devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge del 30/4/1976 n° 373 e dal successivo regolamento di applicazione .

60.2. - Edifici di nuova costruzione.
A norma dell'art. 14 1° comma della legge, il Sindaco può autorizzare la costruzione di nuovi edifici solo se le caratteristiche di isolamento termico sono comprese nei limiti fissati dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e dal decreto del Presidente della G.M. n° 622. Pertanto per $S/V = 0,3$ e $S/V = 0,9$ saranno applicati i valori fissati dal decreto del Presidente della Regione per il Comune.
Per S/V compreso invece tra 0,3 e 0,9 il valore del Cd sarà ottenuto per interpolazione lineare, ma partendo da valori di Cd fissati fissati dal Presidente della Regione.
Per garantire il rispetto di tale normativa il committente, prima della dichiarazione di inizio lavori, deve depositare presso l'ufficio

comunale competente la relativa documentazione a norma e in dettaglio dell'art. 19 del regolamento d'attuazione.

60 .3.

- Edifici esistenti.

A norma dell'art. 14 2° comma della legge citata, il Sindaco può disporre che le caratteristiche d'isolamento termico prescritte per gli edifici nuovi siano applicate anche, sentita la Commissione Edilizia comunale sulla sussistenza di derminate condizioni tecniche, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti.

In tal caso, a norma dell'articolo 19 del regolamento, ultimo comma, la documentazione richiesta va presentata al competente ufficio comunale, prima del rilascio della relativa concessione edilizia.

Il Sindaco, sentita la C.E., può decidere la applicazione totale o parziale dei seguenti provvedimenti (Art. 13 del regolamento):

- isolamento termico delle coperture dei solai su spazi aperti (porticati),
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti),
- isolamento termico dell'impianto di riscaldamento,
- miglioramento della tenuta dei serramenti.

Per gli edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 500.000 kcal/h ovvero a 580.000 W lo

Ufficio Tecnico comunale procederà a verificare la conformità del progetto e di eventuali varianti nel termine di 6 mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Ing. ROCCO DIASCONI
tel. 154 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA
Atto Ingegneri di Bologna n. 159

La verifica investirà il controllo, anche mediante prelievo, degli spessori e le caratteristiche dei materiali impiegati, nonché il loro corretto collocamento.

Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato all'esito positivo dei suddetti accertamenti.

Per gli edifici dotati di impianti termici di potenza al focolare inferiore alle 500.000 kcal/h o ai 580.000 W, è fatto obbligo congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, di rilasciare una dichiarazione con cui ciascuno, per gli obblighi che gli competono, certifica, sotto la propria responsabilità, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma dell'art. 17 1° comma della legge n° 373/1976.

Alla presentazione di tale dichiarazione è subordinato il rilascio della licenza di utilizzazione.

La stessa perciò deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori, intendendosi riferita anche agli impianti ed agli isolamenti termici.

- 60.4. - Determinazione ai sensi dell'art. 16 della legge 30 Aprile 1976 n° 373 del coefficiente volumico di dispersione termica degli edifici massimo ammissibile per ciascun comune della regione

Comune di

Quota s.l.m.

Sigla comune di riferimento

Differenza di quota s.l.m.

Variazione gradi giorno

GRADI GIORNO

ZONA CLIMATICA DEL COMUNE

Coefficiente volumico di dispersione termica (Cd)

$$\begin{array}{l} \text{kcal/m}^3 \text{ h}^\circ \text{C} \\ \text{per} \\ \frac{S}{V} = 0,3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{kcal/m}^3 \text{ h}^\circ \text{C} \\ \text{per} \\ \frac{S}{V} = 0,9 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{W/m}^3 \text{ }^\circ\text{C} \\ \text{per} \\ \frac{S}{V} = 0,3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{W/m}^3 \text{ }^\circ\text{C} \\ \text{per} \\ \frac{S}{V} = 0,9 \end{array}$$

Dott. Ing. ROCCO VASCONE

Via S. Donato 124 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA

Incaricato all'Atto Ing. onori di Bologna n. 1334

- 60.5. - La temperatura risultante secca degli alloggi non deve essere inferiore ai 18°C e superiore ai 20° , quando la temperatura esterna è pari a $\sim 5^{\circ}\text{C}$.
- 60.6. - La temperatura superficiale interna delle pareti opache delle parti interne agli alloggi non deve essere in alcun punto inferiore alla temperatura dell'aria, diminuita di 6°C nei mesi invernali.
- 60.7. - La temperatura dell'aria deve essere sufficientemente uniforme negli alloggi e in ogni loro locale.
- 60.8. - La velocità dell'aria nella zona dei locali occupati dalle persone, a serramenti chiusi, non deve eccedere i seguenti valori:
 - 60.8.1. - $0,25\text{m/sec.}$ per locali non destinati ad attività industriali;
 - 60.8.2. - da $0,25\text{ m/sec.}$ a $0,50\text{ m/sec.}$, se i locali sono destinati ad attività industriali, a seconda del tipo di attività e permanenza delle persone.

ART. 61 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI.

61.1. - Gli edifici devono essere realizzati ed abita-
ti in modo tale che in ogni locale sussistano
condizioni di illuminazione adeguate agli im-
pegni visivi richiesti e compatibili con il
benessere delle persone.

61.2. - L'illuminazione deve essere naturale e diret-
ta nei locali. Possono usufruire di illumina-
zione naturale diurna indiretta, oppure arti-
ficiale:

- a) i locali destinati ad uffici, le cui dimen-
sioni orizzontali non consentano l'illumina-
zione naturale dei piani di utilizzazione,
purché delimitati da pareti perimetrali do-
tate di parti trasparenti non inferiori a
 $1/2$ delle medesime.
- b) i locali aperti al pubblico destinati ad
attività commerciali, culturali e ricreati-
ve;
- c) i locali che richiedono condizioni di illu-
minazione artificiale;
- d) i locali destinati a servizi igienici; le
cabine di cottura, di superficie inferiore
a mq. 4 ed in diretta comunicazione con
altro locale dotato di illuminazione ed a-
reazione diretta.
- e) i locali destinati alla circolazione delle
persone e delle cose;
- f) i locali non destinati alla permanenza di
persone,

- 61.3. - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali devono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione.
- 61.4. - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali non devono avere area inferiore a $1/10$ del piano di utilizzazione (o di calpestio) dei locali stessi.
- 61.5. - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che permettano il loro parziale o totale oscuramento.

ART. 62 - REQUISITI ACUSTICI.

- 62.1. - Gli edifici devono essere ubicati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori prodotti dagli stessi ed emessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso di questi ultimi, come definiti nel successivo articolo.
- 62.2. - I livelli sonori non devono eccedere, nei locali di emissione occupati da persone, 90 dB (A) o comunque i diversi valori consentiti dalla tecnologia attuale, come definiti del successivo articolo.
- 62.3. - Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori generati nei locali sottostanti, dalla grandine o dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso degli alloggi, come definiti nel successivo articolo.
- 62.4. - Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio della capacità fonoisolante, non inferiore ai seguenti:
- 62.4.1. - Parti opache. 40 dB
- 62.4.2. - Parti trasparenti con telaio e cassonetto. 25 dB
- 62.4.3. - Griglie e prese d'aria 20 dB

- 62.5. - Le pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere indici di valutazione dedotti da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio della capacità fonoisolante, non inferiore ai seguenti:
- 62.5.1. - Pareti volte verso locali destinati alla circolazione orizzontale e verticale fra 36 dB e 40 dB
- 62.5.2. - Pareti volte verso altri alloggi " 42 " " 47 "
- 62.5.3. - Pareti volte verso locali destinati ad attività artigiane, commerciali, industriali o comunque tali da poter arrecare disturbi sonori " 47 " " 53 "
- 62.6. - Il livello sonoro in un alloggio non deve superare 70 dB (A), allorché sul pavimento finito dell'alloggio sovrastante venga azionato un generatore di calpestio normalizzato.
- 62.7. - Il livello sonoro in un alloggio, allorché il rumore é generato da uno degli impianti o dei dispositivi esterni all'alloggio o installati nell'edificio, non deve superare 35 dB (A) se essi sono privati, 30 dB (A) se essi sono comuni.

ART. 62 bis - REQUISITI RELATIVI ALLA DIFESA DELL' INQUINA-
MENTO ACUSTICO.

62.1. bis - Il presente articolo si applica:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato, fatta eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica.

Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità e solo per quanto trattato nell' art. 62.

Il Sindaco inoltre indicherà con propria ordinanza il termine entro il quale porre fine alla causa del disturbo, sentito l'Ufficio Sanitario.

62.2. bis - Caratteristiche della strumentazione.

I fonometri impiegati per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate per i "fonometri di precisione" della International Electrotechnical Commission (IEC). Il fonometro deve essere dotato di batteria di filtri a bande di ottava frequenza centrali:

Dott. ing. ROCCO LASCONI
Via S. Donato 154 Tel 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000 Hz.

62.3. bis - Modalità generali di misura del rumore.

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione all'inizio e al termine di ogni serie di rilievi.

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

- nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato ad un'altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m.

- nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono nel vano di una finestra aperta e ad una altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato. Il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alla funzione del locale stesso.

62.4. bis - Rumore di fondo.

Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro (prodotto anche dallo eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è superato nel 90% di un significativo periodo di osservazione.

In prima approssimazione il livello del rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro.

Nel caso che il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati al punto 62.8..bis del presente regolamento, non è consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello (salvo nei casi di disturbo di breve durata durante il periodo diurno, con riferimento ai limiti indicati al punto 66.9..bis).

62.5. bis - Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore.

a) Rumori continui.

Nel caso di rumori continui, si adotta la costante di tempo FAST e si effettuano le seguenti misure:

- livello sonoro globale dB (A)
- livelli sonori dB nelle bande di ottava di frequenze centrali comprese tra 31,5 e 8000 Hz.

Nel caso che il livello sonoro misurato in una banda di ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro in entrambe le bande ad essa adiacenti, si assume che il rumore in esame è caratterizzato dalla presenza di un tono puro,

b) Rumori impulsivi.

Nel caso di rumori impulsivi, ossia caratterizzati da una serie di impulsi sonori percepibili distintamente, si effettua la

157
sola misura globale in dB (A) con costante di tempo IMPULSE.

c) Rumori sporadici.

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente. Si effettua la sola misura globale in dB (A) EAST.

62.6. bis

- Tipi di zone.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio viene schematicamente suddiviso in tre zone:

- ZONA A = RESIDENZIALE (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente abitazioni);
- ZONA B = MISTA (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono abitazioni e industrie);
- ZONA C = INDUSTRIALE (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente industrie).

Va sottolineato che tale suddivisione può essere fatta coincidere con l'effettiva zonizzazione del territorio comunale solo nei casi in cui il P.R.G. abbia tenuto nel debito conto la situazione di inquinamento acustico obiettivamente esistente.

In sostanza, non dovrebbe ad esempio essere dichiarata "residenziale" una zona adiacente ad un grosso insediamento industriale caratterizzata da una intrinseca elevata

rumorosità.

- 62.7. bis - Periodo del giorno.
La giornata é schematicamente suddivisa in due periodi:
- diurno, dalle ore ..6.... alle ore ..22.
 - notturno,, dalle ore .22.. alle ore ...6.

- 62.8. bis - Limiti ammissibili.
- a) rumore proveniente da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato.
- Con riferimento alle tipologie di rumore evidenziate al punto 62.5..bis si assumano co me ammissibili i limiti in dB (A) indicati in tab. 1:

Tipo di rumore	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	- ZONA B	- ZONA C	Zona A	- Zona B	- Zona C
Continuo senza toni puri	40	45	50	55	60	65
Continuo con toni puri	37	42	47	53	57	62
Impulsivo	40	45	50	55	60	65
Sporadico	55	60	65	70	75	80

Tab. 1 Limiti ammissibili (dB (A)).

161

Per maggior dettaglio di valutazione della tollerabilità o meno di un rumore, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportate in tab. 2.

Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B	Zona C
31,5	64	67	70	74	77	80
63	57	62	67	72	75	78
125	50	55	60	65	69	73
250	43	48	53	58	63	68
500	39	44	49	54	59	64
1000	35	40	45	50	55	60
2000	32	37	42	47	52	57
4000	29	34	39	44	49	54
8000	26	31	36	41	46	51

Tab. 2: Livelli sonori ammissibili nelle diverse bande di ottava dB,

N.B. I limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 sono relativi ai livelli sonori rilevabili presso l'insediamento disturbato, nel caso che l'attività rumorosa sia preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti destinate ad abitazione, anche se non ancora edificate,

b) rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato :

1) periodo diurno

Dott. ing. **ROCCO VASCONE**
Via S. Donato 154 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

162

Rispetto al livello sonoro rilevabile nel locale in assenza del disturbo, è consentito un aumento di 3 dB (A) nella zona residenziale e mista di 5 dB (A), nella zona industriale.

— 2) periodo notturno

Non è consentita alcuna attività che aumenti il livello sonoro nel locale disturbato.

62.9. bis ~~5~~ Correzioni ai limiti indicati.

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato.

a₁) ~~Risposta~~ durata del disturbo.

Limitatamente al periodo diurno, vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in funzione della durata del disturbo:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)
≤ 120	+ 3
≤ 60	+ 6
≤ 30	+ 9

a₂) Impianti funzionanti con continuità.

Nel caso di impianti preesistenti alla entrata in vigore del presente regolamento e la cui attività è vincolata a

un funzionamento continuo per esigenze tecniche, è ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di 5 unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2.

- b) rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato. Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	correzione del limite dB (A)
≤ 120	+ 2
≤ 60	+ 3
≤ 30	+ 4

ART. 63 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA

- 63 .1. - Gli edifici devono essere realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere delle persone e degli elementi costituenti l'edificio.
- 63 .2. - I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla portata di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte all'interno del locale; in base alla concentrazione ammissibile, alle portate di aria necessarie per il ricambio della stessa. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti situate nello alloggio devono essere eliminate da dispositivi installati presso le sorgenti stesse.
- 63 .3. - I ricambi di aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanici, devono essere ottenuti mediante apposite aperture, (dei serramenti, o altri dispositivi) che consentano adeguate possibilità di ventilazione anche durante i mesi invernali.
- 63 .4. - Gli edifici e i sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire la immissione e il riflusso nei medesimi dell'aria e delle sostanze inquinanti espulse.

63.5.

- I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale dovranno essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle attività previste.

I locali destinati a servizi igienici, cabine di cottura, qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno, dovranno avere sistemi di espulsione meccanica dell'aria.

Le porte dei servizi e delle cucine suddette devono essere progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

63.5.1. - servizi igienici:

- | | |
|---------------------------|----|
| a) espulsione continua | 6 |
| b) espulsione discontinua | 12 |

63.5.2. - cabine di cottura:

- | | |
|---------------------------|----|
| a) espulsione continua | 8 |
| b) espulsione discontinua | 14 |

63.6.

- I volumi minimi o le superfici minime dei locali degli alloggi sono i seguenti:

63.6.1. - locali di soggiorno mc 32

63.6.2. - locali di servizio:

- | | |
|--------------------------|-------|
| a) cabina di cottura | |
| con tinello | mc 32 |
| b) cucina | mc 24 |
| c) bagno ,con più di due | |
| apparecchi e vasca | |
| sup. min. | mq 4 |

Circolare
Ministeriale
5 Luglio 1975

- d) bagno con più di 2
apparecchi e doccia
sup. min. mq 3.50
- e) gabinetto con meno di
3 apparecchi, senza
vasca o piatto doccia
sup. min. mq 2.50

- 63.7.
art. 1
D.M. 75
- L'altezza dei vani adibiti a servizi igienici,
altezza minima: metri 2.40
- 63.8.
- Ogni alloggio deve essere costituito da uno o più
locali di soggiorno, almeno da una cucina o cabina
di cottura e da un bagno con più di due apparecchi
o vasca o piatto doccia.
La somma dei volumi dei locali di soggiorno non de-
ve essere inferiore a 32 mc. per persona.
Il numero dei locali di servizio deve essere adegua-
to al numero di persone per le quali lo alloggio
è destinato.
- 63.9.
L.166/75
- Il coefficiente di ricambio dei locali degli alloggi
non deve essere inferiore a 0,75 mc.h..
Il coefficiente di ricambio dei locali di soggiorno
destinati al riposo delle persone non deve inferio-
re a 32 P/V mc/mc h , dove P= persone, V= volume
del locale in mc.
- 63.10.
- Il coefficiente di ricambio dei locali di servizio
deve essere stabilito in base alle loro specifiche
destinazioni, caratteristiche e scelte progettuali
e alla legge N° 166/ 1975.
- 63.11.
- I locali degli alloggi, eccetto quelli di cui allo
art. 67.6.2. c),d),e), devono avere serramenti esterni
dotati di parti apribili, progettati e posizionati
in modo da consentire una efficace ventilazione na-
turale.

Inoltre, l'area delle parti apribili riferita al volume del locale, deve essere non meno di $1/27$ di mq/mc, nei locali di soggiorno e non meno di $1/20$ di mq/mc, nei locali di servizio.

- 63.12. - Gli alloggi e i sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la diffusione nei locali di soggiorno delle esalazioni prodotte dai locali di servizio, e la permanenza di dette esalazioni nei locali di servizio.
- 63.13. - I materiali impiegati negli alloggi non devono emettere né poter emettere esalazioni od odori.

ART. 64 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI

- 64.1. - Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che assicurino i servizi necessari alla igiene, alla sicurezza, all'attività delle persone.
- 64.2. - Tutti gli impianti comuni, compresi i contatori, devono essere ubicati in appositi locali opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate.
- L. 615/66
Rif. Cap. 49°
Art. 4
- 64.3. - Gli impianti e la loro installazione devono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i due punti di allacciamento delle reti urbane e i punti di utilizzazione, sono facilmente agibili per il funzionamento, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.
- 64.4. - Le sedi di cui al punto precedente 64.3., non devono permettere la diffusione di esalazioni e lo accesso di animali o insetti indesiderabili sia negli edifici che negli alloggi.
- 64.5. - La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più ~~servizi~~ edifici deve essere attuata nel caso in cui vengano rispettati gli obbiettivi stabiliti dall'art. 58.1.
- 64.6. - Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti servizi:
- 64.6.1. - Distribuzione dell'acqua potabile e della energia elettrica
- 64.6.2. - Raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi e liquidi.

64.6.3. - Riscaldamento.

64.6.4. - Trasporto verticale delle persone e delle cose, senza obbligo per edifici con meno di quattro piani.

Tali impianti dovranno essere proporzionati in base alle dimensioni dell'edificio, alla destinazione d'uso, alla popolazione presente.

64.6.5. - Telecomunicazioni interne ed esterne, esclusi apparecchi terminali.
Per gli edifici di cui al punto precedente 64.6.4. non esiste obbligo di installazione.

64.6.6. - Protezione dai rischi connessi agli impianti elettrici.

64.6.7. - Protezione dagli incendi.

64.6.8. - Protezione dai fulmini.

64.7. - Acque usate, liquami e acque meteoriche dovranno essere immesse nei collettori urbani. Eventualmente, se richiesti, attraverso impianti di depurazione.

64.8. - Gli alloggi devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:

64.8.1. - Distribuzione dell'acqua calda, esclusi apparecchi di produzione.

64.8.2. - Distribuzione di gas di rete o di gas liquido.

64.8.3. - Espulsione dei gas combusti.

- 64.9. - Tutti gli impianti permanenti installati negli alloggi devono essere adeguati al numero di persone cui ciascun alloggio è destinato.
- 64.10. - In particolare per gli edifici a destinazione residenziale si prescrivono norme della CEI - ENPI - UNI/GIC .
- 64.11. - E' vietata l'installazione dei pannelli solari sugli edifici sottoposti a vincolo.
L'installazione di pannelli solari nel Centro Storico è possibile nell'ambito delle disposizioni dei singoli Piani di Recupero o Particolareggiati. In tutte le altre zone del territorio comunale la installazione di pannelli solari è soggetta a semplice autorizzazione, previo parere obbligatorio della C.E. .

Dott. ing. **ROCCO LASCONI**
Via S. Donato 154 Tel. 511050 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 65 - REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITA'.

- .1. - Gli arredi devono poter essere portati negli edifici e collocati nei locali agevolmente attraverso le normali vie d'accesso.
- 65.2. - Gli edifici devono poter essere disinfettati, puliti e disinfestati in ogni loro parte.
- 65.3. - Sia la manutenzione che l'eventuale sostituzione degli elementi costituenti gli edifici deve poter avvenire facilmente e celermente.
- 65.4. - Gli edifici e gli elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche non devono subire deformazioni incompatibili con la sicurezza e il benessere delle persone e delle cose e rispettare le norme legislative antisismiche.
- 65.5. - Gli impianti, di cui all'art. 64.6. e 64.8. devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non immettere negli edifici e negli alloggi esalazioni, fumi, vibrazioni.

172

ART. 66 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA.

- 66 .1. - Gli edifici e i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, devono permanere stabili e risultare rispettosi delle vigenti prescrizioni di legge al riguardo.
- 66 .2. - Sia gli impianti che i dispositivi di manovra, permanenti negli edifici, compresi i depositi di combustibile, devono essere realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose.
- 66 .3. - Gli edifici, in funzione della loro destinazione, dell'altezza, delle caratteristiche della struttura portante, devono essere progettati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità delle persone.
- 66 .4. - I materiali di costruzione non devono emettere, in caso di incendio, fumi e gas tossici in quantità tale da costituire pericolo per gli occupanti e anche per gli edifici circostanti.
- 66 .5. - I locali degli edifici, eccettuati quelli di cui all'art. 61 .2. b, c, d, e, f, devono avere un adeguato numero di serramenti esterni, accessibili dall'interno e aventi una parte apribile.
- 66 .6. - Le superfici trasparenti (vetrate) non devono costituire nessun pericolo per le persone.
- 66 .7. - I parapetti non devono poter essere scalabili, attraversabili e contenere gli urti accidentali, la loro altezza non deve essere inferiore a ml. 1,10 ed eventualmente aumentare in funzione della altezza del suolo.

- 66.8. - Gli spazi, interni ed esterni agli edifici, destinati alla circolazione orizzontale e verticale non devono avere parti che possano ostacolare il passaggio; superfici di calpestio sdrucciolevoli, illuminazione insufficiente.
- 66.9. - L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali di cui all'art. 61.2. b),e),f), deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete, fatta eccezione per i locali destinati ai servizi igienici, qualora appartengono ad alloggi.
- 66.10. - L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone e quella degli spazi comuni interni deve poter essere assicurata anche di notte, così come quella relativa agli accessi, alle rampe, ai giardini, e agli spazi comuni esterni.
- 66.11. - Le coperture inclinate degli edifici devono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla manutenzione. In caso la pendenza superasse i 25°, le coperture dovranno essere dotate di una barriera di contenimento continua.
- 66.12. - Gli impianti di g.p.l. per uso domestico dovranno rispettare la disciplina stabilita dalle seguenti leggi e circolari:
- legge 6.12.71 n° 1083, concernente "Norme per la sicurezza e l'impianto dei gas combustibili",
 - circolare del Ministero dell'Interno n° 74 del 20.9.56, concernente "Norme di sicurezza per depositi, impianti e rivendite di g.p.l.",
 - circolare del Ministero dell'Interno n° 106 del 5.11.64 concernente "Norme di sicurezza per la installazione e l'esercizio di serbatoi fuori terra contenenti gas combustibili magazzinati sotto pressione",
 - circolare del Ministero dell'Interno n° 76 del 14.7.67.

ROCCO JASONE
Dott. 13.001 51000 - 2727 20.3000
all'Atto Ing. 1594 di 1594

ART. 67 - REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITA' E SICUREZZA.

- 67.1. - Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria.
- 67.2. - La permeabilità dell'aria dei giunti apribili dei serramenti perimetrali non deve superare $1/5 \text{ mc/hm}$; quando la sovrappressione è di 50 mm di H_2O .
Quella dei giunti apribili e fissi degli altri componenti delle pareti perimetrali non deve superare, nelle stesse condizioni, il valore di $0,1 \text{ m/h m}$.
- 67.3. - Gli elementi costituenti gli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione e rimanere asciutti.
- 67.4. - Gli elementi costituenti gli edifici non devono essere permeabili in maniera irreversibile alle acque meteoriche e alle acque fluenti o freatiche o stagnanti.

ART. 68 - REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITA'.

- 68.1. - Gli elementi costituenti gli edifici non devono subire danni per l'effetto di trattamento di normale manutenzione.
- 68.2. - Gli elementi costituenti gli edifici devono essere progettati in modo da non essere degradati in tempi brevi, da agenti biologici o chimici o fisici.
- 68.3. - Gli elementi costituenti gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni e il loro decoro.
- 68.4. - Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono essere progettati e realizzati in modo che, se sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili non devono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto e la loro sicurezza.

ART. 69 - REQUISITI RELATIVI ALLA DIFESA DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.

69.1. - Sono sottoposti alle norme del seguente articolo:

- gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- i mezzi motorizzati;
- gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissione di qualunque tipo, che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, a danno di beni pubblici o privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna ed all'ambiente circostante.

Comuni in zo
na di contr
lo di cui al
lo art. 2 della
L. n° 615 del
13.7.66.

69.2. - IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZIALITA' SUPERIORE
ALLE 30.000 KCAL/H.

Gli impianti termici civili, di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi adatti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo le norme stabilite dalla legge 13.7.1966 n° 615 e relativo regolamento di applicazione 22.12.1970 n° 1391.

Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine-lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione rifiuti (fino ad 1 tonnellata/g);
- f) forni di pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25.7.1958 n° 860).

69.3. - I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 14 del D.P.R. 22.12.1970 n° 1331. I commercianti di combustibile dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche del combustibile venduto.

69.4. - Son esenti da qualsiasi limitazione d'impiego i combustibili elencati all'art. 12 della legge 13.7.1966 n° 615. Sono consentiti con limitazioni i combustibili di cui all'art. 13 della stessa legge. Per gli impieghi di quest'ultimi è richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco, che provvederà, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

69.5. - Ai fini dell'autorizzazione di cui al punto 73.4., la domanda rivolta al Sindaco deve essere completa della seguente documentazione:

- caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
- ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
- potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
- destinazione d'uso del calore prodotto (acque calde, riscaldamento ambienti, vapore per lavanderie, ecc...);
- caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento, delle camere di combustione, con l'indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si richiede l'autorizzazione;
- se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° E (50° C);
- altezza del camino ed altezza degli edifici circostanti in un raggio minimo di 50 metri e loro destinazione.

L'autorizzazione si intende valida per anni uno e potrà essere rinnovata su domanda degli interessati.

- 69.6. - L'Ufficiale Sanitario nell'esprimere il proprio parere al Sindaco, sull'opportunità di rilasciare o di rinnovare l'autorizzazione, terrà conto degli elementi ambientali, nonché dei risultati dei rilevamenti eventualmente effettuati sulle concentrazioni al suolo del Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, dei dati del precedente art. 69.5. e di ogni altro elemento necessario.
- 69.6.bis - "Ai fini del controllo dell'inquinamento atmosferico provenienti da impianti termici ; la vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dallo Ufficiale Sanitario, osservando le prescrizioni e le procedure di cui agli artt. 9, 10, 13 e 15 del Regolamento di esecuzione n° 1391 del 22.12.1970.
- 69.7. - Per gli impianti di potenzialità termica totale superiore a 2.000.000 Kcal/h sarà sentito anche il parere del CRIAL ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente art. 69.4.
- 69.8. - In ogni caso gli olii combustibili con viscosità superiore a 5°E a 50°C, oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 69.4., devono avere contenuto di zolfo inferiore a 3% in peso.
Il contenuto massimo di zolfo sarà comunque autorizzato valutando le diverse condizioni ambientali, riportate all'art. 69/6. e sulla scorta delle indicazioni di cui all'art. 69.5.
- 69.9. - I camini degli impianti termici devono rispondere a quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 22.12.1970 n° 1391.
Può essere consentita deroga ai sensi dell'art. 17

del citato D.P.R. a presentazione di domande che deve essere corredata da:

- disegno planimetrico ed altimetrico della zona interessata;
- caratteristiche funzionali dell'impianto (potenzialità termica unitaria delle caldaie ecc..)
- tipo di combustibile usato;
- eventuali apparecchiature per il controllo della combustione;
- eventuale esistenza di molestia diretta in rapporto all'andamento delle correnti d'aria in quella zona;
- motivazione tecnica a supporto della richiesta di deroga.

Il Sindaco sottopone la richiesta di deroga al CRIAL, congiuntamente al motivato parere dell'Ufficiale Sanitario.

69.10.

- Le altezze di sbocco dei camini degli impianti termici esistenti alla data dell'8 luglio 1968 od alla entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1970 n°1391, qualora all'entrata in vigore di quest'ultimo, non risulti approvato dal Comando Provinciale dei Vigili de fuoco il progetto particolareggiato dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della legge 615, devono rispondere a quanto stabilito dal Sindaco in deroga alle norme del citato D.P.R. 1391.

Rimane pertanto facoltà al Sindaco, su proposta dello Ufficiale Sanitario, l'adeguamento dell'altezza di sbocco dei camini predetti a quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 1391, qualora siano state evidenziate o possono sussistere molestie dirette o pericoli o altre cause.

69.11.

- Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 Kcal/h e di imprese artigiane e commerciali. Gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h, e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme di sicurezza degli impianti.

- 69.12. - Quando un focolare sia condotto in modo da poter dar luogo alla produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescriverà l'adozione di apparecchi idonei da assicurare una perfetta combustione, e potrà proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.
- 69.13. - Qualora risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, il Sindaco potrà ingiungere di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.
- 69.14. - Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e da qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
Per i camini inseriti ed inglobati nell'edificio non potrà essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.
I camini con struttura indipendente o collegati con centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.
- 69.15. - Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in riferimento agli ostacoli ad abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli impianti stessi, il Sindaco prescriverà l'opportuno innalzamento; Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente prescriverà l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

- 69.16. - In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati potrà essere vietata l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'inaugurazione e l'ultimazione dei lavori atti a eliminare gli inconvenienti stessi.
- 69.17. - STABILIMENTI INDUSTRIALI
Si intende per stabilimento industriale ogni installazione o complesso di installazione volto in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o utilizzazione o deposito di qualsiasi natura. La loro attività è regolata dalle norme della legge 13.7.1966 n°615 e relativo regolamento di applicazione D.P.R. 15.4.1971 n° 322.
- 69.17.bis - Ferme restando le funzioni amministrative concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali, attribuite alla Provincia dall'art.104 del D.P.R. 27.7.1977 n° 616, spettano all'Autorità Sanitaria Comunale i compiti di cui ai commi seguenti.
- 69.18. - Ai sensi dell'art. 20 della citata legge 615, tutti gli stabilimenti industriali, che possono contribuire all'inquinamento atmosferico, che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l'emissioni di fumi, gas o polveri che possono contribuire all'inquinamento atmosferico o costituire pericolo o molestia per gli abitanti.
- 69.19. - L'avvenuta assegnazione ad una delle due classi dello elenco delle lavorazioni insalubri di cui AL D.P.R. 23.12.76 di uno stabilimento industriale non esime lo esercente dello stabilimento stesso dal rispetto delle disposizioni della legge 615 e del relativo regolamento 322.

L'osservanza delle norme della legge 615 e del relativo regolamento 322 non esime l'industria insalubre dal rispetto della normativa di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi Sanitarie.

- 69.20. - Per i nuovi insediamenti, per gli ampliamenti o modifiche di cicli tecnologici di stabilimenti esistenti, nonché per le modifiche e gli ampliamenti di impianti di abbattimento già in esercizio dovrà essere seguita la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 322. Contemporaneamente alla domanda di concessione edilizia dovrà essere presentata una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni del modello predisposto dalla Regione o da altri Enti competenti. Il Sindaco, salvo ed impregiudicato l'esame dell'insediamento o ampliamento o modifica sotto il profilo urbanistico-edilizio, dell'aspetto del territorio, della normativa delle industrie insalubri o pericolose, invia la documentazione di cui al comma precedente al CRIAL. La procedura indicata ai precedenti commi deve essere seguita anche per ampliamenti o modifiche che, per la loro natura, non richiedano concessione edilizia. In difetto della presentazione della suddetta relazione non avrà corso il procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
- 69.21. - Gli stabilimenti industriali, in esercizio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 322 devono seguire le procedure previste dall'art. 10 dello stesso. La relazione tecnica di cui al succitato art. 10 dovrà essere redatta secondo le indicazioni del modello predisposto dalla Regione o da altro Ente competente.
- 69.22. - Il parere favorevole del CRIAL sui progetti di impianti di abbattimento, funzionanti secondo ciclo ad umido, non esime gli interessati dal rispetto della normativa vigente in materia di scarichi liquidi. Gli impianti di abbattimento di una nuova installazione non possono essere messi in esercizio se gli scarichi liquidi non sono conformi alle norme vigenti.

L'inosservanza di tale prescrizione comporta il non avviamento o la fermata del relativo impianto tecnologico.

Gli scarichi liquidi degli impianti di abbattimento, esistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 15.4.1971? N°322, non conformi alle norme vigenti, devono essere adeguati alle stesse nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

- 69.23. - L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento di cui all'art.4 del D.P.R. 322 deve essere comunicata immediatamente al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario anche telefonicamente. Le comunicazioni verbali o telefoniche dovranno comunque essere seguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta.
- 69.24. - I materiali polverulenti inorganici non tossici, scaricati dagli impianti di abbattimento, devono essere tenuti costantemente umidi al fine di evitare il loro ridiffondersi per effetto del vento ed idoneamente contenuti; l'allontanamento dal perimetro dello stabilimento deve avvenire sempre con il materiale umidificato e con particolare cautela.
- 69.25. - Per i rifiuti tossici e non tossici, prodotti dai cicli produttivi o scaricati dagli impianti di abbattimento, sia per essere tenuti presso lo stabilimento sia per essere allontanati, deve essere ottenuta dal Sindaco l'opportuna autorizzazione.
- 69.26. - Gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito, ecc.. di materiale polverulento o tale da originare polvere, devono avere piazzali asfaltati e corredati da sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera al fine di evitare l'accumulo e il sollevamento di polvere.

- 69.27. + I camini di impianti o termici o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinamenti emessi anche a valle degli impianti di abbattimento. L'altezza comunque non deve essere inferiore a metri 10 e quella effettiva sarà determinata in relazione alla quantità degli inquinamenti emessi, alla situazione orografica e metereologica della zona, al contesto urbanistico ed ad altri fattori influenti.
- 69.28. - Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i combustibili elencati all'art. 12 della legge n°615 del 13.7.1966.
Sono consentiti con limitazione i combustibili di cui all'art. 13 della stessa legge. Per l'impiego di questi ultimi è richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco che provvederà sentito il parere dello Ufficiale Sanitario e del CRIAL.
- 69.29. - Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.69.28. la domanda rivolta al Sindaco dovrà essere completa della seguente documentazione:
- ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale,
 - potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
 - caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
 - consumo massimo orario e medio giornaliero di combustione;
 - destinazione d'uso del calore prodotto;
 - caratteristiche e tipo di bruciatori o sistemi di accensione delle camere di combustione, con l'indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si chiede l'autorizzazione;
 - se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° E a 50° C;

- altezza dei camini esistenti rispetto al piano stabilito;
- tipo di costruzione dei camini e se termicamente isolati;
- diametro interno dei camini;
- tipo di tiraggio se naturale o forzato;
- se sono installate o previste apparecchiature di controllo della carburazione;
- una planimetria orientata in scala 1:1000 della zona dello stabilimento recante, in un raggio di almeno 200 metri dal perimetro, l'altezza degli edifici circostanti e la loro destinazione (abitazione civile, ospedale, scuole, industrie, ecc.). Indicare, se possibile, ragione sociale degli stabilimenti industriali compresi nella zona;
- indicare l'altezza sul livello del mare dell'area dello stabilimento e della zona circostante.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, ha validità di anni uno e potrà essere rinnovata su domanda degli interessati.

69.31.

- L'Ufficiale Sanitario, nell'esprimere il proprio parere al Sindaco sull'opportunità di rilasciare o rinnovare l'autorizzazione di cui all'art. 69.28., terrà conto degli elementi ambientali, delle installazioni per la riduzione delle polverosità, nonché dei risultati degli eventuali accertamenti effettuate dal Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Nel richiedere il parere del CRIAL, il Sindaco trasmette la documentazione della ditta e il parere dell'Ufficiale Sanitario.

69.31.

- In ogni caso gli olii combustibili con viscosità superiore a 5°E a 50°C oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 69.28. devono avere un contenuto massimo di zolfo inferiore al 3%.

In relazione alla situazione ambientale ed alle caratteristiche dell'impianto, potranno essere fissate dal Sindaco, sentito il CRIAL, livelli inferiori di contenuto di zolfo.

- 69.31.bis - Fermo restando le funzioni amministrative concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali, attribuite alla Provincia dall'art. 104 del D.P.R. 27.7.77 n° 646, spettano all'Autorità Sanitaria Comunale i compiti di cui ai commi seguenti.
- 69.32. - ALTRE ATTIVITA'
Chiunque intenda iniziare nel territorio comunale una qualsiasi attività o istituire un deposito di materiale, deve ottenere l'autorizzazione dal Sindaco inoltrando apposita domanda nella quale deve risultare il ciclo di lavorazione (prodotti iniziali, procedimenti tecnologici, prodotti intermedi, prodotti finiti), con le apparecchiature che si intendono installare o il materiale che si intende depositare. La richiesta dovrà essere inoltrata, con il visto del proprietario dell'immobile anche nei casi in cui la lavorazione venga modificata o comunque differenziata dal tipo di lavorazione autorizzata. La richiesta dovrà essere inoltrata al Sindaco 15 giorni prima dell'inizio o della modifica della lavorazione.
- 69.33. - L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo che possano riuscire pericolose o moleste per la salute pubblica, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo e la molestia. Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, imporrà i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità, fatto salvo il disposto dell'art. 27 del T.U. delle leggi sanitarie.
- 69.34. - E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.
- 69.35. - I veicoli circolanti con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal D.P.R. 22.2.1971 n° 323.

Dott. ing. ROCCO JASCONI
Via S. Donato 18 - 41017 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 70 - REQUISITI RELATIVI ALLA DIFESA DELL'INQUINAMENTO IDRICO.

- 70.1. - Quando l'autorità Comunale accerta l'esecuzione di lavori ed opere, che procurano ostacoli al naturale deflusso delle acque o che, comunque, modificano il livello delle acque sotterranee in qualsiasi parte del territorio comunale, provvede, previ gli opportuni accertamenti, alla denuncia alle autorità competenti.
- 70.2. - La raccolta di acque a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc.5 con superficie libera non inferiore a mq. 2, deve ottemperare alle seguenti norme:
a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego di mezzi larvicidi ed insetticidi;
c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile caso di insalubrità.
- 70.3. - Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante idonee opere di convogliamento fino ad un recapito naturale atto a riceverle.
Il sistema adottato deve essere approvato dal Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che potrà prescrivere norme particolari di esecuzione e di esercizio, ai sensi delle leggi n° 319/76 e legge n° 650/79.
Per gli edifici di nuova costruzione l'approvazione di cui al precedente comma è acquisita nella concessione edilizia.
- 70.4. - E' permesso lo smaltimento nel suolo e nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e comunque dalla zona fabbricata, purchè non

Dott. ing. ROCCO BASCONE
Via S. Donato 133 tel. 511092-511093 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 300

comporti danni o pericoli per la salute pubblica; in quest'ultimo caso le acque devono essere raccolte e smaltite con sistema riconosciuto idoneo dallo Ufficiale Sanitario.

- 70.5. - La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, nel suolo e nel sottosuolo, è stabilita dalle leggi 319/76 e 650/79, dalle relative norme complementari, nonché dalle norme attuative e complementari eventualmente emanate in materia dalla Regione.
- 70.6. - Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può disporre specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi sugli scarichi di cui ai precedenti articoli, anche se regolamente autorizzati, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
- 70.7. - Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova emissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena. Il fondo e le pareti dei canali devono essere tali da consentire il regolare deflusso delle acque nel periodo di magra.
- Le rive, al bordo delle pareti del canale, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea, utilizzando mezzi fisici o meccanici o eventuali altri mezzi previo parere dell'Ufficiale Sanitario.
- Dal lume dei canali deve essere, almeno due volte all'anno, o quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

Quando i canali sono coperti, devono essere dotati di pozzi di ispezione e deve comunque essere prevista la possibilità di spurgo.

Per quanto riguarda i tratti di canali scoperti la programmazione degli espurghi, sarà stabilita dal Sindaco previa impresa con i proprietari dei canali e sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

- 70.8. - E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, alle persone e agli animali di acque sporche, infette, alterate e in qualsiasi modo pericolose.
- 70.9. - Qualora; per la natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua, derivino danni e molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescriva l'eliminazione delle cause.
- 70.10. - Ai sensi dell'art. 26 della legge 319/76, son fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrati da parte delle Autorità Sanitarie competenti.
- Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono comunque obbligati ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dello inquinamento fino al momento nel quale debbono essere osservati i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge 319/76.

ART. 71 - REQUISITI RELATIVI ALLA DIFESA DALL'INQUINAMENTO
DEL SUOLO.

- 71.1. - I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.
A tal fine essi devono provvederli nei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza.
- 71.2. - Ferme restando le disposizioni della legge 319/76 e delle relative norme complementari, statali e regionali, nonché l'art. 104 del D.P.R. 24.4.77. n° 616, lo scarico di immondizie, di materiali di rifiuti di origine umana e animale, di materiale putrescibile di qualunque genere, di residui industriali in terreni liberi da costruzioni, anche edibiti ad uso agricolo, è consentito soltanto previa autorizzazione del Sindaco, che, sentito l'Ufficiale Sanitario e gli Organi competenti in materia, prescrive le cautele di carattere igienico-sanitario da osservare a tutela della salute pubblica e a salvaguardia della integrità delle falde acquifere.
Nel rispetto di quanto sopra le aree scoperte destinate allo scarico di rifiuti entro il perimetro abitato debbono essere idoneamente recintate.
- 71.3. - Di ogni scarico abusivo il Sindaco ingiunge, entro i termini e modalità prefissate, la rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi; in caso di inadempimento, provvede d'ufficio a spese del proprietario.
- 71.4. - Qualora questioni relative agli usi potabili dell'acqua e alla protezione della salute pubblica rendano necessario prescrivere disposizioni integrative per la pratica della fertirrigazione, l'autorità sanitaria locale dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Dott. Ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 51105 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

- a) valutare il carico massimo di 40 q.li/ha in relazione al solo bestiame per il quale sono previste stalle con grigliato anzichè lettiera;
- b) verificare l'esistenza di atti o documenti legali che il terreno sottoposto alla pratica della fertirrigazione è di proprietà dell'azienda o affittato alla stessa o ceduto in uso per lo specifico impiego della fertirrigazione;
- c) verificare che l'azienda dispone di un sistema di vasche di raccolta tale da assicurare una capacità di accumulo dei liquami non inferiore ai 60 giorni;
- d) prescrivere che i liquami della parte di bestiame eccedente il rapporto dei 40 q.li di peso vivo per ettaro sia depurato sino ai limiti corrispondenti al normale liquame della fognatura comunale;
- e) richiedere alla azienda tramite relazione tecnica e relativi elaborati grafici la dimostrazione che verranno attuate le prescrizioni di cui all'allegato n° 5 della Disposizione Ministeriale del 4.2.77 con particolare riguardo alla prescrizione delle caratteristiche del sito, dei liquami, dei sistemi di pretrattamento per la riduzione dei solidi in sospensione, della protezione delle falde; dei metodi e portate di applicazione dello scarico, della conduzione dell'impianto di scarico sul suolo agricolo e dei conseguenti controlli analitici, delle verifiche dell'impianto, del sistema di scarico sull'ambiente e della sua evoluzione nel tempo.

71.5.

- Salvo le disposizioni del regolamento emanato ai sensi degli artt. 204 e 205 del T.U. LL.SS., le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato, purchè l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti o inconvenienti igienici di qualsiasi natura. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui anche alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e ne possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 514350-43127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

172

I canali scorrenti in superficie, destinati dallo strumento urbanistico ad usi diversi da quello agricolo, devono essere tombinati.

Le opere necessarie sono disposte dal Sindaco e carico dei proprietari interessati.

71.6.

- Qualora il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso saranno applicate le norme prescritte dal Regolamento speciale emanato ai sensi degli artt. 20- e 205 del T.U. LL.SS.

ART. 72 - REQUISITI RELATIVI ALLA DIFESA DALL'INQUINAMENTO
DELLA FOGNATURA DOMESTICA.

- 72.1. - I vasi di latrina e orinatoi devono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.
Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il riflusso.
I vasi di latrina devono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura al tetto della casa ed indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.
- 72.2. - I tubi di scarico di acquai, lavandini, bagni ed ogni altro apparecchio per lo smaltimento di acque domestiche o di rifiuti in genere, devono essere muniti di chiusura idraulica permanente.
Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli orinatoi, dei pluviali, degli acquai, dei bagni e degli scoli domestici in genere, devono essere di sezione proporzionata al numero degli scarichi allacciati, costruite con materiale impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici.
Tutte le condutture devono essere mantenute in perfetta efficienza e non devono dar luogo a perdite o ad infiltrazioni.
- 72.3. - Le condutture devono essere collocate in modo da potersi facilmente ispezionare.

Parte XI a

NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

ART. 73 - SPAZI INTERNI

- 73.1. - La formazione di nuove strade private è consentita esclusivamente se prevista nelle convenzioni di lottizzazione.
- Tutte le strade che non siano pubbliche sono considerate spazi interni privati a tutti gli effetti.

186

ART. 74 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI DELLE STRADE PRIVATE ESISTENTI.

- 74.1. - Le strade private esistenti non aperte al pubblico transito, dovranno essere chiuse al loro imbocco verso lo spazio pubblico con cancello o con catene; non dovranno avere accessi sulla strada pubblica eseguiti con sbocchi normali, cioè con risvolto del marciapiede, ma con passo carraio (larghezza non superiore a m. 6,50) senza interrompere il piano di calpestio pedonale.

177

ART. 75 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI.

75.1.

- Le strade privati esistenti non aperte al pubblico transito sono considerate accesso comune agli edifici e ai lotti edificabili che le fronteggiano.

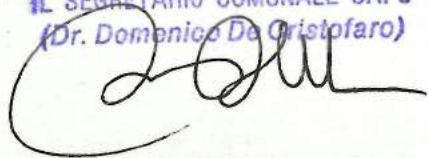
I proprietari di queste saranno tenuti a pagare gli oneri inerenti in misura proporzionale alla cubatura di ogni edificazione servita dalla strada. Qualora le strade private esistenti non siano state completate o siano carenti nella loro manutenzione, i frontisti hanno l'obbligo di provvedere:

- a) alla chiusura con catena degli accessi verso la via pubblica;
- b) agli scarichi delle acque meteoriche e luride secondo le prescrizioni dell'A.C.;
- c) alla pavimentazione e sistemazione delle strade secondo le prescrizioni dell'A.C.;
- d) all'impianto ed al funzionamento dell'illuminazione;
- e) alla nettezza stradale e alla manutenzione.
- Detti obblighi non si applicano alle strade rurali.

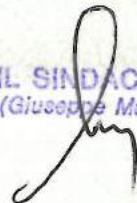
* od altro sistema idoneo

Per le prescrizioni in rosso approvate con delibera
consiglio N° 3 del 22. 1. 1988

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico De Cristofaro)



IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannetta)



Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 511050 - 40127 BOLOGNA
iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

ART. 76 - DISTANZE DAI CONFINI TRA COSTRUZIONI E DALLE STRADE:

76.1.

- Distanza delle costruzioni dei confini.

76.1.1.- Va misurata dal punto della costruzione più vicino al confine comè come èso è definito dal successivo punto 76.1.2.

76.1.2.- per confine si intenda, oltre alla linea di separazione di due diverse proprietà, anche la linea che separa due diverse zone omogenee (anche se appartenenti alla medesima proprietà) nelle tavole di azionamento dello strumento urbanistico generale in vigore.

76.1.3.- L'obbligo di mantenere le distanze dai confini, stabilite zona per zona dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, è esteso anche alle costruzioni accessorie e a quelle parzialmente interrato salvo quanto prescritto dall'art. 51.7.3.

76.1.4.- In caso di rispetto da un confine con altra zona omogenea ciascuno dei due frontisti dovrà rispettare, dal confine stesso, la distanza minima prevista per la zona omogenea in cui ricade.

76.1.5.- Nel caso in cui le N.T.A. prevedono costruzioni a filo strada, per costituire o ricostituire la cortina, è ammessa anche l'edificazione a confine tra edifici.

76.1.6.- Costruzioni che violino la distanza dai confini potranno essere soggette all'obbligo della demolizione solo per la parte dell'edificio che supera i limiti fissati dalla norma sulle distanze. (Corte di Cassazione, sezione 2° n° 4577 del 25/10/77).

76.2.- Nel caso sia ammessa dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale una edificazione a confine, toccherà a chi costruirà successivamente sull'area adiacente rispettare la distanza dell'edificio preesistente. (Corte di Cassazione, sezione 2° n° 999 del 27/2/78).

Dott. Ing. ROCCO JASONE
Via S. Dorato 153 Tel. 511050 - 511051
Isolotto all'Alto Ingegneri di Bologna n. 1594

76.1.8.- L'applicazione delle norme sulle distanze fra fabbricati non elude l'applicazione di quelle sulle distanze dai confini e pertanto, quando non è ammessa la costruzione a confine, non si potrà erigere una costruzione in detta posizione anche se lo edificio frontista sia più arretrato di quanto previsto. (TAR Emilia/romagna, EO n° 404 del 24.11.77..

76.1.9.- Allorché la distanza dai confini si sovrapponga ad un qualunque altro distacco o vincolo da rispettare (fluviale, stradale, fra fabbricati, da ferrovie, elettrodotto, cimiteri, ecc...) varrà la distanza più penalizzante.

76.2.

- Distanze dalle strade.

76.2.1.- Le distanze degli edifici dal ciglio stradale variano a seconda della classificazione delle strade stesse esternamente al perimetro del centro edificato come stabilito dal D.M. n° 1044 del 1.4.68 e le tavole dell'azonamento dello strumento urbanistico generale dovranno riportare questa classificazione e indicare i relativi rispetti. In assenza di previsione tali rispetti su ogni strada esterna al perimetro del centro edificato si dovrà tenere un arretramento minimo di 3 ml.

Tale distanza è estesa ai muri di cinta.

76.2.2.- Per ciglio stradale si intende la linea di limite della sede stradale comprendente tutta la sede viabile, quella pedonabile e quella ciclabile oltre alle banchine quando transitabili nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, ecc..).

- 200
- 76.2.3. - La distanza della costruzione dal ciglio della strada va misurato nel punto in cui essa è minore cioè dal punto della costruzione che è il più vicino al ciglio stradale.
- 76.2.4. - L'obbligo di mantenere la distanza dal ciglio stradale, fissata per l'interno del centro edificato dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale zona per zona, è estesa anche alle costruzioni accessorie.
- 76.2.5. - Le N.T.A. dello strumento urbanistico generale potranno ammettere in alcuni casi o in alcune zone edifici a confine del ciglio stradale.
Tali edifici non potranno far scolare le acque piovane sulla sede stradale in modo diretto.
- 76.2.6. - Il ciglio stradale è sempre inteso anche come confine di proprietà.
- 76.2.7. - Costruzioni che violino la distanza dal ciglio stradale potranno essere soggette all'obbligo della demolizione solo per la parte eccedente la distanza fissata.
- 76.2.8. - Il rispetto del ciglio stradale non esime dal rispetto fra fabbricati.
- 76.2.9. - Allorquando la distanza dal ciglio stradale si sovrapponga ad un qualunque altro vincolo (fluviale, dai confini, fra fabbricati, da ferrovie, elettrodotti, cimiteri, ecc..) varrà la distanza maggiore.
- 76.2.10. - Piantumazioni su terreni privati prospicienti strade, se i terreni non saranno cintati, saranno ammesse a partire da ml. 1 dal ciglio strada internamente al perimetro del centro edificato e a partire da ml. 3 esternamente a tale perimetro (R.D. n° 1740/1935).

76.2.11.- Le costruzioni ed i muri fronteggianti strade devono essere conservati in modo tale da non compromettere la pubblica incolumità. Se il proprietario, previa diffida, non provvede a ciò il Sindaco può ordinare la demolizione e altre opere necessarie a spese del proprietario nei casi di urgenza o può farla ordinare dal Prefetto nel caso che la pubblica incolumità non sia ritenuta in imminente pericolo. (R.D. 47-0/55)

76.3. - Distanza fra edifici.

- 76.3.1. - Va misurata nel punto dove le costruzioni che si fronteggiano sono più vicine.
- 76.3.2. - L'obbligo di mantenere le distanze minime fra edifici, stabilito nella zona dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, è esteso anche alle costruzioni accessorie salvo quanto previsto al punto 51.7.3.
- 76.3.3. - Quando due edifici che si fronteggiano giacciono su aree appartenenti a due diverse zone omogenee, chi edifica dovrà rispettare la distanza prevista per la sua zona di appartenenza.
- 76.3.4. - Le N.T.A. dello strumento urbanistico generale potranno ammettere in alcuni casi o in alcune zone, costruzioni adiacenti come previsto al punto 76.1.5. .
- 76.3.5. - Costruzioni che violino la distanza stabilita potranno essere soggette all'obbligo della demolizione solo per la parte dell'edificio che supera i limiti fissati dalle norme sulle distanze.

La demolizione potrà essere effettuata sia per ottenere un arretramento dell'edificio sia per abbassare l'altezza.

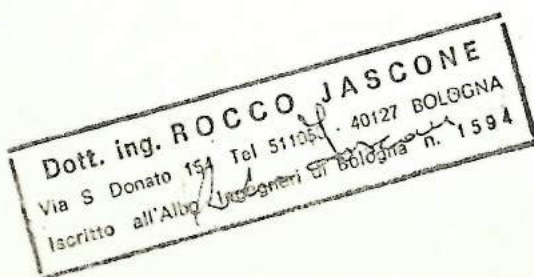
- 76 .3.6. - Nel caso sia ammessa dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale una edificazione a confine, toccherà a chi costruirà successivamente sull'area adiacente rispettare la distanza dall'edificio preesistente. (Corte di cassazione, sezione 2° n° 999 del 27.2.78).
- 76 .3.7. - L'applicazione delle norme sulla distanza fra fabbricati non elude l'applicazione di quelle per altri distacchi o vincoli (fluviali, stradali, dai confini, elettrodotti, cimiteri, ecc...) e pertanto in questo caso di sovrapposizione varrà la distanza maggiore.
- 76 .3.8. - Nelle zone omogenee A per operazioni su edifici esistenti valgono le distanze preesistenti con l'esclusione dei volumi aggiuntivi di epoca recente o privi di valore storico/artistico/ambientale. (art. 9 del D.M. n° 1444/68).
- 76 .3.9. - Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone si impone una distanza minima di ml. 10 tra pareti di edifici antistanti che siano o no finestrate. (art. 9 del D.M. n° 1444/68).
- 76 .3.10. - Nelle zone C tra pareti finestrate si applica un distacco pari all'altezza dell'edificio più alto (quando questa è maggiore di ml. 10). Tale norma vale anche quando fra le due pareti che si prospettano una sola sia finestrata, purché i due edifici si fronteggino per un tratto superiore ai 12 ml. (art. 9 del D.M. n° 1444/68).

76.3.11. - La distanza minima fra fabbricati tra cui siano interposte delle strade per traffici veicolari (escluse quelle a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) dovranno (fermi restando i limiti di cui ai precedenti art.) essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml. 5 per lato se la strada è inferiore a ml. 7, di ml. 7,5 per lato se la strada ha larghezza compresa fra i 7 e i 15 ml. e di ml. 10 per lato se la strada ha larghezza superiore ai 15 ml. (art. 9 D.M. n° 1444/68).

76.3.12. - Le distanze fissate dal precedente punto 76.3.11. si intendono valide per nuovi edifici che sorgono l'uno su un lato e l'altro sull'altro lato di una strada interclusa. Nel caso una nuova costruzione vada a sorgere prospettandone una seconda esistente a di là di una strada fraposte, l'arretramento della nuova costruzione non potrà essere obbligatoriamente maggiore della larghezza stradale maggiorata di quanto previsto al punto 76.3.11. per un solo lato,

76.3.13. - Qualora le distanze fissate dal precedente punto 76.3.11. siano inferiori all'altezza dell'edificio più alto, le stesse sono aumentate fino a raggiungere tale altezza. (art. 9 del D.M. n° 1444/68).

76.3.14. - Lottizzazioni convenzionate con planivolumetrico e piani particolareggiati o di recupero, potranno stabilire distanze minori di quelle fissate dai precedenti articoli. (art. 9 del D.M. n° 1444/68).



76.3.15. - Dal calcolo delle distanze degli edifici così come sopra stabilito non sono estranei i balconi coperti o scoperti.

Ciò significa che la distanza fra fabbricati va misurata dal punto più aggettante di ciascuna delle due costruzioni con esclusione delle parti puramente ornamentali, condutture elettriche, pali di sostegno, ecc.. Balconi ed aggetti inferiori a ml. 1,20 non sono soggetti alla norma.

76.3.16. - Il calcolo della distanza fra le costruzioni può non tener conto di **sporti** ed aggetti di cui al precedente punto 76.3.15. quando questi siano vietati dal Regolamento Edilizio Comunale o costituiscono intercapedini nocive. (TAR puglia-n°133 del 7.5.78)

76.3.17. - Due edifici sono considerati prospettanti e quindi tenuti all'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti quando le proiezioni orizzontali di ciascun lato di una di esse incontrano e comprendono più di un punto dell'altra.

76.3.18. - La distanza fra costruzioni deve essere rispettata anche quando l'edificio prospettante è sorto in modo irregolare (es. privo di concessione o difforme dal progetto)*

Ugualmente vanno rispettati i distacchi quando lo spazio fra due costruzioni costituisce un cortile interno (corte di Cassazione, sezione 2° n° 5401 del 12.12.77.) . ✓

* *finché questo non muove la legge
Vigenti in materia.*

*Per le prescrizioni in rosso
approvate con deliberazione
N° 3 del 22.1.1988*

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico De Cristoforo)

IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannetta)

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato, 154 Tel. 541830 - 46127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1594

- 76.3.19. - E' lasciata alla facoltà del trasgressore la scelta di provvedere ad una riduzione dell'altezza dello edificio violante le norme ansi chè prevederne un arretramento pur chè le N.T.A. dello strumento urbanistico generale fissino nel caso specifico distanze minime dipendenti dall'altezza dell'edificio più alto fra i due prospettanti. (Cassazione Civile, sezione 2° n° 4458 del 16.10.73.).
- 76.3.20. - In un edificio avente forma di poligono irregolare le distanze vanno computate da ogni punto di ogni lato considerato come fronte maggiore (Corte di Cassazione, sezione 2° n° 251 del 17.6.77).
- 76.3.21. - Quando fra due fondi appartenenti a diverse proprietà sia interclusa una area intermedia di larghezza inferiore alla distanza stabilita il proprietario che edifica per primo, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 76.3.12., obbliga l'altro all'arretramento necessario. (Corte Cassazione, sezione 2° n° 47 del 7.1.78).
- 76.3.22. - Nel solo caso di ampliamento planivolumetrico di edifici esistenti la distanza minima inderogabile dai confini di proprietà deve essere almeno pari a ml. 3,00 così come la distanza minima fra fabbricati.
- 76.3.23. - In caso di eliminazione di riseghe planimetriche di piccola entità per ottenere l'allineamento con le adiacenti costruzioni (case a schiera

a nastro, ecc..) e nel caso di ampliamento planimetrico limitato al 20% della volumetria residenziale esistente per edifici a tipologia monofamiliare, la norma di cui al precedente punto 76.3.22. può avere deroghe.

76.3.24. - In caso di ampliamento in verticale (cioè in caso di sopralzi) lo stesso potrà essere ammesso, indipendentemente dalla distanza dai confini di proprietà esistente per l'edificio oggetto dell'intervento, all'interno della proiezione delle pareti verticali esterne e con una distanza minima fra fabbricati comunque non inferiore a ml. 3,00 salvo quanto previsto al precedente punto ~~(80.3.23.)~~ **76.3.23**. E' tuttavia facoltà dell'A.C., verificata la impossibilità tecnica e/o la non validità funzionale di un eventuale arretramento della muratura perimetrale, di concedere un ampliamento in verticale pari ad un solo piano mansardato da eseguirsi sulla muratura perimetrale esterna con altezza massima fra pavimento e soffitto non superiore a ml. 2,40 sul lato ove va mantenuta la distanza preesistente da altri edifici e con altezza media pari a ml. 2,70.

76.4. - Tutti gli edifici esistenti, intendendosi per tali tutte le costruzioni già terminate o in corso di costruzione o con concessione edilizia già ritirata dal richiedente alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, non sono tenuti al rispetto di quanto contenuto nel presente articolo ma solo alla conferma delle distanze da confini, da fabbricati e da strade di fatto esistenti alla stessa data di entrata in vigore del P.R.G..

Reste salvo quanto previsto ai precedenti punti 76.3.21. e 76.3.23 e al successivo art. 77.

Per la fusione in rosso offerta con delibera comunale
n. 3 del 22.1.1988

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico Cristofaro)



IL SINDACO F.F.
(Giuseppe Mannetta)

Dott. ing. ROCCO JASCONE
Via S. Donato 154 Tel. 511053 - 40127 BOLOGNA
Iscritto all'Albo Ingegneri di Bologna n. 1504

- Con l'entrata in vigore del presente regolamento
si considerano decadute le concessioni edilizie
rilasciate in precedenza e non conforme alle nor-
me del presente regolamento edilizio, salvo che i
lavori non siano stati iniziati (in questo caso ha
fede la certificazione dell'Ufficio Tecnico Comuna-
le) e vengano completati entro il termine di 3 anni
dalla data di inizio.

77. 1.

PRESINTE REGOLAMENTO.

ART. 77 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI NON CONFORMI AL



COMUNE DI FONTANAROSA

PROVINCIA DI AVELLINO

Pubblicato all'Albo Pretorio di Fontanarosa, dopo la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino - Servizio Urbanistica Piani Generali - Delibera di G.P. 1586 del 7.9.1987 e D.P.A.P. n. 38277 del 17.12.1987, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 della L. C. e P. 3.3.1934, n. 383.-

COMUNE DI FONTANAROSA

(Provincia di Avellino)

SI ATTESTA che il Regolamento 24.6.87
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 18.2.1988 al 4.3.1988
Fontanarosa, li -7 MAR. 1988

VISTO:

Il Segretario Comunale Capo

IL Segretario Comunale
(Michele Di Prisco)



Per Copia Conforme

FONTANAROSA - 7 MAR. 1988

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Domenico De Cristofaro)

